

Indice IPCA e contrattazione collettiva

di
Francesca Fazio
Emmanuele Massagli
Michele Tiraboschi

ADAPT
LABOUR STUDIES
e-Book series
n. 8

ADAPT
www.adapt.it
UNIVERSITY PRESS

ADAPT LABOUR STUDIES E-BOOK SERIES

ADAPT – Scuola di alta formazione in relazioni industriali e di lavoro

DIREZIONE

Michele Tiraboschi (*direttore responsabile*)

Roberta Caragnano

Lilli Casano

Maria Giovannone

Pietro Manzella (*revisore linguistico*)

Emmanuele Massagli

Flavia Pasquini

Pierluigi Rausei

Silvia Spattini

Davide Venturi

SEGRETERIA DI REDAZIONE

Gabriele Gamberini

Andrea Gatti Casati

Francesca Fazio

Laura Magni (*coordinatore di redazione*)

Maddalena Magni

Martina Ori

Giada Salta

Francesca Sperotti

Indice IPCA e contrattazione collettiva

di
Francesca Fazio
Emmanuele Massagli
Michele Tiraboschi

in collaborazione con

FEDERDISTRIBUZIONE
LE AZIENDE DELLA DISTRIBUZIONE MODERNA

INDICE

Executive summary	1
Inquadramento e breve storia dell'indice IPCA	4
Le misure di inflazione e l'indice IPCA al netto dei beni energetici	7
Andamento dell'IPCA nella crisi economica	12
Retribuzioni, produttività e inflazione	16
Prezzi, retribuzioni e potere d'acquisto	24
Andamento IPCA rispetto agli altri indicatori di prezzo	27
L'IPCA nei contratti collettivi: indicatori, riferimenti tabellari e calcolo degli scostamenti ..	31
Considerazioni conclusive: l'utilizzo dell'indice IPCA nella contrattazione collettiva	44
Glossario	47
Bibliografia essenziale	51

APPENDICE

1. Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo (1993)	55
2. Accordo quadro di riforma degli assetti contrattuali (2009)	75
3. Accordo interconfederale 15 aprile 2009 per l'attuazione dell'accordo-quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 (2009)	79
4. Nota metodologica Istat – Inflazione (indice IPCA) al netto dei prodotti energetici importati. Modalità operative di costruzione e procedure di previsione dell'indicatore	89
5. Linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia (21 novembre 2012)	95
6. Euro-Plus Pact e allegati (2011)	103

7. Comunicazione Isae sul calcolo dell'indice IPCA al netto dei prezzi dei beni energetici importati (30 maggio 2009).....	114
8. Comunicato stampa Isae sul calcolo dell'indice IPCA al netto dei prezzi dei beni energetici importati (21 maggio 2010).....	115
9. Comunicazione Istat sul calcolo dell'indice IPCA al netto dei prezzi dei beni energetici importati (30 maggio 2011).....	116
10. Comunicazione Istat sul calcolo dell'indice IPCA al netto dei prezzi dei beni energetici importati (30 maggio 2012).....	118
11. Comunicazione Istat sul calcolo dell'indice IPCA al netto dei prezzi dei beni energetici importati (agosto 2012).....	120

ADAPT LABOUR STUDIES E-BOOK SERIES

ADAPT – Scuola di alta formazione in relazioni industriali e di lavoro

1. Pierluigi Rausei, Michele Tiraboschi (eds.), **Lavoro: una riforma a metà del guado**, 2012
2. Pierluigi Rausei, Michele Tiraboschi (eds.), **Lavoro: una riforma sbagliata**, 2012
3. Michele Tiraboschi, **Labour Law and Industrial Relations in Recessionary Times**, 2012
4. Bollettinoadapt.it, **Annuario del lavoro 2012**, 2012
5. Buratti, Catalfamo, Correale, Cortesi, Covini, De Virgilio, Di Stani, Fionda, Innesti, Magni, Mariani, Marrazzo, Massagli, Mazzini, Milito, Morello, Neri, Oddo, Ori, Perletti, Petruzzo, Pignatti Morano, Salta, Seghezzi, Simoncini, Tolve, Tomassetti, Valcavi, Vari, Zucaro, **I programmi alla prova**, 2013
6. Umberto Buratti, Lilli Casano, Lidia Petruzzo (a cura di), **Certificazione delle competenze. Prime riflessioni sul decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13**, 2013
7. Lilli Casano (a cura di), **La riforma francese del lavoro: dalla sécurisation alla flexicurity europea?**, 2013

Executive summary

Nell'accordo quadro di riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009, le parti sociali firmatarie concordarono l'utilizzo di un nuovo indicatore della crescita dei prezzi al consumo come riferimento per la contrattazione degli effetti economici e degli incrementi retributivi: l'indice IPCA depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, valutato più idoneo a interpretare il reale incremento del costo della vita rispetto all'inflazione programmata, indice di riferimento delle relazioni industriali dal 1993 al 2009.

Questa scelta fu criticata dalla CGIL, che ne fece una ragione della mancata sottoscrizione dell'intesa. A distanza di qualche anno, però, si evince la fondatezza dell'innovazione e l'efficacia dell'indicatore nel tutelare il potere di acquisto delle retribuzioni, anche in compensazione degli effetti delle oscillazioni della componente energetica. L'IPCA depurato, infatti, risulta più capace, rispetto all'inflazione programmata, di anticipare il reale aumento del costo della vita.

Prova indiretta dell'efficacia economica del nuovo indice sono le recenti (21 novembre 2012) *Linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia*, anch'esse non sottoscritte dalla CGIL. Le parti, proprio alla luce delle dinamiche di incremento salariale determinate dall'utilizzo dell'IPCA negli ultimi anni, hanno concordato che questo diventi uno degli indicatori di riferimento, da ponderare con le tendenze generali dell'economia, del mercato del lavoro, del raffronto competitivo internazionale e dagli andamenti specifici del settore. Non

una variabile indipendente: un limite di massima e non una soglia minima.

A soli due anni dalla sua introduzione il nuovo riferimento inflazionistico pare già essere reinterpreted. Non nella formula, ma nel suo utilizzo, a causa dell'eccessivo aggravio di spesa portato nei rinnovi contrattuali.

Invero, nella prassi, tale riferimento non era mai stato integralmente utilizzato, ma sempre adattato, contrattato, profilato sulla situazione specifica. Solitamente si è trattato di aggiustamenti "verso l'alto", aumenti salariali negoziati di dimensione superiore a quella matematicamente calcolabile applicando l'IPCA.

L'andamento dell'economia e del mercato del lavoro nell'ultimo decennio confermano un dato di cui le parti sociali dovranno necessariamente tenere conto nei prossimi rinnovi contrattuali e che hanno iniziato a cogliere proprio nella citata intesa: il riferimento da monitorare con maggiore attenzione (e preoccupazione) è quello della produttività del lavoro, per gli effetti che questa comporta sull'efficienza e l'equilibrio del mercato e sulla torsione della spirale inflazionistica. Alti costi del lavoro (anche quelli legati al maggiore costo della vita), se non sono esito di accresciuta produttività, si trasmettono ai consumatori e ai consumi per mezzo di maggiori prezzi finali, aumentando l'inflazione. Da un punto di vista teorico, la crescita delle retribuzioni deve seguire proporzionalmente la crescita della produttività ed essere coerente con il costo della vita. Una crescita reale delle retribuzioni che sia in linea con la produttività del lavoro è precondizione per la stabilità macroeconomica, perché aiuta a preservare la competitività rispetto ai concorrenti esterni e, allo stesso tempo, a limitare le pressioni inflattive scongiurando i danni della morsa salari-prezzi.

In Italia, tra il 2000 e il 2008, la produttività è rimasta immobile allo 0,5% e le retribuzioni sono aumentate del 3%. Diversa la dinamica tra il 2009 e il 2011, quando le retribuzioni sono cresciute meno dei prezzi (in ragione della crisi e dell'effetto traslazione determinato dalla fissazione degli aumenti prima di conoscere il reale andamento dell'economia). Se non cresce la produttività del lavoro e se non cresce il lavoro stesso (in termini di maggiore occupazione), non può aumentare nemmeno il tenore di vita e la ricchezza pro capite.

In un momento di grave crisi economica come quello attuale è quindi auspicabile che gli attori delle relazioni industriali si siedano ai tavoli di rinnovo consci del contesto macroeconomico nel quale si inseriranno gli aumenti contrattuali e convinti, come concordato nelle linee di intesa sulla produttività del 2012, della necessità di associare incrementi economici e incrementi di produttività.

Inquadramento e breve storia dell'indice IPCA

L'andamento dei prezzi e delle retribuzioni degli ultimi quarant'anni è stato segnato da importanti eventi esogeni e di politica economica.

Le crisi petrolifere del 1973-74 e del 1979-1980 hanno restituito all'Italia degli anni Ottanta un'inflazione galoppante, contrastata dagli interventi di politica dei redditi studiati dal prof. Ezio Tarantelli ("lodo Scotti" e "decreto di San Valentino"), volti ad arrestare la spirale prezzi-salari-prezzi e ridurre l'inflazione, giocando una politica salariale d'anticipo in grado di programmare gli aumenti retributivi in linea con l'inflazione attesa.

Nel Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 1993 (consultabile in Appendice) le parti sociali abbandonarono definitivamente il meccanismo della c.d. scala mobile, concordando l'utilizzo dell'inflazione programmata nel primo livello di contrattazione e garantendo, quale elemento di tutela del potere di acquisto dei lavoratori, il recupero dello scostamento tra inflazione programmata ed effettiva.

Al secondo livello di contrattazione spettava invece la regolazione delle retribuzioni sulla base dei risultati di produttività e redditività aziendale o territoriale.

Il tasso di inflazione programmata ha rappresentato lo strumento per l'adeguamento delle retribuzioni all'inflazione sino al 2009, quando, con

L'Accordo Quadro sulla Riforma degli Assetti Contrattuali (consultabile in Appendice), Governo e Parti Sociali hanno stabilito che fosse utilizzato un nuovo indice previsionale di inflazione: l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea (IPCA) depurato della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. L'elaborazione è stata affidata ad un soggetto terzo, identificato fino al 2010 nell'Isae e, a partire dal 2011, a causa della soppressione dell'Istituto di studi e analisi economica, nell'Istat.

L'IPCA è una delle innovazioni più note dell'Accordo del 2009, nonché una delle ragioni che hanno giustificato la mancata firma di quella intesa da parte della CGIL, che ha denunciato (sbagliando, confermano ora i dati) la minore protezione fornita da questo indice al potere di acquisto dei salari.

L'accordo ha confermato il sistema di salvaguardia del potere d'acquisto attraverso la verifica di eventuali scostamenti tra l'inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, mentre ha delegato a specifiche intese l'individuazione del valore retributivo cui applicare il nuovo indice previsionale di inflazione.

Oltre al mero cambio di indice, l'Accordo del 2009 ha contemporaneamente segnato un cambio di prospettiva circa la funzione del CCNL, ora vocato a «garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale» e non più, come nel Protocollo del 1993, alla (sola) tutela del potere di acquisto.

Se l'inflazione ha rappresentato l'elemento gravitazionale degli accordi sui redditi degli ultimi vent'anni, con l'intesa tra le Parti Sociali del 21 novembre scorso (Linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia, anch'esso consultabile in Appendice) questo indicatore pare diventare uno tra gli altri di cui tenere conto per la fissazione dei salari. Infatti, si legge nelle Linee programmatiche che il CCNL «avendo l'obiettivo mirato di tutelare il potere d'acquisto delle retribuzioni, deve rendere la dinamica degli effetti economici [...] coerente con le tendenze generali dell'economia, del mercato del lavoro, del raffronto competitivo internazionale e gli andamenti specifici del settore».

A soli due anni dalla sua introduzione, quindi, il nuovo riferimento inflazionistico pare già essere indebolito. Nella determinazione degli aumenti retributivi, il CCNL dovrà tenere conto non solo dell'andamento dell'inflazione in base all'IPCA al netto dei beni energetici importati, ma anche del più generale andamento economico, della crescita del PIL, dei dati occupazionali, di produttività e redditività.

Invero, come si noterà nelle pagine a seguire, nella prassi tale riferimento non è mai stato integralmente utilizzato, ma sempre adattato e contrattato.

Le misure di inflazione e l'indice IPCA al netto dei beni energetici

Le misure di inflazione esprimono la dinamica temporale crescente dei prezzi in diversi mercati di prodotto e sono quindi utilizzate, in fase di contrattazione delle retribuzioni, per compensare la riduzione del potere di acquisto del denaro in presenza di dinamiche inflattive.

In particolare, il potere di acquisto delle retribuzioni si misura attraverso gli indici dei prezzi al consumo, che misurano le variazioni nel tempo dei prezzi di un paniere rappresentativo di tutti i beni e servizi (dal 2011 sono inclusi 1.377 beni e servizi) destinati al consumo finale delle famiglie, acquistabili sul mercato interno dalla popolazione presente sul territorio nazionale attraverso transazioni monetarie tra gli operatori economici e i consumatori finali¹.

L'Istat elabora tre tipi di indici che, pur avendo in comune la metodologia di calcolo, la classificazione del paniere² e la raccolta dei dati, esprimono caratteristiche diverse:

- L'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC)³ rappresenta l'indice di riferimento per misurare l'inflazione a livello di

¹ Gli indici dei prezzi al consumo non includono dunque i beni e i servizi acquistati al di fuori dei confini nazionali, gli autoconsumi, gli affitti figurativi, le transazioni a titolo gratuito.

² A livello comunitario si utilizza il sistema di classificazione dei prodotti Coicop (*Classification of Individual Consumption by Purpose*).

sistema economico aggregato e ricopre quindi il ruolo di indice centrale e riassuntivo.

- L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) si riferisce invece ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente (operaio o impiegato). Rappresentando una misura più aderente al costo della vita, questo indice è utilizzato per adeguare periodicamente i valori monetari, come gli affitti o gli assegni dovuti al coniuge separato.

- L'IPCA (l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea), sviluppato per assicurare una misura dell'inflazione comparabile a livello europeo e per verificare la convergenza tra le economie dei paesi membri dell'Unione Europea. Ogni Stato Membro elabora, infatti, il proprio indice di prezzo e lo invia ad Eurostat, che pubblica gli indici armonizzati dei singoli paesi dell'Ue ed elabora l'indice sintetico europeo, calcolato sulla base dei primi.

L'indice IPCA copre la quasi totalità delle spese incluse nell'indice nazionale (NIC). Risultano esclusi particolari prodotti come i concorsi a pronostici e i medicinali. D'altra parte l'IPCA tiene in considerazione anche eventuali riduzioni temporanee di prezzo in alcuni momenti dell'anno (sconti, saldi, vendite promozionali).

L'indice scelto come indice di inflazione da parte della contrattazione collettiva non coincide però con alcuno degli indici statistici prodotti dall'Istat e sopra riportati. La contrattazione ha infatti individuato il proprio indicatore di inflazione nell'IPCA «depurato della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati».

Siffatto indice non esiste nelle statistiche ufficiali Istat sul paniere dei prezzi al consumo. Infatti, se è possibile calcolare l'inflazione al netto dei prodotti energetici, non è invece possibile depurare questi ultimi della sola componente importata.

La procedura Istat di calcolo dell'indice richiesto dalle parti sociali si basa, quindi, su stime e approssimazioni statistiche circa il peso da

³ Sinteticamente, il NIC considera l'Italia come se fosse un'unica grande famiglia di consumatori, all'interno della quale le abitudini di spesa sono ovviamente molto differenziate.

applicare alle variazioni dei prezzi degli energetici importati e il prezzo stesso dei prodotti energetici.

Con riguardo al prezzo dei beni energetici, questo si ricava dagli indici internazionalmente adottati, come le quotazioni del petrolio (ottenute da una media tra le varietà Wti e Brent), assumendo che i prezzi degli altri prodotti energetici seguano proporzionalmente l'evoluzione di prezzo del greggio.

Con riguardo ai pesi, la metodologia adottata dall'Istat si svolge in due fasi. La prima consiste in una stima econometrica dell'elasticità di risposta dei prezzi al consumo dei prodotti energetici alle variazioni del greggio⁴. Tale stima puntuale, che misura la sensibilità dei prodotti energetici rispetto a variazioni del greggio, come riportato nella tabella che segue, è 0,18 per gli anni 2002-2008. Questa stima viene poi moltiplicata per il peso che gli energetici hanno nell'indice generale IPCA dei prezzi al consumo. Quello che si ottiene è quindi il peso da utilizzarsi per depurare l'inflazione dalle variazioni delle quotazioni degli energetici importati.

Per il fine pratico di diminuire l'eccessiva variabilità dell'indicatore, la prassi è orientata alla elaborazione di medie decennali mobili dei pesi (il peso applicato per la previsione 2009-2012 per depurare l'inflazione complessiva dalla componente degli energetici importati è 1,27%)⁵. Infatti, come riporta la tabella seguente, fra il 2000 e il 2009 tale peso è variato fra un minimo di 1,05% e un massimo di 1,56%, fortemente influenzato dalla variabilità dei prezzi internazionali degli energetici.

Tabella 1 – Pesi per il calcolo dell'IPCA depurato dagli energetici

Elasticità stimata dei prezzi al consumo dei prodotti energetici alla variazione del prezzo del petrolio in euro – 2002-2008	
Elasticità degli energetici al prezzo del petrolio in euro	0,18
Peso ottenuto moltiplicando l'elasticità stimata dei prezzi degli energetici al prezzo del	

⁴ La stima della elasticità dei prezzi dei prodotti energetici alle variazioni del prezzo del petrolio si basa sulle variazioni tendenziali (sui 12 mesi precedenti).

⁵ Man mano che l'Istat aggiornerà (annualmente) i pesi degli energetici nel paniere IPCA, anche la media muterà aggiungendo il nuovo anno ed eliminando quello iniziale. Il nuovo peso, così modificato, verrà utilizzato per fare la nuova previsione dell'inflazione al netto dei prodotti energetici.

greggio (0,18) per il peso degli energetici nell'indice IPCA dei prezzi al consumo	
	PESO %
2000 (0,18x0,06984)	1,26
2001 (0,18x0,07611)	1,37
2002 (0,18x0,06325)	1,14
2003 (0,18x0,06193)	1,11
2004 (0,18x0,05844)	1,05
2005 (0,18x0,06439)	1,16
2006 (0,18x0,06604)	1,19
2007 (0,18x0,08649)	1,56
2008 (0,18x0,08220)	1,48
2009 (0,18x0,07784)	1,40
Media 2000-2009	1,27

Fonte: Istat

La tabella 2 riassume i dati salienti utilizzati per la costruzione dell'indice IPCA depurato dai beni energetici importati, ovvero l'IPCA complessivo e il prezzo del petrolio (nella tipologia Brent).

Il tasso di inflazione depurata dagli energetici importati si trova quindi moltiplicando la variazione del prezzo del petrolio per il peso dell'1,27% (0,0127) e sottraendo tale risultato dall'indice IPCA complessivo.

Tabella 2 – Variazioni di IPCA, petrolio e IPCA depurata degli energetici importati

	IPCA Complessivo (var. %)	Variazione prezzo petrolio in Euro: Brent	IPCA al Netto Energetici Importati var. % (peso 0,0127)
2000	2,6	82,2	1,6
2001	2,3	-12,1	2,5
2002	2,6	-4,3	2,7
2003	2,8	-2	2,8
2004	2,3	20,7	2,0
2005	2,2	40,1	1,7
2006	2,2	17	2,0
2007	2,0	0,3	2,0
2008	3,5	25,5	3,2
2009	0,8	-25,3	1,2

2010	1,6	6,1	1,1
2011	2,9	3	2,6
2012	3,3	3	3,1
Crescita media annua 2000-2008	2,5		2,3
Crescita media annua 2009-2012	2,15		2

Fonte: Istat

Dall'osservazione dei dati si evince quindi la validità della scelta fatta dalle parti sociali nell'individuare l'indice IPCA al netto degli energetici importati come indicatore per tutelare il potere di acquisto delle retribuzioni, anche nella compensazione degli effetti delle oscillazioni della componente energetica, risultando infatti l'IPCA depurato, nel periodo considerato molto vicino all'IPCA complessivo, ma più stabile (meno oscillante).

Andamento dell'IPCA nella crisi economica

La recessione iniziata nel 2008 ha colpito molto duramente le economie europee causando perdite di PIL superiori al 5%, ampliando notevolmente l'*output gap* (una misura dell'efficacia nell'utilizzo delle risorse economiche calcolata come differenza tra il prodotto interno lordo effettivo e potenziale¹) e – per la Legge di Okun² – provocando il brusco incremento dei tassi di disoccupazione. Non sorprende, dunque, in base alla Curva di Phillips³, come questi anni di recessione abbiano coinciso con una brusca riduzione dell'inflazione. Infatti, dal punto di vista teorico/macroeconomico, una fase di recessione si accompagna al calo del tasso di inflazione e all'aumento della disoccupazione.


Il grafico seguente mostra i tassi di crescita medi annuali sia dell'indice IPCA complessivo, sia di quello al netto dei beni energetici per l'Area Euro (17 paesi) e per l'Italia. È infatti utile osservare l'andamento di entrambi gli indici per comprendere le (diverse) reazioni degli indicatori negli anni della crisi economica (a partire dal 2008), a seconda che essi contengano o no la componente energetica.

¹ Un divario piccolo fra produzione effettiva e potenziale implica che l'economia utilizza le proprie risorse efficacemente, mentre una distanza più grande indica che le risorse non sono utilizzate appieno, oppure che sono sfruttate oltre le loro capacità.

² La Legge di Okun associa all'aumento del gap di produzione l'aumento della disoccupazione ciclica (differenza tra tasso di disoccupazione naturale e disoccupazione totale).

³ La curva di Phillips, uno dei cardini della politica economica degli anni '50, esprime una relazione negativa fra tasso di disoccupazione e di inflazione: quanto più è alto il tasso di disoccupazione tanto più è basso il tasso di crescita dei prezzi e dei salari.

Figura 1 – Tasso di crescita annuale medio di IPCA e IPCA al netto degli energetici in Italia e nell'area Euro (17 paesi), in percentuale, 2000-2012



Fonte: Elaborazione su dati Eurostat

Il grafico mostra chiaramente, sia per l'Italia che per l'Area Euro, come, in tempi economici normali (ovvero prima del 2008), il tasso di inflazione (IPCA e IPCA al netto dei beni energetici importati) seguisse un andamento tendenziale convergente all'obiettivo della Banca Centrale Europea (ovvero appena sotto il 2%).

Nel 2008 lo scenario macroeconomico è decisamente mutato e con esso il corso dell'inflazione, sferzato prima da una bolla energetica che ha provocato l'aumento del prezzo del greggio (il massimo storico è stato di \$147 nel luglio 2008), causando a sua volta l'aumento dell'inflazione, così come visibile dalla "gobba" corrispondente al 2008.

Poi, con l'emergere della crisi economico-finanziaria (esplosa negli Stati Uniti con il collasso dei mutui *sub-prime*) e il conseguente calo dei consumi energetici globali, il tasso di inflazione ha subito una nuova, netta, diminuzione, con un andamento del costo della vita nettamente inferiore alle tendenze di fondo a causa della frenata dell'economia globale e allo sgonfiamento della bolla petrolifera, che ha notevolmente ridotto le aspettative inflazionistiche.

Il risultato è che tra il 2008 e il 2010 l'indice IPCA complessivo ha subito una riduzione di cinque punti percentuali in tre anni, partendo da oltre il

4% prima della crisi economica e arrivando a meno 1% nel picco inferiore.

L'osservazione di tali shock temporanei, prevalentemente di matrice energetica, conferma l'importanza della scelta operata nel 2009 dalle parti sociali di depurare l'inflazione dalle componenti energetiche importate. Questa depurazione evita infatti la propagazione di shock inflattivi temporanei, attraverso una rincorsa delle retribuzioni a recuperare il potere d'acquisto perduto. La eco inflazionistica che risulterebbe dalla mancata depurazione dai beni energetici importati si tradurrebbe in perdita di competitività del Paese, determinata da eccessiva oscillazione dei salari.

La maggiore stabilità dell'indice di inflazione depurato dell'energia importata è riscontrabile nel grafico stesso. Ad un'osservazione più approfondita emerge, infatti, come buona parte della diminuzione del tasso di inflazione nella crisi sia dovuto alle componenti esogene relative all'energia importata, piuttosto che a determinanti interne. Infatti, l'aggiustamento dell'IPCA al netto dei beni energetici (linea verde e grigia nel grafico) è stato molto più limitato (linea con andamento più piatto) nonostante l'estrema gravità della recessione, rispetto all'IPCA complessivo, registrando una variazione di appena 1,2 punti percentuali.

La minore reazione dell'IPCA depurata dai prezzi degli energetici importati rispetto all'indice IPCA complessivo negli anni della recessione si può spiegare con il fatto che l'inflazione al netto delle *commodity* energetiche è una misura di prezzo più direttamente legata alla domanda interna e a fattori domestici, più soggetta quindi alla presenza di rigidità nominali, cioè al fatto che molti prezzi e salari sono fissati (in termini nominali appunto) per determinati periodi di tempo - anche piuttosto lunghi come nel caso della contrattazione collettiva - e non sono quindi rapidamente modificabili in base alle condizioni dell'economia. Inoltre, usando un termine inglese comune nella letteratura specializzata, i salari nelle economie sviluppate, sono tipicamente *downward sticky*, ovvero difficilmente si modificano verso il basso. Al contrario sono storicamente usuali incrementi verso l'alto (in termini nominali). Questo impedisce l'aggiustamento dei salari e delle retribuzioni in risposta alla crisi.

Allo stesso modo è possibile interpretare il "comportamento" inflattivo post-recessione (2010-2011): il maggiore incremento dell'indice IPCA

rispetto all'IPCA al netto dei beni energetici importati è riconducibile alle stesse rigidità nominali.

La debole risposta inflattiva in presenza di forti shock economici è stata associata dalla letteratura alle rigidità del mercato del lavoro. **Infatti il costo del lavoro e le retribuzioni, rappresentando una quota rilevante dei costi totali sostenuti dalle aziende (in media circa il 27% del costo totale delle imprese dell'area euro secondo la BCE, 2012), sono un elemento chiave nel processo di determinazione dell'inflazione. Alti costi del lavoro (in modo particolare se non riflessi in accresciuta produttività) possono riverberarsi sui consumatori e sui consumi per mezzo di maggiori prezzi finali, aumentando quindi l'inflazione.**

Retribuzioni, produttività e inflazione

Da un punto di vista teorico, la crescita delle retribuzioni deve seguire proporzionalmente la crescita della produttività ed essere coerente con il costo della vita. Una crescita reale delle retribuzioni che sia in linea con la produttività del lavoro è considerata una preconditione per la stabilità macroeconomica, perché aiuta a preservare la competitività rispetto ai concorrenti esterni e, allo stesso tempo, a limitare le pressioni inflattive scongiurando la spirale salari-prezzi.

Non a caso, l'importanza dell'abbinamento fra crescita delle retribuzioni nominali e produttività è ai primi punti dell'agenda europea, oltre che italiana. Nel 2011 i leader europei hanno concordato nel "patto per la competitività" o "patto per l'euro" (*Euro-Plus Pact*) che la crescita delle retribuzioni nominali in ogni Stato Membro dovrebbe seguire l'andamento della crescita della produttività del lavoro ai fini di aumentare la competitività nazionale e dell'intera Unione Europea.

In una unione monetaria infatti, venendo a mancare l'arma della svalutazione competitiva (visto che i tassi di cambio sono fissi), la competitività si basa in misura sempre crescente sul costo del lavoro per unità di prodotto (CLUP), definito come crescita delle retribuzioni meno crescita della produttività del lavoro, il quale può evidentemente mantenersi a livelli competitivi solo allineando la crescita delle retribuzioni con quella della produttività del lavoro.

Si legge nel patto europeo per la competitività che «i progressi saranno valutati in funzione dell'evoluzione delle retribuzioni e della produttività e delle esigenze di adeguamento della competitività. Per stabilire se l'evoluzione delle retribuzioni sia in linea con quella della produttività, si monitoreranno in un dato lasso di tempo i costi unitari del lavoro

raffrontandoli con l'evoluzione in altri paesi della zona euro e nei principali partner commerciali con economie simili. [...] Aumenti ingenti e mantenuti nel tempo possono erodere la competitività, soprattutto se associati ad un disavanzo corrente in aumento e a quote di mercato in calo per le esportazioni. Interventi per migliorare la competitività sono necessari in tutti i paesi, ma ci si concentrerà in particolare su quelli confrontati a grandi sfide sotto quest'aspetto».

A questo scopo, prosegue il patto: «particolare attenzione sarà dedicata alle riforme seguenti:

(i) nel rispetto delle tradizioni nazionali di dialogo sociale e relazioni industriali, misure volte ad assicurare un'evoluzione dei costi in linea con la produttività, ad esempio:

- riesaminare gli accordi salariali e laddove necessario, il grado di accentramento del processo negoziale e i meccanismi d'indicizzazione, nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali nella negoziazione dei contratti collettivi;

- assicurare che gli accordi salariali del comparto pubblico corrispondano allo sforzo di competitività del settore privato (tenendo presente l'importanza del segnale dato dalle retribuzioni del settore pubblico).

(ii) misure intese a incrementare la produttività, ad esempio:

- ulteriore apertura dei settori protetti grazie a misure adottate a livello nazionale per eliminare restrizioni ingiustificate ai servizi professionali e al settore del commercio al dettaglio, nell'intento di stimolare la concorrenza e l'efficienza nel pieno rispetto dell'acquis comunitario;

- sforzi specifici per migliorare i sistemi di istruzione e promuovere la ricerca e lo sviluppo, l'innovazione e le infrastrutture;


- misure volte a migliorare il contesto imprenditoriale, in particolare per le PMI, segnatamente eliminando gli oneri amministrativi e migliorando il quadro normativo (ad es. leggi sui fallimenti, codice commerciale) ».

Ebbene, uno dei paesi all'attenzione dell'Europa sotto l'aspetto della produttività e competitività è proprio l'Italia. Secondo l'Euro Plus Monitor del 2011 (un documento che attesta i progressi degli Stati Membri rispetto agli intenti sottoscritti nel patto per la competitività), l'Italia si attesta solo al 14esimo posto nell'indicatore di benessere complessivo, soffrendo di

un tasso di crescita molto basso e di mercati dei servizi eccessivamente regolamentati. Il documento sostiene che la bassa crescita della produttività sia attribuibile al (così è definito nel documento) «tallone di Achille» dell'economia italiana, consistente nella eccessiva regolamentazione. Il Paese è poi solo al 12esimo posto con riguardo all'indicatore di progresso nell'aggiustamento, con la motivazione della necessità di un taglio della spesa e della parallela implementazione di riforme strutturali per la crescita piuttosto che di aumenti delle tasse. L'aggiornamento del monitoraggio al 2012 mostra l'inizio di un processo di aggiustamento per l'Italia, che rispetto al 2011 sale in classifica sia per quanto riguarda l'indice di benessere complessivo che per quanto riguarda il progresso nell'aggiustamento.

L'osservazione diretta di alcuni fatti stilizzati può aiutare a focalizzare la situazione comparata dell'Italia dal punto di vista della competitività.

Figura 2 – Costo del lavoro unitario in Italia e Germania, 2000 al 2008 (tasso di crescita annuale in %)




Fonte: nostre elaborazioni su OECD

Concentrandosi dapprima sul costo del lavoro unitario (indicativo dell'andamento di retribuzioni e produttività e quindi del grado di competitività di un'economia) e confrontandolo con il dato tedesco – da molti citato come esempio virtuoso a causa della moderata crescita salariale e del positivo andamento della produttività – emerge un costo del lavoro unitario notevolmente maggiore in Italia rispetto che in Germania dal 2000 al 2008.

Siccome il costo del lavoro unitario è dato dalla differenza fra crescita delle retribuzioni e crescita della produttività, si tenta di disaggregarne le componenti, esplicitandole nei grafici che seguono, relativi rispettivamente agli anni dal 2000 al 2007 e dal 2008 al 2011.


Figura 3 – Tasso di crescita delle retribuzioni rispetto alla produttività del lavoro, in percentuale, 2000-2007



Nota: i punti sopra alla linea nera corrispondono a quei paesi che hanno avuto una crescita delle retribuzioni maggiore di quella della produttività

Fonte: nostre elaborazioni basate su KLEM (Commissione Europea) OECD

Figura 4 – Tasso di crescita delle retribuzioni rispetto alla produttività del lavoro, in percentuale, 2008-2011 (media)



Nota: i punti sopra alla linea nera corrispondono a quei paesi che hanno avuto una crescita delle retribuzioni maggiore di quella della produttività

Fonte: nostre elaborazioni basate su OECD

Come già spiegato, il costo unitario del lavoro equivale al costo del lavoro diviso per la produttività del lavoro. Quindi la crescita del costo unitario del lavoro equivale, per approssimazione, alla crescita delle retribuzioni (asse y) meno la crescita della produttività del lavoro (asse x). Di conseguenza, nel caso i due fenomeni procedano insieme, la crescita del costo del lavoro unitario è zero e corrisponde, nel grafico, al luogo dei punti rappresentato dalla linea nera. I Paesi che si collocano sotto questa linea hanno avuto nel periodo 2000-2007 un costo del lavoro unitario decrescente, con la produttività che è cresciuta più delle retribuzioni (viceversa, sopra la linea, hanno avuto una crescita positiva dell'indicatore).


La figura 3 conferma ancora una volta come la Germania si differenzi da quasi tutti gli altri paesi europei. Non solo in molti degli anni fra il 2000 e il 2007 la sua produttività è cresciuta di più delle retribuzioni (la Germania è il punto più basso sotto la linea), ma queste ultime sono anche cresciute meno in valore assoluto rispetto agli altri paesi.

Se in Germania la produttività è cresciuta di più delle retribuzioni, in Italia è avvenuto l'opposto, con la produttività immobile allo 0,5% e le retribuzioni aumentate del 3% tra il 2000 e il 2008.

Gli anni della crisi economica (figura 4) hanno comportato il crollo della produttività in quasi tutti i paesi. La produttività del lavoro è diminuita (tassi di crescita negativi) in Italia, Finlandia, Belgio, Grecia, mentre si è attestata a valori positivi anche se vicini allo zero negli altri paesi. I trend positivi nei tassi di produttività di alcuni paesi, come Spagna, Portogallo e Irlanda devono essere interpretati con cautela perché potrebbero essere influenzati dalla caduta occupazionale, di fatto gonfiando l'apporto in termini di produttività. Nella quasi totalità dei paesi, quindi, la crescita delle retribuzioni ha superato quella della produttività.

Come mostrano i grafici che seguono, se non cresce la produttività del lavoro e se non cresce il lavoro stesso (in termini di utilizzazione, qui misurata come numero di ore pro capite: quindi l'occupazione complessiva), non può aumentare nemmeno il tenore di vita e la ricchezza pro capite. Infatti, la crescita del PIL pro capite è determinata dalla somma della crescita della produttività e della crescita nell'utilizzazione dell'input lavoro.

Figura 5 – Pil pro capite, produttività e utilizzazione del lavoro (barra = 2001-07, freccia = 2007-08)




Nota: Il PIL pro capite è basato su dollari statunitensi, a prezzi costanti, convertiti utilizzando il PPA del 2000. La produttività del lavoro è calcolata come PIL per ora lavorata. L'utilizzazione del lavoro è calcolata come il numero di ore lavorate pro capite

Fonte: Elaborazioni su dati OECD

Nel periodo di tempo 2001-2007, a riconferma di quanto visto fino ad ora, l'Italia ha avuto una sostanziale immobilità dal punto di vista della produttività del lavoro (crescita zero nel decennio) e solo un leggero aumento dell'utilizzazione del fattore lavoro (+0,3%), con la conseguenza che l'aumento del PIL pro capite è stato altrettanto misero (pari a +0,3%). Negli anni della crisi, considerando il 2007 e il 2008, le suddette voci sono decresciute in termini percentuali rispettivamente del -1,4% (produttività del lavoro) e -0,5% (utilizzazione del fattore lavoro), con la inevitabile diminuzione del PIL pro capite del -1,9%.

Come la dinamica delle retribuzioni si leghi all'inflazione e alla disoccupazione è evidente dal grafico che segue.

Figura 6 – IPCA, costo del lavoro unitario, crescita del fatturato e disoccupazione (in %)



Fonte: Elaborazione su dati Eurostat


L'inflazione (IPCA) e il costo del lavoro unitario (Clup) hanno seguito un andamento comune nell'ultimo decennio, suggerendo l'aggiustamento dei salari all'inflazione. Dal 2008 lo scostamento appare maggiore a causa della crisi economica e del lento aggiustamento delle retribuzioni. Sempre a causa di questo lento aggiustamento, l'inflazione, dopo essere diminuita fra il 2008 e il 2009, ha iniziato ad aumentare leggermente nonostante l'aumento (continuo) della disoccupazione, in contrasto con la già citata curva di Phillips, che prevedrebbe una correlazione fra l'aumento della disoccupazione e il decremento del saggio dei prezzi.


Prezzi, retribuzioni e potere d'acquisto

L'andamento congiunto del salario nominale e dell'inflazione, assieme alla produttività e alla fiscalità, incide in maniera determinante sull'andamento delle retribuzioni reali.

I seguenti grafici mostrano l'andamento (in termini di tassi di crescita percentuali medi annuali) delle retribuzioni contrattuali nominali di competenza, dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo al netto dei beni energetici importati (così come previsto dall'Accordo del 22 gennaio 2009) e delle retribuzioni contrattuali nominali e reali (corrette per tenere conto dell'inflazione).

Figura 7 – Retribuzioni e prezzi (tasso di crescita percentuale), retribuzioni nominali e reali (euro)





Nota: Le retribuzioni contrattuali reali sono ottenute deflazionando quelle nominali con l'indice dei prezzi al consumo


Fonte: Elaborazione su dati Istat

Come mostrano i grafici, il tasso di crescita delle retribuzioni ha superato quello dei prezzi nel triennio di crisi 2008-2010, mentre nell'ultimo biennio (2011-2012) le retribuzioni sono cresciute meno dei prezzi. La contrattazione collettiva indica infatti le retribuzioni nominali per un determinato (e ampio) periodo di tempo, negoziando al tempo t ignara o non perfettamente a conoscenza di quello che potrà accadere all'economia al tempo $t+1$, producendo quindi un "effetto traslazione" di contrattazione in contrattazione che si riversa sui prezzi, creando questi scostamenti.

Comunque, come mostra il grafico seguente, sia nell'industria che nei servizi privati¹ gli incrementi di retribuzione nominale rispecchiano l'inflazione (indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività).

¹ Corrispondenti nella classificazione Ateco 2007 a: G- Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli, H- Alberghi e ristoranti, I- Servizi di alloggio e ristorazione, Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, J- Trasporto e magazzinaggio, Servizi di informazione e comunicazione, Attività finanziarie, K- Attività finanziarie e assicurative, Attività immobiliari, noleggio e servizi alle imprese, Attività immobiliari, Attività professionali, scientifiche e tecniche, Attività amministrative e di servizi di supporto.

Figura 8 – Retribuzioni contrattuali nominali (a) e scarti dall'inflazione (b)



Nota: gli scarti dall'inflazione indicano la differenza fra la crescita delle retribuzioni e la crescita dell'inflazione

Fonte: Elaborazioni su dati Istat. (a) Indice delle retribuzioni contrattuali per dipendente. (b) Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività

Più nel dettaglio: nel 2011 gli incrementi retributivi nominali hanno dato luogo a una crescita inferiore a quella dei prezzi per circa un punto percentuale nel caso dei servizi privati e di 0,20 punti nel caso dell'industria, provocando la leggera diminuzione delle retribuzioni reali.

Andamento IPCA rispetto agli altri indicatori di prezzo

La tabella seguente permette di confrontare i tassi di crescita dell'indice utilizzato dalla contrattazione (IPCA al netto dei beni energetici importati), rispetto a una serie di indicatori di prezzo alternativi: l'inflazione programmata, l'IPCA, il FOI e il NIC.

L'inflazione programmata è l'obiettivo di inflazione fissato dal Governo nei primi anni Ottanta allo scopo di abbattere le aspettative e ridurre l'inflazione, preso come riferimento nella contrattazione salariale fino all'Accordo di riforma degli assetti contrattuali del 2009, quando è stato sostituito dall'IPCA al netto dei beni energetici importati.

Come visto al paragrafo 3, l'IPCA è l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea, il FOI è l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e il NIC è l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività. Queste ultime due misure vengono poi calcolate con o senza tabacchi.

Tabella 3 – Inflazione programmata, IPCA, IPCA al netto degli energetici, FOI, NIC

	Inflazione programmata	IPCA	IPCA netto energetici importati	FOI	FOI senza tabacchi	NIC	NIC senza tabacchi
2000	2,3	2,6	1,6	2,5	2,6	2,5	2,5
2001	1,7	2,3	2,5	2,8	2,7	2,7	2,8
2002	1,7	2,6	2,7	2,3	2,4	2,5	2,5


2003	1,4	2,8	2,8	2,5	2,5	2,7	2,6
2004	1,7	2,3	2	2,2	2	2,2	2,1
2005	1,6	2,2	1,7	1,9	1,7	1,9	1,8
2006	1,7	2,2	2	2,1	2	2,1	2,1
2007	2	2	2	1,7	1,7	1,8	1,9
2008	1,7	3,5	3,2	3,4	3,2	3,3	3,3
2009	0,7	0,8	1,2	0,7	0,7	0,8	0,7
2010	1,5	1,6	1,1	1,6	1,6	1,5	1,5
2011	2	2,9	2,6	2,8	2,7	2,8	2,8
Media 2000- 2011	1,7	2,3	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2

Fonti: Inflazione programmata: documenti programmatici (R.P.P., RUEF, D.P.E.F, D.E.F. e Nota di aggiornamento al D.E.F.). Tassi effettivi: Istat

Rispetto all'inflazione programmata (il precedente indice utilizzato nella contrattazione collettiva), fra il 2000 e il 2011 l'indice IPCA al netto dei beni energetici importati è cresciuto in media di più (1,7% contro 2,1%), essendo più alto in 10 dei 12 anni considerati. Rispetto agli altri indici di inflazione riportati (IPCA, FOI, NIC), l'IPCA al netto dei beni energetici importati è cresciuto in media un decimo di punto in meno. L'indice attualmente utilizzato dalla contrattazione (IPCA al netto degli energetici importati), quindi, da un punto di vista prettamente statistico, risulta più vicino al costo della vita rispetto al tasso di inflazione programmata.

A riconferma di questo, il grafico seguente mostra l'andamento nel tempo dell'IPCA al netto dei beni energetici importati, dell'inflazione programmata e del FOI.

Figura 9 – IPCA al netto degli energetici, inflazione programmata e costo della vita



Nota: il costo della vita è misurato attraverso l'indice FOI

Fonte: Elaborazione su dati Istat

I numeri indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati "FOI" forniscono la misura delle variazioni nel tempo dei prezzi. Essendo l'indice usato per adeguare periodicamente i valori monetari, come gli affitti, gli assegni dovuti al coniuge separato e il trattamento di fine rapporto, risulta la misura più aderente al concetto tecnico di "costo della vita".

Così come è evidente dal grafico, l'IPCA al netto dei beni energetici importati è sicuramente più rispondente all'andamento del costo della vita, così come descritto dall'indice FOI, rispetto all'inflazione programmata.

Dal 2000 al 2011, l'IPCA al netto degli energetici importati è aumentato del 2,1% in media all'anno, quattro decimi di punto in meno dell'indice IPCA e un decimo di punto in meno dell'indice FOI (con o senza tabacchi). Nei dodici anni in osservazione, l'IPCA al netto degli energetici importati si è collocato sotto il costo della vita (FOI) per otto volte (2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011) e per sette volte (2000, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011) al di sotto della inflazione complessiva (indice IPCA complessivo). L'indice utilizzato dal 2009 per la contrattazione salariale, infatti, non risente della estrema volatilità di prezzo derivante dai prodotti energetici importati, essendo invece una

misura di inflazione più connessa a determinanti domestiche di costo e quindi più adatta in sede di contrattazione salariale.

Questi dati, quindi, confermano la correttezza della scelta operata dalle parti sociali che hanno sottoscritto l'Accordo del 2009 ai fini di una più fedele lettura dell'effettivo aumento del costo della vita rispetto al quale orientare l'aumento delle retribuzioni medie.

È bene integrare quanto riportato nella precedente tabella anche considerando l'ultimo dato prodotto da Istat nell'agosto 2012 (a seguito degli interventi del Governo sulle aliquote IVA) a riguardo dell'IPCA da utilizzare nella contrattazione.

La previsione dell'inflazione misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati applicando un peso calcolato dell'1,35% per depurare la dinamica del prezzo degli energetici per gli anni 2012-2015 è stata la seguente:

Tabella 4 – Previsioni IPCA al netto degli energetici importati (2011-2015)

	2011	2012	2013	2014	2015
IPCA al netto energetici importati	2,6	3,0	2,0	1,8	2,1

Alla tabella è stato aggiunto il dato di inflazione relativo al 2011 poiché anche questo valore rientra nella basi di calcolo dei tavoli negoziali ad oggi aperti per i rinnovi contrattuali.

L'IPCA nei contratti collettivi: indicatori, riferimenti tabellari e calcolo degli scostamenti

Come spesso capita nelle relazioni industriali, la prassi contrattuale non ha sempre seguito quanto concordato sulla carta nel 2009. I rinnovi avvenuti in questi tre anni solitamente non hanno preso a riferimento l'indice matematico puro, ma lo hanno adattato.

L'Accordo del 2009 non definiva, come già osservato, i riferimenti tabellari da considerare per calcolare il recupero dell'inflazione. Tale scelta è stata fatta necessariamente dagli stessi contratti collettivi, che nella grande maggioranza dei casi sono ricorsi, come base di calcolo, ai semplici minimi tabellari, richiamandosi a quelli che erano i riferimenti già utilizzati nei rinnovi precedenti al 2009.

I riferimenti da fissare nell'interpretazione degli incrementi retributivi contrattati nei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro sono, quindi, tre: l'indicatore di inflazione utilizzato, la base di calcolo, le regole per il recupero dell'eventuale scostamento.

Non a caso nell'accordo del 22 gennaio 2009, si legge, oltre che l'indicazione dell'indice IPCA, che «il nuovo indice previsionale sarà applicato ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese», lasciando ai vari settori economici autonomia di determinazione della base di riferimento. Sempre l'accordo del 2009 prevede che il recupero degli eventuali scostamenti inflazione prevista/inflazione realizzata sia effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale.

Se fino a novembre 2012 questi sono stati i riferimenti degli attori coinvolti ai tavoli di rinnovo, i futuri negoziati dovranno necessariamente tenere conto delle *Linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività* in Italia sottoscritte il 21 novembre 2012. Le parti hanno infatti concordato, in quel documento, che l'IPCA (ancorché richiamato indirettamente) diventi uno degli indicatori di riferimento, condizionabile dalle tendenze generali dell'economia, del mercato del lavoro, del raffronto competitivo internazionale e dagli andamenti specifici del settore. L'IPCA pare quindi essere considerato un riferimento di massima e non una soglia minima.

- **CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi** (Confcommercio Imprese per l'Italia, Filcams CGIL, Fisascat CISL e UilTucs UIL)

Nel febbraio 2011 è stato concordato fra le parti un aumento retributivo di riferimento per il triennio 2011/2013 di 86 euro complessivi (IV livello), ovvero il 9,3% in più rispetto alla paga base fino al 31 dicembre 2010, il 5,6% se si considerano anche i tradizionali elementi che determinano la base di calcolo: oltre alla paga base, la contingenza, il terzo elemento (media), il superminimo medio (50 euro) e due scatti di anzianità.

Si tratta di un valore di riferimento complesso, anomalo rispetto a quelli utilizzati per l'adeguamento della retribuzione al costo della vita negli altri settori, con l'eccezione del Turismo, che condivide da sempre questi particolari "ingredienti". Considerato il totale di queste componenti l'aumento contrattato è inferiore all'inflazione realizzata (7,6%).

L'aumento è però perfettamente coerente con il valore dell'IPCA previsto al momento della stesura del contratto (aumento triennale, tasso composto¹: 5,6%; totale nominale²: 5,5%).

¹ Con tasso composto ci si richiama alla più precisa definizione interesse composto, che si calcola aggiungendo gli interessi maturati alla fine di ogni periodo di capitalizzazione al capitale, facendoli così diventare anch'essi fruttiferi per i periodi successivi.

² Con totale nominale ci si riferisce alla semplice somma matematica dei tassi calcolati per gli anni di riferimento.

Somma nominale dei valori IPCA, triennio 2011-2013 (valore noto al momento della contrattazione, comunicazione ISAE del 21 maggio 2010)	5,5%
Tasso composto	5,6%
Inflazione (IPCA) realizzata o corretta	7,6%
Aumento contrattato	5,6%
Aumento contrattato rispetto alla sola paga base	9,3%
Differenza (IPCA realizzata o corretta ³ e aumento contrattato)	-1,7%
Aumento triennale contrattato in euro (IV livello)	86
Valore della differenza in euro	-30,8
Valore della differenza in euro rispetto all'aumento di paga base	+15,6

Il contratto nazionale del terziario non dedica un articolo specifico alla connessione tra salario ed inflazione o alla sua misurazione, né cita l'IPCA.

Allo stesso modo non è regolato anticipatamente l'eventuale recupero della differenza economica tra l'aumento retributivo contrattato e l'inflazione verificata.

L'intesa sottoscritta a febbraio 2011 abroga la previgente indennità di vacanza contrattuale automatica in caso di mancato accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale dopo tre mesi dalla sua scadenza. Se prima le parti prevedevano la corresponsione di un elemento provvisorio pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali, inclusa la ex indennità di contingenza, ora, più semplicemente, le parti individueranno un meccanismo che riconosca una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data del rinnovo del contratto, con decorrenza dalla data di scadenza del contratto precedente e senza riferimenti all'inflazione.

• **CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali** (Abi, Dircredito-FD, FABI, FIBA-Cisl, FISAC Cgil, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA)

³ Con IPCA realizzata si intende quella registrata ex post, non stimata; con IPCA corretta ci si riferisce alle previsioni come da comunicazioni successiva a quella utilizzata all'atto del rinnovo del contratto.

L'accordo tra le parti sottoscritto il 24 ottobre 2011 all'articolo 2 (indice inflattivo e verifica degli scostamenti) prevede che «per la dinamica degli effetti economici del CCNL, le parti adotteranno, tempo per tempo, l'indice previsionale relativo all'andamento dei prezzi al consumo che sarà stato utilizzato dalla maggioranza dei settori che avranno rinnovato il relativo CCNL. Al termine del triennio di valenza contrattuale, le parti stipulanti procederanno alla verifica degli eventuali scostamenti, valutandone la relativa significatività, tra l'inflazione prevista di cui al comma che precede e quella effettivamente osservata nel triennio, tenendo conto dei criteri seguiti per la definizione della dinamica degli effetti economici del CCNL. L'eventuale recupero di detti significativi scostamenti sarà effettuato con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro».

Nell'articolo successivo sono chiarite le basi di calcolo: «le parti, ai fini dell'adeguamento delle retribuzioni all'inflazione, definiranno, tempo per tempo, in base agli specifici andamenti del settore, sia quando espansivi, sia quando caratterizzati da difficoltà produttive e reddituali, ed al raffronto competitivo, la base da prendere a riferimento per la definizione degli incrementi e la misura dell'applicazione dell'indice previsionale alle componenti della retribuzione».

Il CCNL firmato il 19 gennaio 2012 (senza citare l'IPCA) ha previsto per il triennio giugno 2012/giugno 2014 un aumento retributivo tramite corresponsione dell'EDR, Elemento Distinto della Retribuzione, di 170 euro complessivi, ovvero del 6,9% rispetto al minimo tabellare (3° area professionale, IV livello).

L'IPCA prevista per lo stesso periodo - dati prima della comunicazione di maggio 2012, corretta nell'agosto dello stesso anno - è del 5,8% nominale, 5,9% composto.

Somma nominale dei valori IPCA, triennio 2012-2014 (valore noto al momento della contrattazione, comunicazione ISAE del 30 maggio 2011)	5,8%
Tasso composto	5,9%
Inflazione (IPCA) realizzata o corretta da successive comunicazioni	6,8%
Aumento contrattato	6,9%
Differenza (IPCA realizzata o corretta e aumento contrattato)	+0,1%

Aumento triennale contrattato in euro (IV livello)	170
Valore della differenza in euro	+2,5

L'originale soluzione di intervento sul solo EDR è funzionale al rinvio del computo di quanto contrattato nei minimi tabellari. Questo determina, contemporaneamente, un aumento della retribuzione mensile e un mancato aggravio sugli istituti contrattuali nazionali (trattamento di fine rapporto, trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendale, ogni altro trattamento aziendale) di questo stesso aumento.

La tabellizzazione dell'elemento distinto avverrà solo a partire dal 1° luglio 2014. Ciononostante, fino al 31 dicembre 2014 le parti hanno concordato di calcolare il TFR esclusivamente sulle voci tabellari precedenti l'inglobamento dell'attuale EDR.

Le parti hanno anche concordato, infine, di non fare maturare l'anzianità dei lavoratori nel periodo 1 gennaio 2013 – 31 luglio 2014 ai fini degli scatti di anzianità.

In sede di rinnovo anche le associazioni datoriali e sindacali del credito, come successo in altri settori produttivi, hanno proceduto alla revisione dell'articolo del CCNL dedicato allo «apposito elemento della retribuzione» (articolo 7), sostituendo il riferimento all'inflazione programmata con il rimando al «tasso di inflazione previsto applicato alla voce stipendio». Resta il meccanismo automatico di riconoscimento ai lavoratori del 30% dell'inflazione dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto, in caso di mancato accordo di rinnovo.

In sintesi: l'accordo di ottobre 2011 non sceglie esplicitamente l'indice, ma dedica spazio alla definizione delle basi di calcolo, per quanto in termini generali. Il contratto collettivo (cronologicamente successivo) prevede un aumento medio coerente con la previsione dell'IPCA, utilizzato durante la negoziazione. Tale aumento non sarà computato nei minimi tabellari fino a luglio 2014.

- **CCNL per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL** (Federchimica, Farindustria, FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILCEM UIL)

Il contratto dei Chimici rinnovato il 22 settembre 2012 non cita direttamente l'indice IPCA, anche se è questo il valore di partenza nella trattativa.

La base di riferimento sulla quale l'incremento viene calcolato è la somma del minimo tabellare con l'IPO, ovvero l'indennità di posizione organizzativa, tipica del settore chimico.

Per il triennio 2013/2015 (o, più precisamente, dicembre 2012 – settembre 2015) le parti hanno previsto un incremento del trattamento per il livello di riferimento (D1, anche se poi nei calcoli viene spesso utilizzata una misura media tra i livelli D1 e C2) dell'8,2%, 147 euro, comprensivo del recupero dell'inflazione (il 6% dell'incremento).

L'IPCA, nella dimensione conosciuta durante il rinnovo, comporterebbe un aumento nominale 2012/2015, al netto delle frazioni di mese, del 5,6%; 5,7% composto.

Somma nominale dei valori IPCA, triennio dic2012-sett2015 (valore noto al momento della contrattazione, comunicazione Istat dell'1 agosto 2010)	5,6%
Tasso composto	5,7%
Inflazione (IPCA) realizzata o corretta da successive comunicazioni	5,62%
Aumento contrattato	8,2%
Differenza (IPCA realizzata o corretta e aumento contrattato)	+2,62%
Aumento triennale contrattato in euro (livello D1)	147
Valore della differenza in euro	+46,5

Il contratto prevede l'erogazione di 10 euro a partire da dicembre 2012 (la prima tranche di aumento) per lo «scostamento» nel triennio 2010/2012. La terminologia si rifà all'articolo 69 del CCNL: «entro i primi 6 mesi del terzo anno di vigenza del contratto collettivo nazionale le parti si incontreranno sugli eventuali scostamenti significativi fra il tasso di inflazione previsto e quello effettivo registrati dagli Organismi competenti. Il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro il triennio di vigenza del contratto nazionale di lavoro, mediante la variazione dei minimi contrattuali». Non sono previsti dal contratto, quindi, meccanismi automatici di recupero dell'inflazione, seppure risulti regolata la materia: si tratta di uno stanziamento economico concertato ed erogato alla decorrenza del nuovo contratto.

• **CCNL per l'industria metalmeccanica e per l'installazione d'impianti** (FEDERMECCANICA, ASSISTAL, FIM CISL, UIM UIL)

Sindacati (eccetto la FIOM Cgil) e associazioni datoriali del settore hanno contrattato, lo scorso 5 dicembre 2012, un aumento, prendendo a riferimento il 5 livello, di 130 euro in tre anni (2013/2015), ovvero +7,9% calcolato sui minimi tabellari in vigore fino al 31 dicembre 2012 (invero per contrattare l'aumento le parti prendono a riferimento l'insieme ove vi è il principale addensamento di personale, che è tra il quinto e sesto livello, e poi lo applicano sul livello di riferimento, appunto il quinto). Anche in questo caso, pur senza scriverlo, il riferimento è piuttosto simile all'incremento calcolato con l'indice IPCA al netto dei beni energetici importati (+5,9% nominale; +6,02% composto).

Somma nominale dei valori IPCA, triennio 2013-2015 (valore noto al momento della contrattazione, comunicazione Istat dell'1 agosto 2010)	5,9%
Tasso composto	6,02%
Inflazione (IPCA) realizzata o corretta da successive comunicazioni	5,9%
Aumento contrattato	7,9%
Differenza (IPCA realizzata o corretta e aumento contrattato)	+2%
Aumento triennale contrattato in euro (livello D1)	130
Valore della differenza in euro	+32,7

Per leggere più correttamente questi dati bisogna considerare che nelle trattative per il rinnovo del contratto con decorrenza primo gennaio 2008 le parti concordarono che per determinare gli incrementi retributivi del rinnovo della parte economica relativa al secondo biennio (1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2011) sarebbe stato adottato un «valore punto» pari a 18,82 euro. Il valore corrisponde a quanto deve essere corrisposto in sede di rinnovo per ogni punto percentuale di inflazione, al livello più basso di inquadramento. Questo valore comprendeva sia i superminimi che gli incrementi medi concessi nella contrattazione di secondo livello. In sede di rinnovo dell'ultimo contratto, le parti hanno politicamente scelto di non parlare né di valore punto (superato dall'accordo del 2009 con il riferimento all'IPCA), né direttamente dell'indice IPCA stesso. Ad ogni modo la cifra concertata tiene conto di entrambi, quindi del recupero dell'inflazione calcolata secondo l'IPCA, sia di quanto concordato nei contratti precedenti. Il valore punto preso a riferimento è

stato di 19,92 euro, ovvero quanto definito nel contratto del 2008 rivalutato in base all'aumento contrattuale definito nel rinnovo del 2009. Il valore di inflazione da prendersi a riferimento secondo i sindacati doveva essere il 6,5%, ovvero la stima nominale IPCA comunicata dall'Istat a maggio 2012 per il triennio 2013/2015, prima della correzione di agosto. I rappresentanti delle imprese hanno invece indicato (e ottenuto) come riferimento da adottare, non la somma nominale degli indici IPCA dei vari anni, ma quella composta (6,02%, secondo i dati di agosto), alla quale aggiungere lo scostamento del 2012. Per questo in sede di trattativa, è stato richiesto dai rappresentanti dei lavoratori, un ulteriore punto come recupero dello scarto tra inflazione attesa e calcolata nella vigenza del precedente contratto. Questo perché, come è scritto nello stesso accordo di rinnovo, gli incrementi retributivi previsti nel nuovo contratto sono, semplicemente, «comprensivi del recupero dello scostamento tra inflazione prevista e quella consuntivata relativamente agli anni 2010-2011-2012 senza ulteriori verifiche o conguagli». Non è quindi identificata una quota specifica destinata al recupero della perdita di potere d'acquisto. Componente che comunque è presente nella somma degli aumenti. A questo fine non è stato aggiunto un punto intero, ma, stando ai calcoli sull'aumento definitivo, circa la metà. Il risultato è pressappoco il valore dell'indice IPCA comunicato a maggio 2012 da Istat.

Da ultimo, si consideri che il contratto prevede ancora che alla fine del primo biennio, disponendo dei dati a consuntivo, le parti valutino la necessità di recuperare già in corso di contratto gli eventuali scostamenti dell'inflazione. Così fosse il recupero deve attuarsi entro settembre del terzo anno. Se non vi sono scostamenti significativi l'eventuale recupero è rimandato al contratto successivo (come è avvenuto nell'ultimo rinnovo).

- **CCNL per i dipendenti da aziende del Turismo** (Federalberghi, Fipe, Faita, Fiavet, Federreti, Filcams CGIL, Fisascat CISL e UilTucs UIL)

Il CCNL del turismo (rinnovato il 20 febbraio 2010, con decorrenza da gennaio 2010 ad aprile 2013) calcola gli incrementi retributivi derivanti dagli accordi di rinnovo sulla «paga base nazionale conglobata mensile» come definita dall'articolo 144 del CCNL Turismo 19 luglio 2003,

modificato dall'accordo di rinnovo del 27 luglio 2007. La paga base nazionale conglobata è comprensiva, dal 2007, oltre che del minimo tabellare, dell'indennità di contingenza maturata fino al 31 gennaio 1977, di due scatti di anzianità e della media del valore degli accordi territoriali pari a 51,65 euro (cifra concordata nel protocollo di rinnovo al contratto del 2007 e confermata in quello del 2010). Si tratta, invero, di componenti della paga fisse oramai da molti anni, ma tra le parti non vi è mai stata intesa perché diventassero, in modo certamente più trasparente, parte di un unico minimo tabellare. È una situazione simile a quella che si legge nel contratto del terziario. Non a caso sono in buona parte gli stessi gli attori che siedono ai tavoli di rinnovo dei due contratti.

Nell'accordo di febbraio 2010, le parti hanno concordato un aumento complessivo relativo al triennio 2010/2012 pari, per i lavoratori inquadrati al IV livello, a 95 euro, più un'ulteriore quota da corrispondere nel mese di aprile 2013 (a fine vigenza del contratto, quindi), pari a 20 euro, per un totale di 115 euro. L'aumento è corrisposto in sette tranches (la prima è stata a gennaio 2010). Il periodo coperto è di 40 mesi.

La base di calcolo per gli aumenti è stata la paga nazionale conglobata mensile come definita. Su questa base è facile calcolare un aumento totale del 9%, decisamente superiore all'incremento IPCA comunicato al momento del rinnovo al netto dei mesi aggiuntivi e pari a 6,69%. La distanza tra i valori è determinata da quanto riconosciuto ai lavoratori a fronte degli incrementi di efficienza organizzativa introdotti col rinnovo. Invero la percentuale del 2013 non era stimabile coi dati comunicati dall'ISAE il 30 maggio 2009, ma solo a partire dall'anno successivo. Per questo alla previsione inflattiva utilizzata in sede di rinnovo (IPCA, tasso composto, valore 6,02%) è stato aggiunto 0,67% come quota di recupero dell'inflazione per il periodo gennaio/aprile 2013. Sovrastimando la stessa poiché la comunicazione successiva dell'ISAE la avrebbe calcolata in 0,42%.

Questa somma determina comunque un valore decisamente inferiore di quello poi sottoscritto (il 9% appunto).

Somma nominale dei valori IPCA, triennio 2010-aprile 2013 (valore noto al momento della contrattazione, comunicazione ISAE del 30 maggio 2009)	6,3%
Tasso composto	6,4%

Valore effettivamente utilizzato nella contrattazione	6,69%
Inflazione (IPCA) realizzata o corretta da successive comunicazioni	7,2%
Aumento contrattato	9%
Aumento contrattato rispetto al solo minimo tabellare	16,7%
Differenza (IPCA realizzata o corretta e aumento contrattato)	+1,8%
Aumento triennale complessivo contrattato in euro (IV livello)	115
Valore della differenza in euro	+26,9
Valore della differenza in euro rispetto all'aumento del solo minimo tabellare	+65,3

All'articolo 191 dello stesso contratto è sancito che entro la vigenza dell'accordo si procederà alla verifica dell'inflazione che è stata considerata ai fini del rinnovo contrattuale (6,02% + 0,67%) e quella effettiva registrata nel periodo 1 gennaio 2010 – 30 aprile 2013, calcolata con le medesime modalità.

Le trattative per il rinnovo del contratto, ormai prossimo, sono già iniziate e i sindacati hanno presentato alle associazioni datoriali le proprie piattaforme. La Filcams CGIL «nella necessità di garantire il recupero del potere di acquisto dei salari e nella convinzione che un adeguato aumento debba essere previsto per consentire una ripresa della propensione al consumo delle lavoratrici e dei lavoratori del settore», ha chiesto per il IV livello un aumento di 130 euro nel triennio, pari al 13% in più di quanto ottenuto nel 2010 e circa il 13,8% del riferimento contrattuale.

Fisascat CISL e UilTucs UIL hanno invece portato al tavolo una proposta di aumento pari al 7% in più della retribuzione di riferimento.

- **CCNL per l'Industria Alimentare** (AIDEPI, AIRI, AIIPA, ANCIT, ASSITOL, ASSOBIIBE, ASSOBIRRA, ASSODISTIL, ASSOLATTE, FEDERVINI, ITALMOPA, MINERACQUA, UNIONZUCCHERO, FEDERALIMETARE, FAI CISL, FLAI CGIL, UILA UIL)

Il Contratto collettivo dell'industria alimentare è stato sottoscritto, con non poche tensioni, il 27 ottobre 2012 e ha una durata di tre anni e due mesi.

L'aumento derivante dall'accordo è pari a 126 euro mensili al parametro medio 137 (tra il livello 3 e il livello 3A) ed è distribuito su 4 esercizi

finanziari, attraverso l'erogazione di 4 tranches di incrementi. Si tratta di un aumento del 10,8% rispetto ai minimi tabellari in vigore dall'1 giugno 2012, a fronte di un incremento stimato dell'IPCA, per lo stesso periodo, di circa il 6,2% (5,9% per il triennio 2013/2015, al quale aggiungere due mesi del 2012). Il tasso composto è del 6,3%.

Somma nominale dei valori IPCA, triennio 2013-2015 (valore noto al momento della contrattazione, comunicazione Istat dell'1 agosto 2010)	5,9%
Tasso composto	6,02%
Valore di riferimento nominale per il periodo di contrattazione	6,2%
Inflazione (IPCA) realizzata o corretta da successive comunicazioni (38 mesi)	6,2%
Aumento contrattato	10,8%
Differenza (IPCA realizzata o corretta e aumento contrattato)	+4,6%
Aumento triennale contrattato in euro (parametro 137)	126
Valore della differenza in euro	+53,5
Aumento derivante dalla sola applicazione del valore punto già concordato (euro)	118
Valore della differenza tra applicazione del valore punto e concordato nel rinnovo (euro)	+8

Non a caso le quattro sigle datoriali che, in prima battuta, non hanno firmato, tra le varie mancanze denunciate, hanno contestato proprio la distanza tra l'aumento concordato e quello derivante dall'applicazione matematica dell'indice IPCA (meno di 100 euro). Ad oggi, comunque, il contratto è stato sottoscritto anche da queste associazioni, per quanto alcune di esse abbiano iniziato un percorso di fuoriuscita da Federalimentare.

Il valore punto fissato nel precedente contratto era di 19,12 euro, per un totale teorico, considerato l'indice IPCA, di 118 euro. La differenza rispetto all'aumento (sottoscritto nel contratto definitivo superiore di 8 euro) può essere giustificata dal recupero dell'inflazione. Meccanismo, quello del recupero inflattivo, che dal CCNL del 2003 non è più regolato automaticamente (in quel contratto si prevedeva che l'inflazione effettiva intervenuta nel precedente biennio sarebbe stata comparata «non con l'inflazione programmata nel periodo corrispondente al precedente rinnovo, ma con un tasso complessivo del 4,05%»).

In calce all'ultimo rinnovo, come usuale per questo contratto che adotta la tecnica del valore punto, le parti hanno concordato, con riferimento al triennio dicembre 2015/novembre 2018, che per ogni punto percentuale di incremento retributivo concordato in sede di rinnovo sarà erogato un importo, determinato sul valore parametrico 137, pari ad euro 20,38, da raggugliare in ragione di eventuali frazioni di punto.

• **CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa** (ANCC Coop, Confcooperative, Agci, Filcams CGIL, Fisascat CISL e UilTucs UIL)

Il 22 dicembre 2011, dopo diciotto mesi di trattativa, le parti, rinnovando il contratto, hanno concordato un aumento di 86 euro per il IV livello (rispetto alla paga base nazionale conglobata), pari ad un incremento del 9,3% rispetto al previgente minimo, a fronte di una stima IPCA del 5,8% (realizzata e nuovamente stimata: 6,8%).

Considerato il ritardo nel rinnovo, le parti hanno inoltre previsto un «conguaglio retributivo» omnicomprensivo a copertura del periodo 1.1.2011/30.11.2011 pari a 182 euro per il IV livello.

Somma nominale dei valori IPCA, triennio 2012-2014 (valore noto al momento della contrattazione, comunicazione Istat del 30 maggio 2011)	5,8%
Tasso composto	5,9%
Inflazione (IPCA) realizzata o corretta da successive comunicazioni	6,8%
Aumento contrattato	9,3%
Differenza (IPCA realizzata o corretta e aumento contrattato)	+2,5%
Aumento triennale contrattato in euro (IV livello)	86
Valore della differenza in euro	+23

Il riferimento per i calcoli economici del contratto è da ricercarsi nella «paga base nazionale conglobata» (art. 170 del CCNL), comprensiva dell'indennità di caro pane prevista dalla legge, dei punti di indennità di contingenza scattati fino al 31 gennaio 1977, degli elementi autonomi di cui all'accordo interconfederale del 1975 e da tutti gli aumenti contrattuali a quel titolo. Per calcolare la «retribuzione normale» sono da aggiungersi a questa "base" l'indennità di contingenza derivante dalla legge 38/1982 e dall'accordo del 31 luglio 1992 (in pratica la scala mobile), i terzi elementi nazionali o provinciali dove esistenti, gli

eventuali scatti di anzianità per aventi diritto e altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.

Il contratto collettivo non prevede un meccanismo automatico di recupero dell'inflazione eventualmente sottostimata.

Considerazioni conclusive: l'utilizzo dell'indice IPCA nella contrattazione collettiva

Tabella 6 – Trattamento dell'inflazione e degli incrementi retributivi nei principali contratti collettivi

	Aumento % ultimo rinnovo	Indice IPCA al momento del rinnovo	Indice IPCA del periodo di vigenza del contratto	Utilizzo dell'indice IPCA come riferimento	Retribuzione di riferimento	Regole per recupero inflazione nel CCNL e modalità	Valore punto
Terziario	5,6%*	5,5%	7,6%	Sì	Paga base+ contingenza +terzo elemento +superminimo+ 2 scatti di anzianità	No, concertato	No
Credito	6,9%	5,8%	6,8%	Sì	EDR (minimo tabellare)	Sì, concertato	No
Chimica	8,2%	5,6%	5,62%	Sì	Minimo tabellare+IPO	Sì, concertato	No
Metalmecchanico	7,9%	5,9%	5,9%	Sì	Minimo tabellare	Sì, concertato	Sì
Turismo	9%	6,3%	7,2%	Sì	Paga base nazionale conglobata mensile	Sì, automatico dopo verifica	No
Industria Alimentare	10,8%	5,9%	6,2%	No	Minimo tabellare	No, concertato	Sì
Coop. distribuzioni	9,3%	5,8%	6,8%	No	Paga base nazionale conglobata	No, concertato	No

* il riferimento non è alla paga base, ma alla complessa base di calcolo descritta a pag.

32

Fonte: nostre elaborazioni

Si noti come il diverso calcolo della retribuzione di riferimento incida sulla percentuale di aumento salariale. Lo stesso aumento in termini assoluti concordato per il terziario e per le cooperative di distribuzione differisce, invece, per quanto concerne l'incremento percentuale rispetto alla media salariale previgente (sarebbe invece di simile dimensione qualora si considerasse solo la paga base del terziario).

Nessuno dei principali contratti di lavoro cita esplicitamente l'indice IPCA al netto dei beni energetici importati o prevede automatici calcoli/monitoraggi/verifiche periodiche basati su questo indicatore. È però indubbio che questo indice sia diventato il valore di riferimento per l'avvio delle trattative e la misura dell'eventuale scostamento tra quanto contrattato e l'effettivo incremento dell'inflazione ex post.

Spesso la censura del suo nome deriva dalla scelta politica delle parti di non provocare la CGIL, che non ha mai firmato l'accordo del 2009, l'atto che ha introdotto l'IPCA nelle relazioni industriali.

È certamente vero che all'atto della negoziazione del contratto, le parti al tavolo preferiscono contrattare politicamente la misura dell'aumento salariale, senza obbligarsi al rispetto di un indice matematico calcolato da terzi. Questo avviene anche nel caso del recupero dello scarto di inflazione, allorquando verificato. Solitamente le parti si accordano sull'individuazione di un *una tantum* onnicomprensivo che risarcisce i lavoratori del potere di acquisto perduto durante la vigenza del contratto.

La prassi affermatasi in questi anni differisce da quanto si è recentemente letto nelle *Linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia*, che paiono individuare nell'IPCA una possibile soglia massima da adattare ai diversi andamenti economici dei vari comparti. Pare, anzi, vero il contrario, verificato che tutti i contratti sono stati sottoscritti su valori superiori all'indicatore: l'IPCA è diventato un valore di partenza e gli aumenti concordati sono solitamente superiori.

Particolarmente funzionale a questo processo (aumento superiore all'inflazione) è l'adozione della tecnica del valore punto, che essendo concordato *ex ante* (addirittura tre anni prima dell'adozione) è fortemente scollegato dall'andamento dell'inflazione e, laddove utilizzato, permette sempre, moltiplicato per l'indice di inflazione preso a riferimento, aumenti tabellari di proporzione maggiore.

Da ultimo, si nota un'ampia libertà delle parti sociali anche nell'interpretazione dell'accordo del 2009, tanto sulla scelta dell'indice di inflazione di riferimento, quanto sugli automatismi di recupero dell'inflazione.

Glossario

CLUP (Costo del lavoro per unità di prodotto): misura il costo medio del lavoro per unità di prodotto ed è calcolato come il rapporto fra il costo del lavoro totale e la produzione reale, e per approssimazione, la sua crescita è la differenza fra crescita delle retribuzioni e crescita della produttività. In termini generali, il Clup descrive quanto una economia riceve a fronte dei salari che paga, e ha un legame diretto con la produttività e il costo del lavoro utilizzato. Il Clup non dovrebbe essere interpretato come una misura esauriente di competitività, ma come un riflesso della competitività di costo del lavoro, che per quanto importante, deve essere considerata in relazione ai cambiamenti nel costo del capitale.

Costo del lavoro: il costo del lavoro è definito come le spese totali sostenute dal datore di lavoro per i lavoratori assunti, includendo: il costo diretto legato alla retribuzione, bonus e pagamenti extra non regolari, pagamenti per i giorni non lavorati, pagamenti di anzianità, altri benefit. Include anche i costi indiretti come i contributi previdenziali e assicurativi, le tasse e le altre spese (per formazione e altre spese).

EDR: elemento distinto della retribuzione, riferimento tabellare salariale utilizzato nel contratto collettivo nazionale per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.

Elasticità: l'elasticità misura la sensibilità di una variabile a variazioni di un'altra variabile, espresso come il rapporto tra la variazione percentuale di una quantità e la variazione percentuale dell'altra quantità. Quanto più

elevato è il valore assoluto dell'elasticità, tanto più reattiva è la variazione di una variabile rispetto all'altra.

FOI: si riferisce ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente (extragricolo). È l'indice usato per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio gli affitti o gli assegni dovuti al coniuge separato.

IPCA: L'IPCA è l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea (in inglese: HICP - *Harmonized Indices of Consumer Prices*) ed è l'indice dei prezzi comparabile a livello europeo prodotto da ogni Stato Membro secondo la Regolamentazione del Consiglio 2494/95.

IPCA depurato della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati: è l'indice dei prezzi scelto per la contrattazione salariale a partire dal 2009. Siffatto indice non esiste nelle statistiche ufficiali Istat sul paniere dei prezzi al consumo ed è calcolato dall'Istat utilizzando una procedura che si basa su stime e approssimazioni statistiche circa il peso da applicare alle variazioni dei prezzi degli energetici importati e il prezzo stesso dei prodotti energetici (basato su le quotazioni del petrolio, ottenute da una media tra le varietà Wti e Brent, assumendo che i prezzi degli altri prodotti energetici seguano proporzionalmente l'evoluzione di prezzo del greggio). Con riguardo ai pesi, la metodologia consiste in una stima econometrica dell'elasticità di risposta dei prezzi al consumo dei prodotti energetici alle variazioni del greggio. Successivamente si moltiplica l'elasticità stimata per il peso che gli energetici hanno nell'indice generale IPCA dei prezzi al consumo. Quello che si ottiene è quindi il peso da utilizzarsi per depurare l'inflazione al consumo dalle variazioni delle quotazioni degli energetici importati.

Inflazione programmata: L'inflazione programmata rappresenta l'obiettivo di inflazione fissato dal Governo nei primi anni Ottanta allo scopo di abbattere le aspettative e ridurre l'inflazione, preso come riferimento nella contrattazione salariale fino all'Accordo di riforma degli assetti contrattuali del 2009, quando è stato sostituito dall'IPCA al netto dei beni energetici importati.

Interesse composto: è l'interesse che si aggiunge al capitale, diventando anch'esso produttivo di interesse. Nei rinnovi contrattuali, le parti sociali usano più frequentemente questo indice, applicando le stime annuali dell'IPCA ai minimi tabellari già incrementati degli aumenti retributivi precedentemente computati.

IPO: indennità di posizione organizzativa. Componente della retribuzione tipica del settore chimico.

NIC: misura l'inflazione a livello dell'intero sistema economico; in altre parole considera l'Italia come se fosse un'unica grande famiglia di consumatori, all'interno della quale le abitudini di spesa sono ovviamente molto differenziate. Per gli organi di governo il NIC rappresenta il parametro di riferimento per la realizzazione delle politiche economiche.

Output Gap: differenza fra la produzione reale (come il PIL) di un'economia e la produzione potenziale che la stessa economia potrebbe raggiungere nel caso di massima utilizzazione ed efficienza delle risorse. Un output gap negativo, in cui la produzione effettiva sia minore di quella potenziale, indica che le risorse non sono allocate efficientemente; uno positivo indica che il PIL è maggiore di quanto possa essere supportato dalle esistenti risorse di lavoro e capitale, ed è, in questo senso, una determinante inflattiva.

Produttività del lavoro: la produttività è comunemente definita come il rapporto fra una misura di produzione (output) e una misura di input. Nel caso della misura (parziale) di produttività del lavoro, questa è definita quindi come produzione (output, come per esempio PIL, valore aggiunto, fatturato ecc.) diviso per la quantità di lavoro utilizzato (input lavoro). Per motivi di comparabilità, è preferibile utilizzare come misura di input lavoro il numero di ore lavorate e non il numero di occupati.

Rigidità nominale: in generale si intende la situazione in cui una variabile è resistente al cambiamento. Le retribuzioni nominali sono una di quelle variabili soggette a tale rigidità: le forze del mercato potrebbero ridurre il valore reale del lavoro in un settore o in un'azienda, ma le retribuzioni tendono a rimanere al precedente livello nel breve periodo. Questo può essere dovuto a fattori istituzionali come la regolamentazione dei prezzi,

obbligazioni contrattuali e la contrattazione collettiva. La rigidità può avvenire in una sola direzione, per esempio sempre nel caso della contrattazione salariale, questa è tipicamente rigida verso il basso (*sticky downward*), ovvero in fase di contrattazione le parti sono riluttanti a negoziare retribuzioni al ribasso, anche in presenza delle condizioni economiche necessarie.

Retribuzione contrattuale: l'indice mensile delle retribuzioni contrattuali è riferito ad una misura mensilizzata della retribuzione contrattuale (sia per dipendente che oraria), costruita tenendo conto, in ciascun mese, del valore annuo della retribuzione contrattuale vigente e dividendo tale valore per 12. L'indice è computato in rapporto alle retribuzioni contrattuali del periodo base delle singole categorie contrattuali previste dai contratti collettivi di lavoro oggetto di indagine. Gli indici elementari così ottenuti vengono poi aggregati con un insieme di pesi fissi, relativi alla distribuzione dei dipendenti nelle categorie contrattuali corrispondenti nel periodo base. L'indice fornisce, pertanto, una misura di prezzo della dinamica retributiva contrattuale, che non risulta influenzata dalle modifiche nella composizione dell'occupazione per settore, categoria, qualifica, anzianità.

Retribuzioni nominali: Per salario nominale (o monetario) si intende la quantità di moneta che viene data al lavoratore dipendente, periodicamente, in cambio della sua prestazione.

Retribuzione reale: Per salario reale si intende, invece, il potere d'acquisto del salario nominale, cioè la quantità di beni e servizi che il lavoratore può ottenere con esso. Di conseguenza, il salario reale è pari al salario nominale diviso per un indice dei prezzi.

Valore punto: Indicatore economico, espresso in euro, concordato dalle parti in sede di rinnovo del contratto per il trattamento dell'inflazione del contratto da rinnovare successivamente. Il valore punto si moltiplica per ogni punto di inflazione (o frazione di esso) al fine di determinare l'aumento tabellare.

Bibliografia essenziale

Banca Centrale Europea, *The development of prices and costs during the 2008-09 recession*, Monthly Bulletin, aprile 2012, Frankfurt

Banca d'Italia, *Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita*, dicembre 2012, Roma

Bank for International Settlements, *Monetary policy and the measurement of inflation: prices, wages and expectations*, BIS Papers No 49, December 2009

Centro Studi Confindustria, *Le sfide della politica economica*, settembre 2012, Roma

H. Schmieding, P. Hofheinz, J. Quitzau, A. Rossen and C. Schulz, *The 2011 Euro Plus Monitor: Progress Amid the Turmoil*, The Lisbon Council Policy Brief, Vol. V., No. 4, 2011

H. Schmieding, P. Hofheinz, C. Schulz, Ann Mettler, *The 2012 Euro Plus Monitor: The Rocky Road to Balanced Growth*, The Lisbon Council, Policy Brief Vol. VI, No. 4, 2012

Istat, *Rapporto annuale 2012. La situazione del Paese*, maggio 2012, Roma

Istat, *Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali*, settembre 2012, Roma

Istat, *Prezzi al consumo*, dicembre 2012, Roma

Istat, *Inflazione (indice IPCA) al netto dei prodotti energetici importati. Modalità operative di costruzione e procedure di previsione dell'indicatore*, 29 maggio 2009, Roma

L. Tronti, *Produttività del lavoro e crescita: il ruolo della distribuzione del reddito e del sistema contrattuale*, *Rivista Italiana degli Economisti*, Il Mulino, 2008, Bologna

N. Acocella, R. Leoni, *La riforma della contrattazione: redistribuzione perversa o produzione di reddito?*, *Rivista italiana degli economisti*, n. 2, pagg. 237-274, Il Mulino, 2010, Bologna

APPENDICE

1.
Accordo 23 luglio 1993
Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione,
sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro
e sul sostegno al sistema produttivo

1. Politica dei redditi e dell'occupazione

La politica dei redditi è uno strumento indispensabile della politica economica, finalizzato a conseguire una crescente equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento dell'inflazione e dei redditi nominali, per favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale mediante l'allargamento della base produttiva e una maggiore competitività del sistema delle imprese. In particolare il Governo, d'intesa con le parti sociali, opererà con politiche di bilancio tese:

- a) all'ottenimento di un tasso di inflazione allineato alla media dei Paesi comunitari economicamente più virtuosi;
- b) alla riduzione del debito e del deficit dello Stato ed alla stabilità valutaria.

L'attuale fase d'inserimento nell'Unione Europea sottolinea la centralità degli obiettivi indicati e la necessità di pervenire all'ampliamento delle opportunità di lavoro attraverso il rafforzamento dell'efficienza e della competitività delle imprese, con particolare riferimento ai settori non esposti alla concorrenza internazionale, e della Pubblica amministrazione. Una politica dei redditi così definita, unitamente all'azione di riduzione dell'inflazione, consente di mantenere l'obiettivo della difesa del potere d'acquisto delle retribuzioni e dei trattamenti pensionistici.

Le parti ritengono che azioni coerenti di politica di bilancio e di politica dei redditi, quali quelle sopraindicate, concorreranno ad allineare il costo del denaro in Italia con quello del resto d'Europa.

Il Governo dichiara di voler collocare le sessioni di confronto con le parti sociali sulla politica dei redditi in tempi coerenti con i processi decisionali in materia di politica economica, in modo da tener conto dell'esito del confronto nell'esercizio dei propri poteri e delle proprie responsabilità.

Sessione di maggio-giugno

Saranno indicati, prima della presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, gli obiettivi della politica di bilancio per il successivo triennio. La sessione punterà a definire, previa una fase istruttoria che selezioni e qualifichi gli elementi di informazione necessari comunicandoli

preventivamente alle parti, con riferimento anche alla dinamica della spesa pubblica, obiettivi comuni sui tassi d'inflazione programmati, sulla crescita del PIL e sull'occupazione.

Sessione di settembre

Nell'ambito degli aspetti attuativi della politica di bilancio, da trasporre nella legge finanziaria, saranno definite le misure applicative degli strumenti di attuazione della politica dei redditi, individuando le coerenze dei comportamenti delle parti nell'ambito dell'autonomo esercizio delle rispettive responsabilità.

Impegni delle parti

A partire dagli obiettivi comuni sui tassi di inflazione programmati, il Governo e le parti sociali individueranno i comportamenti da assumere per conseguire i risultati previsti.

I titolari d'impresa, tra cui lo Stato e i soggetti pubblici gestori di imprese, perseguiranno indirizzi di efficienza, innovazione e sviluppo delle proprie attività che, nelle compatibilità di mercato, siano tali da poter contenere i prezzi entro livelli necessari alla politica dei redditi.

Il Governo come datore di lavoro terrà un coerente comportamento anche nella contrattazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti e nelle dinamiche salariali non soggette alla contrattazione. Le parti perseguiranno comportamenti, politiche contrattuali e politiche salariali coerenti con gli obiettivi di inflazione programmata. Nell'ambito delle suddette sessioni il Governo definirà i modi ed i tempi di attivazione di interventi tempestivi di correzione di comportamenti difformi dalla politica dei redditi. Il Governo opererà in primo luogo nell'ambito della politica della concorrenza attivando tutte le misure necessarie ad una maggiore apertura al mercato.

Il Governo dovrà altresì disporre di strumenti fiscali e parafiscali, con particolare riferimento agli oneri componenti il costo del lavoro, atti a dissuadere comportamenti difformi. Si ribadisce l'opportunità di creare idonei strumenti per l'accertamento delle reali dinamiche dell'intero processo di formazione dei prezzi. È perciò necessaria la costituzione di uno specifico Osservatorio dei prezzi, che verifichi le dinamiche sulla base di appositi studi economici di settore.

Rapporto annuale sull'occupazione

Nella sessione di maggio il Governo predisporrà un rapporto annuale sull'occupazione, corredato di dati aggiornati per settori ed aree geografiche, nel quale saranno identificati gli effetti sull'occupazione del complesso delle politiche di bilancio, dei redditi e monetarie, nonché dei comportamenti dei soggetti privati.

Sulla base di tali dati, il Governo sottoporrà alle parti le misure, rientranti nelle sue responsabilità, capaci di consolidare o allargare la base occupazionale. Tra esse, con particolare riguardo alle aree di crisi occupazionale e con specifica attenzione alla necessità di accrescere l'occupazione femminile così come previsto dalla legge n.125/1991:

a) la programmazione e, quando necessaria, l'accelerazione degli investimenti pubblici, anche di concerto con le amministrazioni regionali;

b) la programmazione coordinata del Fondo per l'occupazione e degli altri Fondi aventi rilievo per l'occupazione, compresa la definizione e finalizzazione delle risorse destinate all'attivazione di nuove iniziative produttive economicamente valide;

c) la definizione di programmi di interesse collettivo, predisposti dallo Stato d'intesa con le Regioni, nei quali avvalersi di giovani disoccupati di lunga durata e di lavoratori in C.i.g.s. o in mobilità, affidando la realizzazione di tali programmi a soggetti qualificati e verificandone costantemente l'efficacia e gli effetti occupazionali attraverso gli organi preposti;

d) la programmazione del Fondo per la formazione professionale e dell'utilizzo dei fondi comunitari, d'intesa con le Regioni.

2. Assetti contrattuali

1. Gli assetti contrattuali prevedono:

- un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria
- un secondo livello di contrattazione, aziendale o alternativamente territoriale, laddove previsto, secondo l'attuale prassi nell'ambito di specifici settori.

2. Il CCNL ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per la materia retributiva.

La dinamica degli effetti economici del contratto sarà coerente con i tassi di inflazione programmata assunti come obiettivo comune.

Per la definizione di detta dinamica sarà tenuto conto delle politiche concordate nelle sessioni di politica dei redditi e dell'occupazione, dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere d'acquisto delle retribuzioni, delle tendenze generali dell'economia e del mercato del lavoro, del raffronto competitivo e degli andamenti specifici del settore. In sede di rinnovo biennale dei minimi contrattuali, ulteriori punti di riferimento del negoziato saranno costituiti dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, da valutare anche alla luce delle eventuali variazioni delle ragioni di scambio del Paese, nonché dall'andamento delle retribuzioni.

3. La contrattazione aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi

rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le erogazioni del livello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.

Le parti prendono atto che, in ragione della funzione specifica ed innovativa degli istituti della contrattazione aziendale e dei vantaggi che da essi possono derivare all'intero sistema produttivo attraverso il miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione, ne saranno definiti le caratteristiche ed il regime contributivo-previdenziale mediante un apposito provvedimento legislativo promosso dal Governo, tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica e della salvaguardia della prestazione previdenziale dei lavoratori.

La contrattazione aziendale o territoriale è prevista secondo le modalità e negli ambiti di applicazione che saranno definiti dal contratto nazionale di categoria nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese. Il contratto nazionale di categoria stabilisce anche la tempistica, secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali, le materie e le voci nelle quali essa si articola.

Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti valutano le condizioni dell'impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività.

L'accordo di secondo livello ha durata quadriennale. Nel corso della sua vigenza le parti, nei tempi che saranno ritenuti necessari, svolgeranno procedure di informazione, consultazione, verifica o contrattazione previste dalle leggi, dai CCNL, dagli accordi collettivi e dalla prassi negoziale vigente, per la gestione degli effetti sociali connessi alle trasformazioni aziendali quali le innovazioni tecnologiche, organizzative ed i processi di ristrutturazione che influiscono sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di occupazione, anche in relazione alla legge sulle pari opportunità.

4. Il CCNL di categoria definisce le procedure per la presentazione delle piattaforme contrattuali nazionali, aziendali o territoriali, nonché i tempi di apertura dei negoziati al fine di minimizzare i costi connessi ai rinnovi contrattuali ed evitare periodi di vacanze contrattuali.

Le piattaforme contrattuali per il rinnovo dei CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza dei contratti. Durante tale periodo, e per il mese successivo alla scadenza, le parti

non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione e lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.

5. Il Governo si impegna a promuovere, entro la fine del 1997, un incontro di verifica tra le parti finalizzato alla valutazione del sistema contrattuale previsto dal presente protocollo al fine di apportare, ove necessario, gli eventuali correttivi.

Indennità di vacanza contrattuale

Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.

L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.

Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.

Rappresentanze sindacali

Le parti, al fine di una migliore regolamentazione del sistema di relazioni industriali e contrattuali, concordano quanto segue:

a) le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente protocollo riconoscono come rappresentanza sindacale aziendale unitaria nelle singole unità produttive quella disciplinata dall'intesa quadro tra CGIL-CISL-UIL sulle Rappresentanze sindacali unitarie, sottoscritta in data 1 marzo 1991.

Al fine di assicurare il necessario raccordo tra le organizzazioni stipulanti i contratti nazionali e le rappresentanze aziendali titolari delle deleghe assegnate dai contratti medesimi, la composizione delle rappresentanze deriva per 2/3 da elezione da parte di tutti i lavoratori e per 1/3 da designazione o elezione da parte delle organizzazioni stipulanti il CCNL, che hanno presentato liste, in proporzione ai voti ottenuti;

b) il passaggio dalla disciplina delle RSA a quello delle RSU deve avvenire a parità di trattamento legislativo e contrattuale, nonché a parità di costi per l'azienda in riferimento a tutti gli istituti;

c) la comunicazione all'azienda e all'organizzazione imprenditoriale di appartenenza dei rappresentanti sindacali componenti le RSU ai sensi del punto

- a) sarà effettuata per iscritto a cura delle organizzazioni sindacali;
- d) le imprese, secondo modalità previste nei CCNL metteranno a disposizione delle organizzazioni sindacali quanto è necessario per lo svolgimento delle attività strumentali all'elezione delle predette rappresentanze sindacali unitarie, come, in particolare, l'elenco dei dipendenti e gli spazi per l'effettuazione delle operazioni di voto e di scrutinio;
- e) la legittimazione a negoziare al secondo livello le materie oggetto di rinvio da parte del CCNL è riconosciuta alle rappresentanze sindacali unitarie ed alle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni stipulanti il medesimo CCNL, secondo le modalità determinate dal CCNL;
- f) le parti auspicano un intervento legislativo finalizzato, tra l'altro, ad una generalizzazione dell'efficacia soggettiva dei contratti collettivi aziendali che siano espressione della maggioranza dei lavoratori, nonché alla eliminazione delle norme legislative in contrasto con tali principi. Il Governo si impegna ad emanare un apposito provvedimento legislativo inteso a garantire l'efficacia *erga omnes*, nei settori produttivi dove essa appaia necessaria al fine di normalizzare le condizioni concorrenziali delle aziende.

Nota

Il presente capitolo sugli assetti contrattuali contiene principi validi per ogni tipo di rapporto di lavoro. Per il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione resta fermo il D.L. 29/1993.

Nota

CGIL-CISL-UIL e CNA CASA e CLAAI dichiarano che per quanto riguarda la struttura contrattuale e retributiva l'Accordo interconfederale 3 agosto/3 dicembre 1992 tra le Organizzazioni dei lavoratori e le Organizzazioni artigiane per il comparto dell'artigianato è compatibile con il presente protocollo, fatta salva la clausola di armonizzazione prevista dall'Accordo interconfederale stesso nella norma transitoria.

3. Politiche del lavoro

Il Governo predisporrà un organico disegno di legge per modificare il quadro normativo in materia di gestione del mercato del lavoro e delle crisi occupazionali, al fine di renderlo più adeguato alle esigenze di un governo attivo e consensuale e di valorizzare le opportunità occupazionali che il mercato del lavoro può offrire se dotato di una più ricca strumentazione che lo avvicini agli assetti in atto negli altri paesi europei.

Il disegno di legge verrà redatto, attraverso un costruttivo confronto con le parti sociali, sulla base delle linee guida di seguito indicate. Il Governo si impegna, inoltre, a completare la disciplina del mercato del lavoro operata con la legge n. 223/1991, integrandola con la nuova normativa sul collocamento obbligatorio per gli invalidi già in discussione in Parlamento.

Gestione delle crisi occupazionali

a) Revisione della normativa della Cassa integrazione per crisi aziendale onde renderla più funzionale al Governo delle eccedenze di personale e delle connesse vertenze. Si dovrà mirare, in particolare, alla semplificazione ed accelerazione delle procedure di concessione dell'intervento, prevedendo un termine massimo di 40 giorni.

Nell'ambito dei limiti finanziari annuali stabiliti dal CIPI, il Ministro del lavoro gestisce l'intervento con l'ausilio degli organi collegiali, periferici e centrali, di governo del mercato del lavoro.

L'intervento della C.i.g.s. per crisi può essere richiesto dall'impresa anche durante le procedure iniziate ai sensi dell'art. 24 della legge n. 223/1991 quando sia intervenuto accordo sindacale in vista dell'obiettivo di ricercare soluzioni funzionali al reimpiego dei lavoratori eccedenti con la collaborazione degli organismi periferici del Ministero del lavoro, ed in particolare delle Agenzie per l'impiego, della Regione, delle associazioni imprenditoriali e dei lavoratori o degli enti bilaterali da esse costituiti;

b) previsione delle modalità per la valorizzazione del contributo che le Regioni e gli enti locali possono offrire alla composizione delle controversie in materia di eccedenze del personale attraverso l'utilizzazione delle competenze in materia di formazione professionale e di tutte le altre risorse di cui essi dispongono;

c) con la gradualità richiesta dalle condizioni della finanza pubblica, elevazione del trattamento ordinario di disoccupazione, sino al 40%, per consentire un suo più efficiente impiego sia da un punto di vista generale, per soddisfare in maniera adeguata le esigenze di protezione del reddito e le esigenze di razionale governo del mercato del lavoro, sia, in particolare, con riferimento ai settori che non ricadono nel campo di applicazione della C.i.g.s. nonché alle forme di lavoro discontinuo e stagionale;

d) adozione di misure legislative che fino al 31 dicembre 1995 consentano alle imprese che occupano fino a 50 dipendenti e rientrano nel campo di applicazione della C.i.g.o., di usufruire di quest'ultimo trattamento in termini più ampi degli attuali.

Modificazione della disciplina della C.i.g.o., prevedendo che nel computo della durata del predetto trattamento il periodo settimanale venga determinato con

riferimento ad un monte ore correlato al numero dei dipendenti occupati nell'impresa;

e) al fine di conseguire il mantenimento e la crescita occupazionale nel settore dei servizi, si ritiene ormai matura una riconsiderazione del sistema degli sgravi contributivi concessi in alcune aree del Paese, del sistema di fiscalizzazione degli oneri sociali, nonché degli ammortizzatori sociali, al fine dell'approntamento di una disciplina di agevolazione e di gestione delle crisi che tenga conto delle peculiarità operative del settore terziario. Si prevede pertanto la istituzione di un tavolo specifico, coordinato dal Ministero del lavoro, con le parti sociali del settore, e delle diverse categorie in esso incluse, per la predisposizione dei necessari provvedimenti di legge, in armonia con la politica della concorrenza a livello comunitario, e nel quadro delle compatibilità finanziarie del bilancio dello Stato.

Occupazione giovanile e formazione

a) il contratto di apprendistato va mantenuto nella funzione tradizionale di accesso teorico-pratico a qualifiche specifiche di tipo tecnico. Ne va comunque valorizzata la funzione di sviluppo della professionalità, anche mediante l'intervento degli enti bilaterali e delle Regioni, e la certificazione dei risultati. I programmi di insegnamento complementare potranno essere presentati alle Regioni per il successivo inoltro al Fondo sociale europeo. In relazione all'ampliamento dell'obbligo scolastico sarà consentito, attraverso la contrattazione collettiva, uno spostamento della soglia di età;

b) la disciplina del contratto di formazione-lavoro va ridefinita prevedendo una generalizzazione del limite di età a 32 anni, ed individuando due diverse tipologie contrattuali, che consentano di modularne l'intervento formativo e la durata in funzione delle diverse esigenze.

Ferme rimanendo le attuali disposizioni in materia di durata massima del contratto, per le professionalità medio-alte sarà previsto un potenziamento ed una migliore programmazione degli impegni formativi.

Per le professionalità medio-basse ovvero per quelle più elevate che richiedano solamente un'integrazione formativa, il contratto di formazione-lavoro per il primo anno di durata sarà caratterizzato da formazione minima di base (informazione sul rapporto di lavoro, sulla specifica organizzazione del lavoro e sulla prevenzione ambientale ed anti-infortunistica) e da un'acquisizione formativa derivante dalla esperienza lavorativa e dall'affiancamento. I contratti collettivi potranno inquadrare i giovani assunti con questa tipologia di contratto a livelli inferiori rispetto a quelli cui esso è finalizzato.

Non potranno aver luogo assunzioni con il contratto di formazione-lavoro presso imprese nelle quali non siano stati convertiti a tempo indeterminato almeno il 60% dei contratti di formazione-lavoro stipulati precedentemente.

Va inoltre prevista una verifica dei risultati formativi raggiunti, da compiere, con la partecipazione degli enti bilaterali, secondo la classificazione CEE delle qualifiche, e che potrà consistere, per le qualifiche medio-alte, in un'apposita certificazione. Le Regioni dovranno disciplinare, secondo criteri uniformi, le modalità di accesso dei progetti formativi ai finanziamenti del Fondo sociale europeo. L'armonizzazione con il sistema formativo avverrà nella riforma della legge n. 845/1978.

Riattivazione del mercato del lavoro

a) nell'ambito delle iniziative previste nella sezione "politica dei redditi e dell'occupazione", oltre ai programmi di interesse collettivo a favore dei giovani disoccupati del Mezzogiorno ivi previsti, per agevolare l'insediamento di nuove iniziative produttive nelle aree deboli, di cui alla legge n. 488/1992, le parti sociali potranno contrattare appositi pacchetti di misure di politica attiva, di flessibilità e di formazione professionale, con la collaborazione delle Agenzie per l'impiego e delle Regioni. Tali pacchetti potranno prevedere una qualifica di base e la corresponsione di un salario corrispondente alle ore di lavoro prestato, escluse le ore devolute alla formazione;

b) saranno definite le azioni positive per le pari opportunità uomo-donna che considerino l'occupazione femminile come una priorità nei progetti e negli interventi, attraverso la piena applicazione delle leggi n. 125/1991 e n. 215/1992, un ampliamento del loro finanziamento, una loro integrazione con gli altri strumenti legislativi e contrattuali, con particolare riferimento alla politica attiva del lavoro;

c) ferme restando le misure già approntate sui contratti di solidarietà, si procederà ad una modernizzazione della normativa vigente in materia di regimi di orario, valorizzando pienamente le acquisizioni contrattuali del nostro Paese e sostenendone l'ulteriore sviluppo, nella tutela dei diritti fondamentali alla sicurezza, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo dell'occupazione e l'incremento della competitività delle imprese;

d) per rendere più efficiente il mercato del lavoro va disciplinato anche nel nostro Paese il lavoro interinale. La disciplina deve offrire garanzie idonee ad evitare che il predetto istituto possa rappresentare il mezzo per la destrutturazione di lavori stabili. In particolare, il ricorso al lavoro interinale sarà consentito alle aziende del settore industriale e terziario, con esclusione delle qualifiche di esiguo contenuto professionale. Il ricorso al lavoro interinale sarà ammesso nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi dell'azienda, nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti nonché nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali applicati dall'azienda utilizzatrice.

La disciplina deve prevedere: che l'impresa fornitrice sia munita di apposita autorizzazione pubblica; che i trattamenti economici e normativi del rapporto di lavoro alle dipendenze delle dette imprese siano disciplinati da contratti collettivi; che si agevoli la continuità del rapporto con l'impresa fornitrice; che quest'ultima si impegni a garantire un trattamento minimo mensile; che il lavoratore abbia diritto, per i periodi lavorati presso l'impresa utilizzatrice, ad un trattamento non inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti da quest'ultima.

Trascorsi sei mesi senza che sia intervenuta la stipula del contratto collettivo, la disciplina che sarebbe stata di competenza dello stesso, sarà emanata con regolamento del Ministro del lavoro, sentite le parti sociali.

Dopo due anni di applicazione, va prevista una verifica tra le parti, promossa dal Governo, mirante a valutare la possibilità di un ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto;

e) forme particolari di lavoro a tempo determinato, gestite da organismi promossi o autorizzati dalle Agenzie per l'impiego, possono essere previste in funzione della promozione della ricollocazione e riqualificazione dei lavoratori in mobilità o titolari di trattamenti speciali di disoccupazione.

Il Ministro del lavoro si impegna ad approfondire la possibilità di una riforma delle Agenzie per l'impiego mirata a consentire ad esse di operare nel predetto campo, escludendo comunque l'ipotesi dell'instaurazione di un rapporto di lavoro con le stesse;

f) il Ministro del lavoro si impegna a predisporre attraverso il confronto con le parti sociali, una riforma degli strumenti di governo del mercato del lavoro agricolo, mirata a favorire l'occupazione ed un uso più efficiente e razionale delle risorse pubbliche;

g) il Ministro del lavoro si impegna a ridefinire l'assetto organizzativo degli Uffici periferici del Ministero del lavoro perché questi possano adempiere ai necessari compiti di politica attiva del lavoro e di esprimere il massimo di sinergie con la Regione e le parti sociali. Si impegna inoltre perché ne risulti un rafforzamento della funzione ispettiva.

4. Sostegno al sistema produttivo

1. Ricerca ed innovazione tecnologica

Nella nuova divisione internazionale del lavoro e delle produzioni tra le economie dei Paesi più evoluti e le nuove vaste economie caratterizzate da bassi costi del lavoro, un più intenso e diffuso progresso tecnologico è condizione essenziale per la competitività dei sistemi economico-industriali

dell'Italia e dell'Europa. Negli anni '90 scienza e tecnologia dovranno assumere, più che nel passato, un ruolo primario.

Una più intensa ricerca scientifica, una più estesa innovazione tecnologica ed una più efficace sperimentazione dei nuovi processi e prodotti saranno in grado di assicurare il mantenimento nel tempo della capacità competitiva dinamica dell'industria italiana. Alle strutture produttive di ricerca scientifica e tecnologica, il Paese deve guardare come ad uno dei principali destinatari di investimenti per il proprio futuro.

Ma non basta incrementare le risorse, occorre avviare quell'effettivo progresso scientifico/tecnologico per l'industria che nasce prevalentemente dal lavoro organizzato di strutture adeguatamente dotate di uomini e mezzi, impegnati permanentemente in singoli campi o settori. È in particolare nell'organizzazione strutturata dell'attività di ricerca che si alimentano le reciproche sollecitazioni a lavorare nei diversi campi di indagine, che si favorisce lo scambio di conoscenze, che si moltiplicano e si accelerano gli effetti indotti dell'indagine e della sperimentazione.

Pari urgenza e importanza riveste per il Paese l'obiettivo dell'innovazione tecnologica nelle attività di servizio, commerciale ed agricole.

L'efficienza e l'evoluzione tecnologica dei servizi (da quello bancario a quello del trasporto a quello dei servizi di telecomunicazione e di informatica) sono condizione essenziale per la concorrenzialità delle imprese in ogni settore di attività.

E d'altra parte, la modernizzazione dell'agricoltura, oltre a preservare importanti quote del reddito nazionale e contenere il deficit della bilancia commerciale, costituisce, se raccordata alla ricerca scientifica, il mezzo privilegiato di una effettiva politica di difesa del territorio e di tutela dell'equilibrio ambientale fondata sulla continuità della presenza e dell'attività delle comunità rurali. L'attuale sistema della ricerca e dell'innovazione è inadeguato a questi fini. Occorre una nuova politica per dotare il Paese di risorse, strumenti e "capitale umano" di entità e qualità appropriata ad un sistema innovativo, moderno, finalizzato e orientato dal mercato. Interventi miranti a dare al Paese una adeguata infrastruttura di ricerca scientifica e tecnologica industriale, si dovranno ispirare al consolidamento, adeguamento ed armonizzazione delle strutture esistenti, alla realizzazione di nuove strutture di adeguata dimensione nonché ad una sempre maggiore interconnessione tra pubblico e privato.

Tutto ciò nelle tre direzioni:

- a) del riordino, valorizzazione e rafforzamento delle strutture di ricerca pubbliche quali Università, il CNR, l'ENEA, anche in direzione di una migliore finalizzazione delle loro attività;
- b) della valorizzazione delle strutture organizzate interne alle imprese;

c) della creazione di strutture di ricerca esterne sia ai complessi aziendali che alle strutture pubbliche, alla cui promozione, sostegno ed amministrazione siano chiamati soggetti privati e pubblici in forme costitutive diverse.

Tra gli obiettivi della politica dei redditi va annoverato quello della creazione di adeguati margini nei conti economici delle imprese per le risorse finalizzate a sostenere i costi della ricerca. Per supportare un'infrastruttura scientifica e tecnologica che sostenga un sistema di ricerca ed innovazione si richiede:

a) la presentazione al Parlamento entro tre mesi del piano triennale della ricerca ai sensi dell'art. 2 della legge n. 168 del 1989, al fine di definire le scelte programmatiche, le modalità per il coordinamento delle risorse, dei programmi e dei soggetti, nonché le forme attuative di raccordo tra politica nazionale e comunitaria. La presentazione di tale piano sarà preceduta da una consultazione con le parti sociali;

b) un aumento ed una razionalizzazione delle risorse destinate all'attività di ricerca e all'innovazione, concentrando gli interventi nelle aree e nei settori prioritari del sistema produttivo italiano privilegiando le intese e le sinergie realizzate in sede europea, anche rafforzando l'azione sul sistema delle piccole e medie imprese e sui loro consorzi.

A tali fini saranno adottate misure di rifinanziamento riorientamento e, ove necessario, di riforma della legislazione esistente. In particolare, il rifinanziamento è necessario per le leggi n. 46/1982 e n. 346/1988 per la ricerca applicata, per le nuove finalità dell'intervento ordinario nelle aree depresse del Paese, per la legge n. 317/1991;

c) l'introduzione, attraverso la presentazione di un apposito provvedimento legislativo, di nuove misure automatiche di carattere fiscale e contributivo, in particolare mediante la defiscalizzazione delle spese finalizzate all'attività di ricerca delle imprese nonché la deducibilità delle erogazioni liberali a favore di specifici soggetti operanti nel campo della ricerca;

d) la revisione e semplificazione del regime esistente di sostegno alle imprese, con l'obiettivo di accelerare i meccanismi di valutazione dei progetti e di erogazione dei fondi;

e) l'attivazione ed il potenziamento di "luoghi" di insediamento organico di iniziative di ricerca, quali i parchi scientifici e tecnologici, con la finalità, tra l'altro, di promuovere la nascita di istituti dedicati alla ricerca settoriale interessante le problematiche specifiche dell'economia del territorio funzionali alla crescita ed alla nascita di iniziative imprenditoriali private.

Si potranno collocare in tale ambito e nelle forme di collaborazione che esso comporta tra università, enti pubblici e imprese, i progetti rivolti alla innovazione tecnologica nei settori di interesse prioritario delle amministrazioni locali quali, in primo luogo, la tutela dell'ambiente, le reti locali ed i sistemi di mobilità. Per il reperimento delle risorse necessarie potrà essere utilizzato lo

strumento degli accordi di programma previsto dall'art. 3, comma 3 della legge n. 168/1989 con specifici finanziamenti. Al finanziamento di tali iniziative dovranno concorrere capitali privati;

f) il ricorso al mercato finanziario e creditizio, ad oggi praticamente inoperante, attraverso la creazione di appositi canali e l'utilizzo di specifici strumenti capaci di attrarre capitale di rischio su iniziative e progetti nel settore della ricerca e dell'innovazione.

Interessanti prospettive possono discendere dalla recente introduzione di nuovi intermediari finanziari rivolti al capitale di rischio (fondi chiusi, fondi d'investimento, venture capital, previdenza complementare);

g) lo sviluppo di progetti di ricerca promossi dalle imprese sui quali far convergere la collaborazione delle università. Un più stretto rapporto tra mondo dell'impresa e mondo dell'università potrà inoltre rilanciare, anche attraverso maggiori disponibilità finanziarie, una politica di qualificazione e formazione delle "risorse umane", in grado di creare nuclei di ricercatori che, strettamente connessi con le esigenze delle attività produttive, possano generare una fertilizzazione tra innovazione e prodotti, ponendo una particolare attenzione anche ai processi di sviluppo delle piccole e medie imprese;

h) l'attivazione di programmi di diffusione e trasferimento delle tecnologie a beneficio delle piccole e medie imprese e dei loro consorzi, che costituiscono obiettivo rilevante dei parchi tecnologici e scientifici, per i quali sono già previsti appositi stanziamenti di risorse, anche attraverso la rivitalizzazione delle stazioni sperimentali;

i) la valorizzazione, nel processo di privatizzazione e riordino dell'apparato industriale pubblico, del patrimonio di ricerca ed innovazione presente al suo interno;

l) l'attivazione di una politica della domanda pubblica maggiormente standardizzata e qualificata, attenta ai requisiti tecnologici dei prodotti nonché volta alla realizzazione di un sistema di reti tecnologicamente avanzate. A tali fini acquisisce particolare importanza il collegamento sistematico con l'attività delle strutture di coordinamento settoriale, immediatamente attivabile con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, ed estendibile ai settori della sanità e del trasporto locale.

Per consentire la realizzazione degli obiettivi fin qui indicati è necessario che la spesa complessiva per il sistema della ricerca e dello sviluppo nazionale, pari a 1,4% del Pil, cresca verso i livelli su cui si attestano i Paesi più industrializzati, 2,5-2,9% del Pil. Il tendenziale recupero di tale differenza è condizione essenziale perché la ricerca e l'innovazione tecnologica svolgano un ruolo primario per rafforzare la competitività del sistema produttivo nazionale. In tale quadro appare necessario perseguire nel prossimo triennio l'obiettivo di una spesa complessiva pari al 2% del Pil. Tale obiettivo non può essere realizzato

con le sole risorse pubbliche. Queste dovranno essere accompagnate da un'accresciuta capacità di autofinanziamento delle imprese, da una maggiore raccolta di risparmio dedicato, da una maggiore propensione di investimento nel capitale di rischio delle strutture di ricerca e delle imprese ad alto contenuto innovativo. Dovrà necessariamente registrarsi l'avvio di un crescente impegno delle autonomie regionali e locali nell'ambito delle risorse proprie.

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sarà periodicamente svolto un confronto tra i soggetti istituzionali competenti e le parti sociali per una verifica dell'evoluzione delle politiche e delle azioni sopra descritte nonché dell'efficacia degli strumenti a tali fini predisposti.

2. Istruzione e formazione professionale

Le parti condividono l'obiettivo di una modernizzazione e riqualificazione dell'istruzione e dei sistemi formativi, finalizzati all'arricchimento delle competenze di base e professionali e al miglioramento della competitività del sistema produttivo e della qualità dei servizi.

Tale processo comporta, da un lato decisi interventi di miglioramento e sviluppo delle diverse tipologie di offerte formative, dall'altro una evoluzione delle relazioni industriali e delle politiche aziendali per la realizzazione della formazione per l'inserimento, della riqualificazione professionale, della formazione continua. Risorse pubbliche e private dovranno contribuire a questo scopo.

Su queste premesse, il Governo e le parti sociali ritengono che occorra:

- a) un raccordo sistematico tra il mondo dell'istruzione ed il mondo del lavoro, anche tramite la partecipazione delle parti sociali negli organismi istituzionali dello Stato e delle Regioni dove vengono definiti gli orientamenti ed i programmi e le modalità di valutazione e controllo del sistema formativo;
- b) realizzare un sistematico coordinamento interistituzionale tra i soggetti protagonisti del processo formativo (Ministero del lavoro, Ministero della pubblica istruzione, Ministero dell'università e della ricerca scientifica, Regioni) al fine di garantire una effettiva gestione integrata del sistema;
- c) istituire il Consiglio nazionale della formazione professionale presso il Ministero del lavoro con i rappresentanti dei Ministeri suindicati, del Ministero dell'industria, delle Regioni e delle parti sociali;
- d) prontamente realizzare l'adeguamento del sistema di formazione professionale con la revisione della legge quadro n. 845/1978, secondo le linee già prefigurate, tenuto conto dell'apporto che può essere fornito dal sistema scolastico:
 - rilievo dell'orientamento professionale come fattore essenziale;
 - definizione di standards formativi unici nazionali coerenti con l'armonizzazione in atto in sede comunitaria;

- ridefinizione delle responsabilità istituzionali tra il Ministero del lavoro (potere di indirizzo e ruolo di garanzia sulla qualità della formazione e sulla validazione dei suoi risultati) e Regioni (ruolo di progettazione della offerta formativa coerentemente con le priorità individuate nel territorio). In questo ambito, alla Conferenza Stato-Regioni dovrà essere affidato il compito di ricondurre ad un processo unitario di programmazione e valutazione le politiche formative;
 - ruolo decisivo degli osservatori della domanda di professionalità istituiti bilateralmente dalle parti sociali;
 - specifica considerazione degli interventi per i soggetti deboli del mercato;
 - sistema gestionale pluralistico e flessibile;
 - avvio della formazione continua;
- e) elevare l'età dell'obbligo scolastico a 16 anni, mediante iniziativa legislativa che, fra l'altro, valorizzi gli apporti che al sistema scolastico possono essere offerti da interventi di formazione professionale; per assicurare la maggiore efficacia sociale a tale obiettivo, esso dovrà essere accompagnato dalla messa a punto di strumenti idonei alla prevenzione ed al recupero della dispersione scolastica, individuando tra l'altro in tale attività uno dei possibili campi di applicazione dei programmi di interesse collettivo;
- f) portare a termine la riforma della scuola secondaria superiore, nell'ottica della costruzione di un sistema per il 2000, integrato e flessibile tra sistema scolastico nazionale e formazione professionale ed esperienze formative sul lavoro sino a 18 anni di età;
- g) valorizzare l'autonomia degli istituti scolastici ed universitari e delle sedi qualificate di formazione professionale, per allargare e migliorare l'offerta formativa post-qualifica, post-diploma e post-laurea, con particolare riferimento alla preparazione di quadri specializzati nelle nuove tecnologie, garantendo il necessario sostegno legislativo a tali percorsi formativi;
- h) finalizzare le risorse finanziarie derivanti dal prelievo dello 0,30% a carico delle imprese (L. n. 845/1978) alla formazione continua, al di là di quanto previsto nel D.L. n. 57/1993, privilegiando tale asse di intervento nella futura riforma a livello comunitario del Fondo sociale europeo;
- i) prevedere un piano straordinario triennale di riqualificazione ed aggiornamento del personale, ivi compresi i docenti della scuola e della formazione professionale, per accompagnare il decollo delle linee di riforma suindicate.

3. Finanza per le imprese ed internazionalizzazione

Per il pieno inserimento del sistema produttivo italiano e quello europeo e per l'effettiva integrazione dei mercati finanziari italiani in quelli comunitari, occorre affrontare in tutta la sua portata il problema del trattamento fiscale delle attività economiche e delle attività finanziarie. Si tratta di un vasto campo di

riforme da svolgere in armonia con gli obiettivi di controllo e di risanamento del bilancio pubblico per superare le numerose distorsioni del sistema attuale e rendere più equilibrate le condizioni operate dai mercati nel finanziamento delle imprese.

L'esigenza di reperire le risorse utili alla crescita richiede un mercato finanziario più moderno ed efficace, in grado di assicurare un maggior raccordo diretto e diffuso tra risparmio privato ed imprese, anche ampliando la capacità delle imprese di ricorrere a nuovi strumenti di provvista.

Va affrontato il problema del ritardo dei pagamenti del settore statale al sistema produttivo al fine di eliminare un ulteriore vincolo alla finanza d'impresa, attraverso la predisposizione di procedure, anche con eventuali possibili forme di compensazione, che impediscano il ripetersi dei ritardi.

A tal fine vanno introdotti nel nostro ordinamento con rapidità i fondi chiusi ed i fondi immobiliari, va sviluppata la previdenza complementare, va dato impulso alla costituzione dei mercati mobiliari locali, vanno favorite forme di azionariato diffuso anche se in gestione fiduciaria, va infine sviluppata una politica delle garanzie, che tenga conto anche delle iniziative comunitarie.

Si favorirà altresì la costituzione e lo sviluppo di consorzi di garanzia rischi, di consorzi produttivi tra imprese e di imprese di "venture capital" anche attraverso l'uso della L. n. 317/1991.

Quanto al sistema degli intermediari finanziari e alle possibilità concesse agli stessi dal recepimento della II direttiva sulle banche, va facilitata l'operatività nel campo dei finanziamenti a medio termine e di quelli miranti a rafforzare il capitale di rischio delle imprese, in primo luogo accelerando i processi di concentrazione e privatizzazione del sistema bancario e di una sua apertura alla concorrenza internazionale, in secondo luogo rimuovendo contestualmente gli ostacoli che ritardano l'attuazione concreta della suddetta direttiva.

Per aumentare la penetrazione delle imprese italiane nei mercati internazionali occorre definire strumenti più efficaci e moderni per la politica di promozione e per il sistema di assicurazione dei crediti all'export. Dovrà essere sviluppata la capacità di promozione e gestione di strumenti operativi che riducano il rischio finanziario quali il "project financing" ed il "counter trade", anche promuovendo una più incisiva capacità di trading gestito da operatori nazionali. È necessario razionalizzare e rendere più trasparente l'intervento pubblico a sostegno della presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali, considerando anche le esigenze delle piccole e medie imprese, facilitando l'accesso di tutti gli operatori alle informazioni ed aumentando le capacità istruttorie al fine di rendere più produttivo l'uso delle risorse pubbliche e di orientare queste su obiettivi economici strategici e di politica estera definiti a livello di Governo e in confronto con le imprese.

Appare inoltre importante garantire un coerente coordinamento dei soggetti preposti al rafforzamento della penetrazione all'estero del sistema produttivo per offrire una più vasta e coordinata gamma di strumenti operativi.

In questo quadro va uniformata la SACE, aumentandone la capacità di valutazione dei progetti e del rischio paese. L'attività di copertura dei rischi di natura commerciale va nettamente separata da quella connessa ai rischi politici e svolta in più stretta collaborazione con le società assicurative private.

4. Riequilibrio territoriale, infrastrutture e domanda pubblica

La situazione di crisi e le tensioni sociali che si registrano in Italia si presentano differenziate a livello territoriale. In queste condizioni, un processo di ripresa economica, in assenza di una politica di riequilibrio territoriale, rischia di produrre un aumento del divario tra aree in ritardo di sviluppo, aree di declino industriale, aree di squilibrio tra domanda e offerta di lavoro.

La tradizionale politica sulle aree deboli, incentrata soltanto sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno, appare superata dai recenti provvedimenti governativi.

Questi disegnano una nuova strategia di intervento, orientata su di una politica regionale "ordinaria" più ampia, mirata a sostenere e creare le premesse per lo sviluppo economico di tutte le aree deboli del Paese. Tale politica deve essere, inoltre, coordinata con i nuovi strumenti comunitari che divengono parte integrante dell'azione per il sostegno allo sviluppo e, allo stesso tempo, criterio guida per la definizione delle modalità e dell'intensità degli interventi. Occorre, pertanto, giungere ad un'ottimizzazione delle risorse finanziarie provenienti dai Fondi strutturali della CEE, assicurandone il pieno utilizzo, soprattutto in vista del programma 1994-1999.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica diviene la sede centrale di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza per ottimizzare l'azione di governo e per massimizzare l'efficacia delle risorse pubbliche ordinarie a vario titolo disponibili. In questo modo sarà possibile dare maggiore trasparenza alle risorse destinate agli investimenti ed assicurarne una più rapida erogazione alle imprese. La creazione di un organo indipendente presso lo stesso Ministero del bilancio e della programmazione economica, quale l'Osservatorio delle politiche regionali, per verificare l'andamento e l'efficacia degli interventi nelle aree deboli rappresenta un'ulteriore iniziativa per garantire l'effettivo dispiegarsi della politica regionale.

La politica regionale, oltre a flussi finanziari diretti allo sviluppo, dovrà prevedere una forte e mirata azione di sostegno alla riduzione delle diseconomie esterne, individuate nei diversi livelli di infrastrutturazione, nello sviluppo dei servizi a rete, nel funzionamento della Pubblica amministrazione. Per conseguire tale obiettivo va rilanciata l'azione di programmazione degli investimenti infrastrutturali, riqualificando la domanda pubblica come strumento

di sostegno alle attività produttive. In particolare, devono essere sostenuti gli investimenti nelle infrastrutture metropolitane, viarie ed idriche, nei settori dei trasporti, energia e telecomunicazioni, nell'ambiente e nella riorganizzazione del settore della difesa. A tal fine, la Presidenza del consiglio dovrà assumere compiti e responsabilità di coordinamento della domanda e della spesa pubblica di investimenti, istituendo specifiche strutture di coordinamento, quale quella introdotta per la spesa di informatica nella pubblica amministrazione, a partire dai settori di maggiore interesse per lo sviluppo produttivo e sociale.

Questa politica regionale dovrà, infine, consentire l'avvio di azioni di politica industriale volte alla reindustrializzazione delle aree in declino industriale ed alla promozione di nuove attività produttive. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica ed il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, istituito presso la Presidenza del consiglio, svolgeranno un ruolo di indirizzo e di coordinamento delle iniziative in tali aree, che dovranno essere gestite con maggiore efficacia e finalizzazione e che saranno affidate alle agenzie ed ai comitati oggi esistenti, anche mediante accordi di programma.

La politica regionale dovrà, altresì, promuovere la realizzazione delle condizioni ambientali che consentano un recupero di competitività delle imprese agricole e turistiche, considerata la loro importanza sia sotto l'aspetto produttivo, sia sotto quello della generazione di attività agro-industriali e di servizio ad esse collegate. Gli investimenti pubblici, anche in presenza di forti ristrettezze di bilancio, devono essere rilanciati attraverso una più efficace e piena utilizzazione delle risorse disponibili, riducendo la generazione di residui passivi per l'insorgere di problemi procedurali e di natura allocativa. In questa direzione si muovono i provvedimenti recentemente varati dal Governo e soprattutto la riforma degli appalti che appare idonea a rilanciare la realizzazione di opere di utilità pubblica oggi completamente ferme.

Inoltre, l'azione di rilancio degli investimenti pubblici dovrà essere distribuita in modo tale da poter favorire l'impiego aggiuntivo di risorse private, insistendo in modo particolare nelle aree dove più grave è la crisi produttiva ed occupazionale. Pertanto, appare importante favorire il coinvolgimento del capitale privato, nazionale ed internazionale, nel finanziamento della dotazione infrastrutturale, garantendo la remunerazione dei capitali investiti, attraverso l'utilizzo di apposite strutture di "project financing". Tali strutture potrebbero interessare, in via sperimentale, le infrastrutture metropolitane, viarie ed idriche. In questo quadro è necessario perseguire un dialogo costruttivo tra le amministrazioni pubbliche centrali e regionali e le parti sociali per definire le linee di intervento più appropriate atte a promuovere le condizioni di sviluppo delle aree individuate, anche attraverso una valida politica di infrastrutturazione con particolare riferimento a quelle mirate allo sviluppo di attività produttive. I criteri di tale politica devono, pertanto, essere:

- a) la definizione di un nuovo ambito territoriale di intervento individuato in armonia con le scelte che verranno operate dalla Comunità europea;
- b) l'individuazione di interventi infrastrutturali a livello regionale, interregionale e nazionale sulle grandi reti con l'obiettivo della riduzione dei costi del servizio e la sua qualificazione tecnologica;
- c) il mantenimento di un flusso di risorse finanziarie anche nella fase transitoria di definizione del nuovo intervento regionale;
- d) il rafforzamento del decentramento delle decisioni a livello regionale, con la realizzazione di accordi di programma Stato-Regioni ed attribuendo maggiore spazio al ruolo dei soggetti privati (partenariato);
- e) la revisione delle competenze delle amministrazioni interessate agli interventi pubblici e all'erogazione dei pubblici servizi, ai fini di una loro maggiore efficienza, efficacia e tempestività;
- f) la concentrazione nelle aree individuate dell'azione di qualificazione professionale del personale impiegato nelle realtà produttive a maggior specificazione tecnologica;
- g) la piena e completa attivazione della legge n. 317/1991 al fine di promuovere lo sviluppo di servizi reali alle piccole e medie imprese. Gli strumenti guida attraverso cui sarà possibile sviluppare la nuova politica regionale possono essere così individuati:
 - a) strutture di coordinamento settoriale (Authority), sulla base delle analoghe iniziative intraprese a livello nazionale, inizialmente limitate al settore sanitario ed in quello del trasporto locale;
 - b) accordi di programma tra Governo centrale e amministrazioni regionali, al fine di concertare le scelte prioritarie per l'infrastrutturazione del territorio ed accelerare le procedure relative ad atti di concessione ed autorizzazione;
 - c) norme specifiche tendenti a rimuovere ostacoli di natura procedurale (anche in conseguenza del decreto legislativo n. 29/1993), che permettano una rapida approvazione ed attuazione degli interventi. In tale quadro è necessario prevedere appropriati strumenti normativi finalizzati al riorientamento su obiettivi prioritari delle risorse disponibili, al fine di consentire una rapida cantierizzazione delle opere già approvate.

5. Politica delle tariffe

Il protocollo del 31 luglio 1992 conteneva l'impegno del Governo a perseguire una politica tariffaria per i pubblici servizi coerente con l'obiettivo di riduzione dell'inflazione. Tale obiettivo è stato perseguito, consentendo di ottenere risultati molto positivi. Al fine di mantenere l'obiettivo della riduzione dell'inflazione e, nel contempo, di consentire il mantenimento dei programmi di investimento, sarà svolto un confronto con le parti per verificare la politica tariffaria, già definita e da definire, per il periodo 1993-94. Una politica tariffaria

di carattere europeo non può soltanto limitarsi al perseguimento di obiettivi di carattere macroeconomico, quali il contenimento dell'inflazione, bensì deve anche essere utilizzata per lo sviluppo di un efficiente sistema di servizi pubblici.

La necessità di rilanciare la domanda pubblica e quella di investimenti del sistema delle imprese, unitamente all'avvio del processo di riordino delle società di gestione dei servizi pubblici, impone l'esigenza di superare la logica del contenimento delle tariffe e di avviarsi verso un sistema che dia certezza alla redditività del capitale investito in dette imprese e che non limiti lo sviluppo degli investimenti.

A tal fine, è necessario stimolare ampi recuperi di produttività, raccordare più direttamente il livello delle tariffe ai costi effettivi del servizio, garantendo altresì adeguati margini di autofinanziamento in grado di favorire la realizzazione degli investimenti necessari. In questo quadro, appare altrettanto importante prevedere una graduale correzione della struttura delle tariffe vigenti, per avvicinarla a quelle in vigore nei maggiori Paesi europei. Dovranno essere liberalizzati i settori che non operano in regime di monopolio.

Nella definizione dei criteri di determinazione tariffaria si dovranno inoltre tutelare le esigenze dell'utenza, anche con riferimento alle piccole e medie imprese e ai conseguenti effetti indotti sul livello dei prezzi, definendo standards qualitativi determinati, in linea con quelli vigenti nei maggiori paesi industrializzati, su cui si eserciterà l'attività di regolazione.

A tal fine, infatti, si dovranno istituire appropriate autorità autonome che, in sostituzione dell'attività attualmente svolta dalle amministrazioni centrali e delle corrispondenti strutture, garantiscano o, con una continua, indipendente e qualificata azione di controllo e regolamentazione, gli obiettivi sopra indicati. Dette autorità dovranno essere strutturate in modo tale da favorire l'espressione delle esigenze dell'utenza. Dovranno altresì adottare una metodologia di definizione dei prezzi dei pubblici servizi attraverso lo strumento del "price cap" e dei contratti di programma, che rispetti le differenti esigenze emergenti. Saranno previste conferenze di coordinamento tra dette autorità autonome al fine di assicurarne comportamenti coerenti.

Sottoscritto da CGIL, CISL, UIL, CONFINDUSTRIA, INTERSIND, ASAP, CONFAPI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, ASSICREDITO, CISEL, CONFETRA, FED. TERZIARIO AVANZATO, LEGA COOPERATIVE, CONFCOOPERATIVE, CNA, CASA, CLAAI, CONFARTIGIANATO, UNCI, AGCI, ANIA, ACRI, CIDA, UNIONQUADRI, CONFEDERQUADRI, CONFEDIR, CONFAIL, ITALQUADRI

2.
Accordo quadro di riforma degli assetti contrattuali
Roma, 22 gennaio 2009

Il Governo e le parti sociali firmatarie del presente accordo, con l'obiettivo dello sviluppo economico e della crescita occupazionale fondata sull'aumento della produttività, l'efficiente dinamica retributiva e il miglioramento di prodotti e servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, convengono di realizzare con carattere sperimentale e per la durata di quattro anni un accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettiva, in sostituzione del regime vigente.

Le parti fanno espresso rinvio agli accordi interconfederali sottoscritti al fine di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione ai principi, di seguito indicati, per un modello contrattuale comune nel settore pubblico e nel settore privato:

1. l'assetto della contrattazione collettiva è confermato su due livelli: il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e la contrattazione di secondo livello come definita dalle specifiche intese;
2. il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria:
 - avrà durata triennale tanto per la parte economica che normativa;
 - avrà la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale;
 - per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell'IPCA (l'indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. L'elaborazione della previsione sarà affidata ad un soggetto terzo;
 - si procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l'inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati;
 - la verifica circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata in sede paritetica a livello interconfederale, sede che opera con finalità di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del nuovo accordo;
 - il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale; il nuovo indice previsionale sarà applicato ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese;

- nel settore del lavoro pubblico, la definizione del calcolo delle risorse da destinare agli incrementi salariali sarà demandata ai Ministeri competenti, previa concertazione con le Organizzazioni sindacali, nel rispetto e nei limiti della necessaria programmazione prevista dalla legge finanziaria, assumendo l'indice (IPCA), effettivamente osservato al netto dei prodotti energetici importati, quale parametro di riferimento per l'individuazione dell'indice previsionale, il quale viene applicato ad una base di calcolo costituita dalle voci di carattere stipendiale e mantenuto invariato per il triennio di programmazione;
- nel settore del lavoro pubblico, la verifica degli eventuali scostamenti sarà effettuata alla scadenza del triennio contrattuale, previo confronto con le parti sociali, ai fini dell'eventuale recupero nell'ambito del successivo triennio, tenendo conto dei reali andamenti delle retribuzioni di fatto dell'intero settore;
- 3. la contrattazione collettiva nazionale di categoria o confederale regola il sistema di relazioni industriali a livello nazionale, territoriale e aziendale o di pubblica amministrazione;
- 4. la contrattazione collettiva nazionale o confederale può definire ulteriori forme di bilateralità per il funzionamento di servizi integrativi di welfare;
- 5. per evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo dei contratti collettivi, le specifiche intese ridefiniscono i tempi e le procedure per la presentazione delle richieste sindacali, l'avvio e lo svolgimento delle trattative stesse;
- 6. al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata la previsione di un meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosca una copertura economica, che sarà stabilita nei singoli contratti collettivi, a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo;
- 7. nei casi di crisi del negoziato le specifiche intese possono prevedere anche l'interessamento del livello interconfederale;
- 8. saranno definite le modalità per garantire l'effettività del periodo di "tregua sindacale" utile per consentire il regolare svolgimento del negoziato;
- 9. per il secondo livello di contrattazione come definito dalle specifiche intese - parimenti a vigenza triennale - le parti confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico delle imprese, concordati fra le parti;
- 10. nel settore del lavoro pubblico l'incentivo fiscale-contributivo sarà concesso, gradualmente e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai premi legati al conseguimento di obiettivi quantificati di miglioramento della produttività e qualità dei servizi offerti, tenendo conto degli obiettivi e dei

vincoli di finanza pubblica;

11. salvo quanto espressamente previsto per il comparto artigiano, la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto nazionale o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione;

12. eventuali controversie nella applicazione delle regole stabilite, saranno disciplinate dall'autonomia collettiva con strumenti di conciliazione ed arbitrato;

13. la contrattazione di secondo livello di cui al punto 9, deve avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione degli sgravi di legge;

14. per la diffusione della contrattazione di secondo livello nelle PMI, con le incentivazioni previste dalla legge, gli specifici accordi possono prevedere, in ragione delle caratteristiche dimensionali, apposite modalità e condizioni;

15. salvo quanto già definito in specifici comparti produttivi, ai fini della effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello, i successivi accordi potranno individuare le soluzioni più idonee non esclusa l'adozione di elementi economici di garanzia o forme analoghe, nella misura ed alle condizioni concordate nei contratti nazionali con particolare riguardo per le situazioni di difficoltà economico-produttiva;

16. per consentire il raggiungimento di specifiche intese per governare, direttamente nel territorio o in azienda, situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, le specifiche intese potranno definire apposite procedure, modalità e condizioni per modificare, in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea, singoli istituti economici o normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria;

17. salvo quanto già definito in specifici comparti produttivi, i successivi accordi dovranno definire, entro 3 mesi, nuove regole in materia di rappresentanza delle parti nella contrattazione collettiva valutando le diverse ipotesi che possono essere adottate con accordo, ivi compresa la certificazione all'INPS dei dati di iscrizione sindacale;

18. le nuove regole possono determinare, limitatamente al- la contrattazione di secondo livello nelle aziende di servizi pubblici locali, l'insieme dei sindacati, rappresentativi della maggioranza dei lavoratori, che possono proclamare gli scioperi al termine della tregua sindacale predefinita;

19. le parti convengono sull'obiettivo di semplificare e ridurre il numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro nei diversi comparti.

Le parti confermano che obiettivo dell'intesa è il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l'aumento della produttività, anche attraverso il rafforzamento dell'indicazione condivisa da Governo, imprese e sindacati per una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, nell'ambito degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica.

Sottoscritto da CGIL CISL UIL UGL CISAL CONFSAI SIN.PA CONFINDUSTRIA
CONFCOMMERCIO CONFESERCENTI CONFAPPI ABI ANIA CONF SERVIZI
CONFETRA CONFARTIGIANATO CNA CASARTIGIANI CLAAI
CONFAGRICOLTURA COLDIRETTI CIA COPAGRI LEGA DELLE
COOPERATIVE CONF COOPERATIVE UNCI AGCI UNIONE ITALIANA
COOPERATIVE CIDA CONFEDIR CIU UNIONQUADRI CONFAL CUQ
ASSOLAVORO CONFEDERTECNICA CONF PROFESSIONI

3.
Accordo interconfederale 15 aprile 2009
per l'attuazione dell'accordo-quadro
sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009

Premessa

Le parti confermano che obiettivo dell'intesa è il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l'aumento della produttività anche attraverso il rafforzamento dell'indicazione condivisa da Governo, organizzazioni di rappresentanza delle imprese ed organizzazioni sindacali dei lavoratori con l'accordo quadro del 22 gennaio 2009, cui viene data completa attuazione con la presente intesa, per una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese nell'ambito degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica.

Le parti convengono sulla necessità di realizzare un sistema di relazioni industriali che persegua condizioni di competitività e di produttività tali da consentire il rafforzamento del sistema produttivo, lo sviluppo dei fattori per l'occupabilità ed il miglioramento delle retribuzioni reali di tutti i lavoratori.

Le parti, nel confermare un modello di assetti contrattuali su due livelli, esprimono l'essenziale esigenza di avere un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e quindi in grado di dare certezze riguardo ai soggetti, ai tempi ed ai contenuti della contrattazione collettiva attraverso l'attuazione ed il rispetto delle regole.

Le parti ritengono che la contrattazione collettiva rappresenti un valore nelle relazioni sindacali che hanno il compito di determinare le condizioni confacenti agli obiettivi generali dell'economia perseguendo l'incremento dei redditi di impresa e lavoro attraverso la spinta alla competitività, all'innovazione, alla flessibilità produttiva, alla definizione dei contenuti collettivi nel rapporto di lavoro ed alla promozione di servizi a favore dei lavoratori.

Con il presente accordo le parti stipulanti concordano un sistema di relazioni industriali ed un modello di assetti della contrattazione collettiva che, con carattere sperimentale e per la durata di 4 anni, sostituisce le regole già definite nel paragrafo "2. Assetti contrattuali" del Protocollo sottoscritto fra Governo e parti sociali il 23 luglio 1993 su "*Politica dei redditi e dell'occupazione, assetti contrattuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo*".

Per la verifica del corretto funzionamento delle regole qui definite, le parti costituiscono a livello interconfederale un Comitato paritetico quale specifica sede di monitoraggio, analisi e raccordo costante anche con l'obiettivo di

fornire, in una logica di diffusione delle *best practices*, linee di orientamento per i comportamenti dei rispettivi organismi e dei loro rappresentanti ai vari livelli, secondo quanto stabilito con apposito regolamento che forma parte integrante del presente accordo.

Tutto ciò premesso le parti concordano

1. Gli assetti della contrattazione collettiva

1.1. In coerenza con gli obiettivi individuati in *Premessa* le parti confermano un modello di assetti contrattuali che prevede:

- un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria con vigenza triennale sia per la parte normativa che per la parte economica
- un secondo livello di contrattazione aziendale o alternativamente territoriale, laddove previsto, secondo l'attuale prassi, nell'ambito di specifici settori, con vigenza triennale.

2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria

2.1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ha le seguenti caratteristiche:

- durata triennale tanto per la parte economica che normativa
- la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale.

2.2. Per la dinamica degli effetti economici dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, le parti hanno individuato l'indicatore della crescita dei prezzi al consumo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - in un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell'IPCA (l'indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati.

L'indice previsionale sarà elaborato da un soggetto terzo di riconosciuta autorevolezza ed affidabilità sulla base di una specifica lettera di incarico.

Lo stesso soggetto procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l'inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati.

La verifica circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata dal Comitato paritetico costituito a livello interconfederale.

Il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro in termini di variazione dei minimi.

In sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria le parti stipulanti applicheranno il nuovo indice previsionale ad un valore retributivo medio assunto quale base di computo composto dai minimi tabellari, dal valore degli aumenti periodici di anzianità considerata l'anzianità media di

settore e dalle altre eventuali indennità in cifra fissa stabilite dallo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.

2.3. Il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria regola il sistema di relazioni industriali a livello nazionale, territoriale e aziendale.

A tal fine il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria definisce, a valere per il sistema delle imprese rientranti nel campo di applicazione, la disciplina dei diritti di informazione e consultazione in attuazione delle direttive europee nonché modelli, regole e procedure di funzionamento di eventuali organismi paritetici per approfondire i temi connessi agli andamenti economico-sociali ed alle politiche settoriali.

Sui risultati delle iniziative di approfondimento possono essere realizzati avvisi comuni fra le parti stipulanti anche ai fini dell'emanazione di atti di indirizzo da parte delle Istituzioni competenti.

È inoltre competenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria definire ulteriori forme di bilateralità, anche sulla base di specifici accordi interconfederali conclusi in relazione ad un quadro normativo che assicuri benefici fiscali ad incentivazione del funzionamento di servizi integrativi di welfare.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria definisce le modalità e gli ambiti di applicazione della contrattazione di secondo livello nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese nonché la tempistica, secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali, le materie e le voci nelle quali essa si articola.

2.4. Per evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria definisce i tempi e le procedure per la presentazione delle proposte sindacali relative alla modifica delle disposizioni economiche e normative previste dalla contrattazione nazionale, aziendale o territoriale nonché i tempi di apertura e lo svolgimento dei negoziati.

In ogni caso le proposte per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa sei mesi prima della scadenza del contratto.

La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.

Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l'applicazione del meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosce una copertura economica, nella misura che sarà stabilita nei singoli contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo di rinnovo.

Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e comunque per un periodo

complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, si può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.

Qualora dopo sei mesi dalla scadenza il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria non sia stato ancora rinnovato, è previsto l'interessamento del Comitato paritetico per la gestione del presente accordo interconfederale per valutare le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell'accordo per il rinnovo del contratto.

3. Il secondo livello di contrattazione

3.1. Le parti, rilevato che nei principali Paesi dell'Unione europea si è sviluppata negli ultimi venti anni una generale tendenza a favorire un progressivo decentramento della contrattazione collettiva, ritengono che una maggiore diffusione della contrattazione di secondo livello possa consentire di rilanciare la crescita della produttività e quindi delle retribuzioni reali.

Le parti, pertanto, con il presente accordo interconfederale confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti salariali al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico delle imprese, concordati fra le parti.

3.2. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione, secondo il principio del "ne bis in idem".

Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale.

Nella vigenza degli accordi di secondo livello le parti, nei tempi che saranno ritenuti necessari, svolgeranno procedure di informazione, consultazione, verifica o contrattazione previste dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, dagli accordi collettivi e dalla prassi negoziale vigente, per la gestione degli effetti sociali connessi alle trasformazioni aziendali quali le innovazioni tecnologiche, organizzative ed i processi di ristrutturazione che influiscono sulle condizioni di salute e sicurezza, di lavoro e di occupazione anche in relazione alla legge sulle pari opportunità ed agli interventi volti a favorire l'occupazione femminile.

3.3. Rispetto alla contrattazione aziendale con contenuti economici, il premio

variabile sarà calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.

Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge.

Nel caso di contratti territoriali i criteri di misurazione e valutazione economica della produttività, della qualità e degli altri elementi di competitività, devono essere determinati sulla base di indicatori assunti a livello territoriale con riferimento alla specificità delle imprese del settore.

Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell'azienda. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell'erogazione connessa al premio variabile saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al comma precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione.

3.4. Per favorire la diffusione della contrattazione aziendale con contenuti economici nelle imprese di minori dimensioni, con le incentivazioni previste dalla legge, le parti stipulanti i singoli contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, possono concordare linee guida utili a definire modelli di premio variabile con le caratteristiche di cui al precedente punto 3.3. che potranno essere adottate e/o riadattate in funzione delle concrete esigenze delle aziende interessate.

Per valorizzare le esperienze realizzate ed i risultati conseguiti, anche attraverso le iniziative di categoria, in termini di miglioramento degli indicatori economici aziendali, possono essere costituiti in sede nazionale apposite commissioni paritetiche con il compito di monitorare ed analizzare la contrattazione di secondo livello.

I risultati così raccolti saranno trasmessi in forma aggregata al Comitato paritetico interconfederale per ogni conseguente decisione circa il funzionamento del presente accordo ed ai fini delle verifiche richieste per legge allo scopo di ampliare, modificare o innovare gli strumenti di incentivazione della contrattazione di secondo livello.

3.5. Le proposte di rinnovo dell'accordo di secondo livello, sottoscritte congiuntamente dalle rappresentanze sindacali unitarie costituite in azienda e

dalle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto nazionale, devono essere presentate all'azienda e contestualmente all'Associazione industriale territoriale cui l'azienda è iscritta o ha conferito mandato, in tempo utile al fine di consentire l'apertura della trattativa due mesi prima della scadenza dell'accordo.

L'azienda che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.

Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Per le ipotesi in cui dopo cinque mesi dalla scadenza il contratto di secondo livello non sia stato ancora rinnovato, i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria possono prevedere che a livello territoriale l'Associazione industriale e le strutture delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto nazionale siano interessate dalle parti per valutare le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell'accordo.

3.6. Eventuali controversie che dovessero insorgere nella applicazione delle clausole tutte così come definite nel presente punto 3., saranno disciplinate fra le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, prima in sede territoriale e poi a livello nazionale.

Qualora la controversia non trovi soluzione in sede di conciliazione, le stesse parti adiranno un collegio di arbitrato secondo modalità e procedure stabilite nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o con specifico accordo interconfederale.

Per gli eventuali provvedimenti da applicare, il collegio arbitrale farà riferimento alle norme di legge vigenti in materia di responsabilità riguardanti esclusivamente i comportamenti posti in essere da organizzazioni di rappresentanza.

Per la realizzazione di quanto qui stabilito, in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria le parti disciplineranno le specifiche procedure di conciliazione ed arbitrato.

4. Elemento di garanzia retributiva

4.1. Ai fini della effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello, i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria stabiliscono che sia riconosciuto un importo, nella misura ed alle condizioni concordate nei medesimi contratti con particolare riguardo per le situazioni di difficoltà economico-produttiva, a titolo di elemento di garanzia retributiva, a favore dei

lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante per contratto collettivo nazionale di categoria.

Il beneficio sarà determinato con riferimento alla situazione rilevata nell'ultimo quadriennio.

La verifica degli aventi diritto e l'erogazione dell'elemento di garanzia si colloca al termine della vigenza di ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.

5. Intese per il governo delle situazioni di crisi e per lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio

5.1. Al fine di governare direttamente nel territorio situazioni di crisi aziendali o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell'area, i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria possono consentire che in sede territoriale, fra le Associazioni industriali territoriali e le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto medesimo, siano raggiunte intese per modificare, in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea, singoli istituti economici o normativi disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.

La capacità di modificare è esercitabile sulla base di parametri oggettivi individuati nel contratto nazionale quali, ad esempio, l'andamento del mercato del lavoro, i livelli di competenze e professionalità disponibili, il tasso di produttività, il tasso di avvio e di cessazione delle iniziative produttive, la necessità di determinare condizioni di attrattività per nuovi investimenti.

In ogni caso le intese così raggiunte per essere efficaci devono essere preventivamente approvate dalle parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria interessata.

Sono fatte salve diverse soluzioni già definite in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

6. Disposizioni transitorie

6.1. Il presente accordo decorre dal 15 aprile 2009 ed avrà vigore fino al 15 aprile 2013.

Sei mesi prima della scadenza le parti, anche sulla base dei rapporti di verifica eventualmente elaborati annualmente, procederanno ad una valutazione complessiva del funzionamento del sistema di relazioni industriali e della contrattazione collettiva ai vari livelli nel periodo di sperimentazione al fine di concordare le regole da valere per il successivo periodo apportando al presente accordo, ove necessario, correttivi, modifiche od integrazioni.

6.2. Tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e gli accordi di secondo livello, la cui scadenza biennale o quadriennale sia successiva alla data

di entrata in vigore del presente accordo interconfederale, saranno rinnovati con l'applicazione delle condizioni, principi, regole, modalità, tempi stabiliti con il presente accordo interconfederale.

Ai fini della presentazione delle richieste di rinnovo, i tempi stabiliti al punto 2.4. dovranno essere rispettati per i contratti in scadenza dal 1° novembre 2009. Nel frattempo devono essere rispettati i tempi previsti dal Protocollo del 23 luglio 1993 con le modalità in atto.

In fase di prima applicazione del presente accordo interconfederale nel rinnovo di ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, ai fini dell'eventuale recupero degli scostamenti inflazionistici registrati nel biennio precedente si procederà secondo la disciplina prevista dal Protocollo del 23 luglio 1993.

7. Rappresentanza delle parti nella contrattazione collettiva

7.1. Le parti confermano l'interesse a definire uno specifico accordo interconfederale per rivedere ed aggiornare le regole pattizie che disciplinano la rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro valutando le diverse ipotesi che possono essere adottate con accordo ivi compresa la certificazione all'INPS dei dati di iscrizione sindacale.

7.2. Per un regolato sistema di relazioni industriali le parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare – nell'esercizio del cosiddetto potere d'influsso proprio delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori - tutte le regole che liberamente sono definite in materia di contrattazione collettiva.

8. Razionalizzazione e riduzione del numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria

8.1. Le parti confermano l'interesse a proseguire nell'attività di verifica circa la possibilità di semplificazione ovvero di razionalizzazione od anche di riduzione del numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati fra le rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Per ognuna delle tre distinte ipotesi dovrà essere verificato lo specifico interesse reso esplicito dalle Associazioni/Federazioni di Categoria titolari dei rispettivi contratti nazionali.

In funzione di detta verifica le parti potranno individuare ed essere garanti degli obiettivi comuni e condivisi che - su richiesta delle categorie interessate – possono eventualmente favorire operazioni di semplificazione ovvero di razionalizzazione od anche di riduzione del numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro, secondo le decisioni assunte dalle categorie stesse.

Nell'ambito dell'attività di verifica, che rientra nelle competenze del Comitato paritetico, saranno esaminate anche condizioni, tempi e modalità per la

definizione di eventuali nuovi contratti collettivi per una adeguata e coerente gestione dei rapporti di lavoro in aree produttive prive di discipline contrattuali specifiche.

Dichiarazione fra le parti

In relazione a quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui al punto 6.2. le parti concordano che anche i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e gli accordi di secondo livello con scadenza precedente alla firma del presente accordo interconfederale ma per i quali non sia ancora iniziato il confronto negoziale per il rinnovo, saranno rinnovati con l'applicazione delle condizioni, principi, regole, modalità, tempi stabiliti con il presente accordo.

CONFINDUSTRIA CISL UIL

Allegato

Regolamento per il funzionamento del Comitato paritetico interconfederale di cui all'accordo del 15 aprile 2009

1. Le parti stipulanti attivano una sede interconfederale di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico che, di norma, quattro volte l'anno ed in ogni altra occasione ritenuta opportuna, prenderà in considerazione l'evoluzione dello stato dell'industria, dell'occupazione e del sistema di relazioni industriali anche al fine di verificare la funzionalità delle regole definite con l'*"Accordo interconfederale 15 aprile 2009 per l'attuazione dell'accordo-quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009"*.

In questa stessa sede formerà oggetto di analisi e confronto l'andamento dei principali aspetti delle relazioni industriali quali, ad esempio, il costo del lavoro, la dinamica della produttività del lavoro, i tassi di occupazione e la gestione delle risorse umane con particolare riferimento ai regimi di impiego, al collocamento, alla mobilità, alla cassa integrazione, alle pari opportunità, ecc., nonché, anche sulla base delle informazioni rese dalle rispettive strutture di categoria e territoriali, lo sviluppo della contrattazione collettiva in sede di categoria, di territorio e di azienda.

2. Il Comitato è composto da 6 rappresentanti per ciascuna delle due parti firmatarie. I componenti durano in carica per tutta la vigenza dell'accordo interconfederale 15 aprile 2009 e possono essere sostituiti mediante comunicazione scritta dalle stesse organizzazioni che li hanno nominati.

Nella seduta di insediamento il Comitato definirà le modalità di convocazione e di funzionamento.

Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza di almeno 7 componenti di cui almeno 3 rappresentanti di ognuna delle due parti.

3. Le deliberazioni del Comitato sono assunte all'unanimità.

Il Comitato procede con deliberazioni nei casi di ritardata conclusione del rinnovo di un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, come previsto al punto 2.4. dell'accordo interconfederale e nell'ipotesi di approvazione di linee di orientamento per i comportamenti dei rispettivi organismi e dei loro rappresentati ai vari livelli.

Sugli altri temi oggetto di approfondimento ed esame congiunto, potranno far seguito valutazioni e proposte autonome o convergenti. Qualora sia stata acquisita una posizione comune, potranno essere individuati strumenti, contenuti e forme di intervento congiunto anche secondo lo schema dell'avviso comune da sottoporre all'attenzione delle Istituzioni e degli Enti pubblici competenti.

Dopo il primo anno di attività le parti potranno deliberare circa la pubblicazione di un Rapporto congiunto annuale sullo stato delle relazioni industriali e della gestione del fattore lavoro nell'industria e nei servizi, eventualmente da presentare in occasione di un apposito evento pubblico.

Per le attività di approfondimento ed esame congiunto il Comitato potrà avvalersi del contributo di analisi e proposta di autorevoli esperti di economia, diritto del lavoro, relazioni industriali, sociologia.

CONFINDUSTRIA CISL UIL


4.
Nota Metodologica Istat
INFLAZIONE (INDICE IPCA) AL NETTO DEI PRODOTTI ENERGETICI
IMPORTATI
Modalità operative di costruzione e procedure di previsione
dell'indicatore

Non esiste nelle statistiche ufficiali Istat sul paniere dei prezzi al consumo né è da queste ricavabile (attraverso l'uso dei pesi del paniere) un indice di inflazione che misura la variazione annuale dei prezzi al consumo escludendo i prodotti energetici importati, vale a dire l'indicatore assunto a riferimento per la contrattazione collettiva dall'Accordo quadro per la riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009. Le informazioni Istat sull'indice dei prezzi al consumo consentono di calcolare l'inflazione al netto dei prodotti energetici nel loro complesso, ma non di depurare questi ultimi della sola componente importata. Per effettuare questa operazione si deve quindi procedere necessariamente attraverso stime e approssimazioni. Ciò comporta l'adozione di scelte che investono tanto la metodologia per la determinazione di un peso da applicare alle variazioni dei prezzi degli energetici importati, quanto l'individuazione del prezzo stesso dei prodotti energetici rilevante per la depurazione. Nella presente nota si illustrano, nella sezione 1, le modalità attraverso cui questi aspetti possono venire affrontati e, nella sezione 2, alcuni confronti nel periodo storico tra gli indicatori "ufficiali" di inflazione e quello ottenibile depurando dagli energetici importati, nonché la procedura che verrà seguita nella previsione di quest'ultimo.

1. Scelta del prezzo e del peso

1.1 Individuazione del prezzo degli energetici importati. Le statistiche ufficiali non forniscono un vero indice di prezzo dell'insieme dei prodotti energetici importati dall'Italia. Le statistiche Istat sul commercio estero forniscono indicazioni sull'andamento dei Valori Medi Unitari (VMU) all'importazione dei prodotti energetici (petrolio e gas naturale) ottenuti dal rapporto tra valore e quantità delle merci importate quali risultano dai passaggi per le frontiere doganali (in massima parte l'import energetico è di origine extra-UE). Per costruzione, quindi, i VMU riflettono non solo l'oscillazione dei prezzi fissati nei contratti di acquisto, ma anche l'incidenza di altri elementi spuri che poco hanno a che fare con la variazioni di prezzo come i mutamenti di composizione

nel basket di prodotti energetici importati, nonché i periodi di rilevazione del passaggio delle merci agli uffici doganali. A ciò si aggiunge la considerazione della scarsa conoscenza che il largo pubblico ha di questo indicatore; un fattore da non sottovalutare data la finalità dell'esercizio di depurazione che si vuole perseguire. Per tutte queste ragioni la scelta si è orientata su indici internazionali di prezzo più immediatamente comprensibili e monitorabili come le quotazioni del petrolio (ottenute da una media tra le varietà Wti e Brent), con l'assunzione, usualmente adottata dai previsori, che i prezzi degli altri prodotti energetici (essenzialmente il gas naturale) seguano da vicino l'evoluzione del greggio. La figura 2, che riporta per il periodo 2000-2008 le variazioni del prezzo in euro del petrolio (media Wti e Brent) e dei VMU degli energetici di fonte doganale, pone in luce il sostanziale allineamento tra le dinamiche dei due indicatori.



1.2 La questione del peso. Diverse metodologie si possono seguire per stimare il peso da attribuire convenzionalmente ai beni energetici importati. Ciascuna di esse presenta aspetti positivi e negativi.

Si possono, ad esempio, utilizzare le informazioni derivabili da varie fonti (non solo Istat) per

cercare di scomporre la struttura del prezzo finale dei prodotti energetici, pervenendo a una stima del peso della componente importata; in questo caso, le controindicazioni riguardano la notevole eterogeneità delle fonti di informazioni che non garantiscono piena coerenza dei dati.

Alternativamente, si possono utilizzare le matrici input-output dell'economia italiana per stimare il peso degli energetici attraverso il coefficiente di attivazione delle importazioni energetiche da parte dei consumi delle famiglie; in questo caso il principale difetto riguarda il notevole ritardo che caratterizza la diffusione delle tavole delle interdipendenze strutturali (l'ultima pubblicata

dall'Istat risale al 2004). La strada qui prescelta è in parte basata su stime econometriche e in parte utilizza le informazioni derivanti dal paniere IPCA dei prezzi al consumo. In particolare, tale metodologia implica due passaggi: 1) si regrediscono le variazioni mensili tendenziali (sui 12 mesi precedenti) dei prezzi al consumo dei prodotti energetici sui ritardi distribuiti delle variazioni mensili tendenziali del prezzo del petrolio in euro, ottenendo così una stima dell'elasticità di risposta dei prezzi al consumo dei prodotti energetici alle variazioni dei corsi in euro del greggio: il valore puntuale di tale elasticità stimata per il periodo 2002/01-2008/12 è 0,18 (cfr. tabella 1); 2) si moltiplica questa elasticità (0,18) per il peso che gli energetici hanno nell'indice generale IPCA dei prezzi al consumo pervenendo così al peso che si deve utilizzare per depurare l'inflazione al consumo dalle variazioni delle quotazioni degli energetici importati (approssimate, come detto, dal prezzo del greggio). Come si vede dalla tabella 2, tale peso varia, nel periodo 2000-2009, tra un minimo di 1,05% (nel 2004) e un massimo di 1,56% (nel 2007), risentendo della variabilità del peso degli energetici nel paniere IPCA, a loro volta in rilevante parte influenzate dalle fluttuazioni dei prezzi internazionali degli energetici. Sulla base di alcune ipotesi interpretative fornite dalle parti sociali emerge l'esigenza di smussare tale variabilità, per cui si considera la media decennale dei pesi: essa è pari, nel periodo 2000-2009, a 1,27%. Questo è il peso che viene applicato per l'esercizio di previsione 2009-2012 per depurare l'inflazione complessiva della componente degli energetici importati. Tale media decennale è mobile, per cui man mano che l'Istat aggiornerà (annualmente) i pesi degli energetici nel paniere IPCA, anche la media muterà aggiungendo il nuovo anno ed eliminando quello iniziale. Il nuovo peso, così modificato, verrà utilizzato per fare la nuova previsione dell'inflazione al netto dei prodotti energetici.

Tabella 1	
ELASTICITA' STIMATA DEI PREZZI AL CONSUMO DEI PRODOTTI ENERGETICI ALLA VARIAZIONE DEL PREZZO DEL PETROLIO IN EURO – periodo 2002-2008	
Elasticità degli energetici al prezzo del petrolio in euro	0,18


Tabella 2	
PESO OTTENUTO MOLTIPLICANDO L'ELASTICITA' STIMATA DEI PREZZI DEGLI ENERGETICI AL PREZZO DEL GREGGIO (0,18) PER IL PESO DEGLI ENERGETICI NELL'INDICE IPCA DEI PREZZI AL CONSUMO	
	PESO %
2000 (0,18x0,06984)	1,26
2001 (0,18x0,07611)	1,37
2002 (0,18x0,06325)	1,14
2003 (0,18x0,06193)	1,11
2004 (0,18x0,05844)	1,05
2005 (0,18x0,06439)	1,16
2006 (0,18x0,06604)	1,19
2007 (0,18x0,08649)	1,56
2008 (0,18x0,08220)	1,48
2009 (0,18x0,07784)	1,40
<i>Media 2000-2009</i>	<i>1,27</i>

2. Andamento dell'indicatore nel periodo storico e procedura di previsione

2.1 *L'indicatore nel periodo storico.* Nella tabella 3 si riportano per il periodo 2000-2008: in colonna I, l'inflazione al consumo misurata sull'indice armonizzato (indice IPCA rilevato dall'Istat); in colonna II, la variazione del prezzo in euro del greggio (dato dalla media tra Wti e Brent); in colonna III, la stima della dinamica dell'inflazione al consumo depurata, applicando un peso di 1,27%, della variazione dei prezzi in euro degli energetici importati approssimati dal greggio (si tratta quindi della stima dell'indicatore di inflazione valevole per la contrattazione collettiva); in colonna IV, per raffronto, l'andamento dei prezzi al consumo FOI esclusi i tabacchi (di fonte Istat). Come si vede nell'arco di tempo preso in considerazione, l'indice IPCA al netto degli energetici importati è aumentato del 2,3% in media all'anno, due decimi di punto in meno dell'indice IPCA complessivo e in linea con l'indice FOI senza tabacchi. In cinque anni (2000, 2004, 2005, 2006 e 2008) l'indicatore si è collocato sotto l'inflazione complessiva, riflettendo l'incidenza degli incrementi dei prezzi in euro dei prodotti energetici importati; in due anni (2001 e 2002) l'indicatore si è collocato sopra l'inflazione complessiva, in corrispondenza di un calo degli energetici importati. Inoltre, ad esclusione dei primi due anni (2000 e 2001), la dinamica dell'indicatore IPCA al netto degli energetici

importati è risultato in linea o superiore all'evoluzione dell'indice FOI senza tabacchi.

Tabella 3 INDICATORI DI INFLAZIONE				
	I Inflazione IPCA	II Variazione del prezzo del petrolio (Brent+Wti) in euro	III Stima inflazione al netto degli energetici importati <i>Con media dei pesi nel periodo 2000-2009</i> <i>Peso=0,0127</i>	IV Inflazione FOI senza tabacchi (dato Istat)
2000	2,6	82,2	1,6	2,6
2001	2,3	-12,1	2,5	2,7
2002	2,6	-4,3	2,7	2,4
2003	2,8	-2,0	2,8	2,5
2004	2,3	20,7	2,0	2,0
2005	2,2	40,1	1,7	1,7
2006	2,2	17,0	2,0	2,0
2007	2,0	0,3	2,0	1,7
2008	3,5	25,5	3,2	3,2
<i>Crescita media annua 2000-2008</i>	2,5	15,8	2,3	2,3



2.2. *Procedura della previsione.* Avendo identificato l'indicatore di riferimento, la procedura di previsione che verrà seguita dall'Isae avrà le seguenti modalità. Una volta l'anno, nel mese di maggio, l'Isae prevedrà l'indicatore IPCA al netto degli energetici importati sopra descritto e comunicherà, ai sensi dell'incarico ricevuto, il risultato dell'esercizio previsivo ai soggetti committenti. La previsione riguarderà un arco di tempo di quattro anni, comprendenti l'anno in corso e i tre successivi. A partire dal 2010, in coincidenza con l'esercizio di previsione l'Isae quantificherà per l'anno precedente (e, quindi, ad esempio, per

il 2009 in occasione della previsione di maggio 2010) anche lo scostamento tra l'inflazione prevista al netto degli energetici importati e quella effettiva che verrà calcolata dall'Isae, sulla base della metodologia sopra esposta, prendendo in considerazione i risultati effettivi dell'indice IPCA (diffuso dall'Istat), della media dei prezzi di Brent e Wti e del tasso di cambio dollaro/euro; la misurazione dello scarto verrà comunicato ai committenti, contemporaneamente alla previsione, ai fini delle verifiche ex-post indicate nell'Accordo quadro del 22 gennaio 2009.

ISAE/ 29 maggio 2009

5.
**Linee programmatiche per la crescita
della produttività e della competitività in Italia**

21 novembre 2012

Premessa

Le Parti firmatarie del presente documento considerano la contrattazione collettiva uno strumento utile per perseguire la crescita della produttività e della competitività in Italia. Attraverso la contrattazione collettiva è, infatti, possibile definire modalità e strumenti per perseguire e raggiungere obiettivi di miglioramento della produttività contemperando le ragioni delle imprese e delle persone che vi lavorano.

In questo senso le Parti firmatarie credono che l'autonomia contrattuale debba essere valorizzata anche con riferimento ai contenuti delle intese finalizzate a perseguire i miglioramenti della produttività e, pertanto, si attendono che le determinazioni di Governo e Parlamento, volte a incentivare questi processi, risultino conseguentemente coerenti. Le Parti considerano, quindi, essenziale che la scelta, confermata anche con la presente intesa, a favore della valorizzazione degli accordi collettivi per il miglioramento della produttività, venga sostenuta e promossa da adeguate e strutturali misure di incentivazione fiscale e contributiva.

Le Parti, pertanto, chiedono al Governo e al Parlamento di rendere stabili e certe le misure previste dalle disposizioni di legge per applicare, sui redditi da lavoro dipendente fino a 40 mila euro lordi annui, la detassazione del salario di produttività attraverso la determinazione di un'imposta, sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, al 10%. Le Parti, con riferimento alla decontribuzione del salario di produttività, chiedono che venga data compiuta applicazione ai contenuti della legge numero 247 del 2007 che prevede lo sgravio contributivo per incentivare la contrattazione collettiva di secondo livello fino al limite del 5% della retribuzione contrattuale percepita.

Le Parti firmatarie sono consapevoli della necessità che la scelta a favore della contrattazione collettiva per la produttività debba trovare un adeguato sostegno nella legislazione di vantaggio e in questa prospettiva fissano nel presente documento le linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia.

1. Considerazioni introduttive

Dalla prima metà degli anni 90 l'economia italiana ha presentato, nel confronto internazionale, più bassi livelli di sviluppo, sia in termini effettivi che potenziali, denunciando la natura strutturale e di lungo periodo della stagnazione della domanda aggregata.

La crisi economica ha accentuato il fenomeno e i dati ufficiali di crescita indicano che il Pil in Italia si è ridotto più che altrove. Il conto che il Paese sta pagando per i nodi strutturali che frenano l'economia italiana è molto alto, sia in termini di perdita di lavoro che di benessere, e si traduce in minori retribuzioni reali, minori consumi, più bassa redditività delle imprese, carenti risorse per la solidarietà, l'istruzione e la ricerca, più elevata pressione fiscale.

Diviene centrale il tema della produttività su cui incidono, oltre al lavoro, molte altre voci sia materiali (energia, logistica, trasporti) sia immateriali (ad esempio burocrazia, sicurezza, legalità, istruzione) che producono costi e diseconomie sensibilmente diversi fra Nord e Sud d'Italia e fra grandi e piccoli centri urbani. Diviene, altresì, centrale l'investimento nell'ammodernamento dei macchinari e in ricerca e sviluppo per l'introduzione di innovazioni di prodotto e di processo. La modernizzazione del Paese e l'aumento della sua competitività si accompagnano necessariamente alla rimozione dei vincoli materiali e immateriali che ne bloccano lo sviluppo e alla promozione delle potenzialità. Le Parti ritengono che questi temi programmatici debbano trovare adeguato rilievo nella Agenda di Governo del Paese.

La più bassa crescita della produttività comporta un aumento del costo del lavoro per unità di prodotto (CLUP) e, quindi, una perdita di competitività che è immediatamente riscontrabile nell'alto deficit con l'estero e si traduce in uno spostamento dei redditi e dell'occupazione a favore di altri paesi. Il tema della produttività è all'attenzione del Governo e delle Parti Sociali perché la crescita della produttività e della competitività del Paese possono permettere una ripresa dell'economia, dell'occupazione, del benessere sociale e consentire un più solido riequilibrio di bilancio.

Le Parti Sociali sono, però, consapevoli della impossibilità di ottenere significativi risultati sul versante della crescita della competitività di sistema se non vi sarà una efficace azione del Governo volta a crearne le condizioni. A tal fine è necessario che il Governo definisca rapidamente indirizzi programmatici e piani di intervento per la modernizzazione del Paese in cui investimenti pubblici e privati concorrano ad accrescere i livelli di produttività del sistema Italia. In questo quadro è necessario che il Governo tracci le linee guida per attuare una riforma strutturale del sistema fiscale che lo renda più equo e, quindi, in grado di ridurre la quota del prelievo che oggi grava sul lavoro e sulle

imprese in maniera del tutto sproporzionata e tale da disincentivare investimenti e occupazione.

Le Parti sociali, dal canto loro, sono consapevoli degli effetti che la contrattazione collettiva, in particolare al secondo livello, può esercitare sulla crescita della produttività e a tale riguardo convengono sulla necessità di condividere con il Governo i criteri di applicazione degli sgravi fiscali e contributivi definiti in materia di salario di produttività.

Il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l'aumento della produttività sono obiettivi confermati dagli Accordi Interconfederali e da quelli di settore che contengono principi in grado di definire un positivo punto di equilibrio degli assetti della contrattazione collettiva.

2. Relazioni industriali e contrattazione collettiva

In diretta conseguenza di quanto precede, le Parti firmatarie del presente documento confermano l'obiettivo comune di sviluppare un sistema di relazioni industriali che crei condizioni di competitività e produttività tali da rafforzare il sistema produttivo, l'occupazione e le retribuzioni.

Per questo intendono orientare la contrattazione collettiva, nelle diverse sedi, alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro, all'emersione del sommerso, alla produzione di quel maggior valore aggiunto che possa essere distribuito fra i fattori che hanno contribuito a determinarlo. Per cogliere questi obiettivi le Parti, tenuto conto delle specificità dei diversi comparti produttivi, consolideranno un modello contrattuale nel quale il contratto collettivo nazionale di lavoro abbia la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori, ovunque impiegati nel territorio nazionale, e la contrattazione di secondo livello, facilitata da idonee e strutturali politiche fiscali di vantaggio, operi per aumentare la produttività attraverso un migliore impiego dei fattori di produzione e dell'organizzazione del lavoro, correlando a tale aspetto la crescita delle retribuzioni dei lavoratori.

Diviene, pertanto, essenziale definire compiutamente, attraverso specifiche intese, un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e, quindi, in grado di dare certezze non solo riguardo ai soggetti, ai tempi e ai contenuti della contrattazione collettiva ma anche sull'affidabilità ed il rispetto delle regole stabilite. Per favorire questo processo è necessario, altresì, incrementare e rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure fiscali e contributive volte ad incentivare la contrattazione di secondo livello che collega parte della retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di valorizzazione del lavoro, di efficienza organizzativa e altri elementi rilevanti ai

fini del miglioramento della competitività del settore produttivo.

Le Parti si danno atto della necessità di favorire, soprattutto attraverso la contrattazione di secondo livello, soluzioni coerenti con i principi enunciati negli Accordi Interconfederali e in quelli di settore, al fine di agevolare la definizione di intese modificative delle norme contrattuali più mirate alle esigenze degli specifici contesti produttivi. Queste soluzioni contrattuali di secondo livello, peraltro, possono anche rappresentare un'alternativa a processi di delocalizzazione, divenire un elemento importante di attrazione di nuovi investimenti anche dall'estero, concorrere alla gestione di situazioni di crisi per la salvaguardia dell'occupazione, favorire lo sviluppo delle attività esistenti, lo start up di nuove imprese, il mantenimento della competitività, contribuendo così anche alla crescita territoriale e alla coesione sociale.

In questo quadro è opportuno che i CCNL, tenendo conto delle specificità dei diversi settori, affidino alla contrattazione di secondo livello il compito di definire condizioni di gestione flessibile degli orari di lavoro, al fine di rispondere alle diverse dinamiche temporali della produzione e dei mercati, nel rispetto della vigente normativa comunitaria oltre che dei diritti e delle esigenze delle persone. Le parti firmatarie – riferendosi per la parte di rappresentanza delle imprese ognuna ai rispettivi settori di pertinenza – confermano, per quanto concerne lo stato delle relazioni industriali e degli assetti della contrattazione collettiva, le scadenze di verifica già precedentemente concordate, da effettuarsi anche alla luce delle risultanze della attuale stagione contrattuale che le parti auspicano si concluda entro le scadenze naturali.

Le parti firmatarie ritengono, pertanto, che per favorire la crescita della produttività, delle retribuzioni ad essa correlate e dell'occupazione sia necessario informare i rispettivi sistemi di contrattazione ai seguenti principi:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro, tenuto conto di quanto già definito in specifici comparti produttivi, avendo la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori rientranti nel settore di applicazione del contratto, deve perseguire la semplificazione normativa, il miglioramento organizzativo e gestionale, prevedere una chiara delega al secondo livello di contrattazione delle materie e delle modalità che possono incidere positivamente sulla crescita della produttività, quali gli istituti contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro;
- il contratto collettivo nazionale di lavoro – superato definitivamente con il Protocollo del 1993 il sistema di indicizzazione dei salari – avendo l'obiettivo mirato di tutelare il potere d'acquisto delle retribuzioni, deve rendere la dinamica degli effetti economici, definita entro i limiti fissati dai principi vigenti, coerente con le tendenze generali dell'economia, del mercato del lavoro, del raffronto competitivo internazionale e gli andamenti specifici del settore;

- i contratti collettivi nazionali di lavoro possono definire che una quota degli aumenti economici derivanti dai rinnovi contrattuali sia destinata alla pattuizione di elementi retributivi da collegarsi ad incrementi di produttività e redditività definiti dalla contrattazione di secondo livello, così da beneficiare anche di congrue e strutturali misure di detassazione e decontribuzione per il salario di produttività definito dallo stesso livello di contrattazione. Tale quota resterà parte integrante dei trattamenti economici comuni per tutti i lavoratori rientranti nel settore di applicazione dei contratti nazionali laddove non vi fosse o venisse meno la contrattazione di secondo livello;
- la contrattazione di secondo livello deve disciplinare, valorizzando i demandi specifici della legge o della contrattazione collettiva interconfederale e nazionale, gli istituti che hanno come obiettivo quello di favorire la crescita della produttività aziendale.

3. Rappresentanza

Le Parti firmatarie dell'Accordo Interconfederale 28 giugno 2011, per dare effettività a un sistema ordinato di relazioni industriali, definiscono un altrettanto ordinato sistema di regole sulla rappresentanza secondo i seguenti principi:

- entro il 31 dicembre 2012, la materia verrà disciplinata, con accordo e regolamento integrativo, per consentire il rapido avvio della procedura per la misurazione della rappresentanza nei settori di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, in attuazione dei principi contenuti nell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011;
- entro il 31 dicembre 2012, in diretta conseguenza della definizione delle procedure di cui al punto precedente, saranno definite, per i settori interessati, le modifiche da introdurre alla disciplina delle rappresentanze sindacali unitarie contenuta nell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, per armonizzarle con le finalità fissate il 28 giugno 2011 (esplicitare il superamento del terzo);
- le intese dovranno, altresì, prevedere disposizioni efficaci per garantire, nel rispetto dei principi concordati nell'Accordo Interconfederale 28 giugno 2011, l'effettività e l'esigibilità delle intese sottoscritte, il rispetto delle clausole di tregua sindacale, di prevenzione e risoluzione delle controversie collettive, le regole per prevenire i conflitti, non escludendo meccanismi sanzionatori in capo alle organizzazioni inadempienti.

4. La partecipazione dei lavoratori nell'impresa

Le Parti, tenuto conto che la legge 28 giugno 2012, n.92, dispone che siano i

contratti collettivi a dare attuazione alle misure per la partecipazione, ritengono che il Governo, nella prospettiva di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale, debba esercitare la delega in materia subordinatamente ad un approfondito confronto con le Parti sociali.

La cultura della partecipazione è favorita, altresì, da un modello di relazioni industriali moderno, attento agli obiettivi generali dell'economia, orientato alla competitività delle imprese allo sviluppo coeso dei territori e al miglioramento delle condizioni e della qualità del lavoro.

La cultura della collaborazione fra imprese e lavoratori è favorita, anche, dal ruolo che possono svolgere gli enti bilaterali di matrice contrattuale per la diffusione di modelli partecipativi. Per diffondere questa cultura le Parti ritengono opportuno valorizzare, nei diversi livelli contrattuali, i momenti di informazione e consultazione previsti, anche per favorire un responsabile coinvolgimento nelle scelte dell'impresa sulle materie che migliorano la produttività, le condizioni di lavoro, lo sviluppo dell'impresa. In questa prospettiva le Parti ritengono, altresì, utile monitorare e rendere più omogenee le forme di welfare contrattuale fin qui realizzate con effetti positivi sia per la collettività in cui agiscono che per i lavoratori che ne beneficiano. In questo ambito le Parti ritengono che i contributi che le imprese e lavoratori versano per i sistemi di welfare contrattuale definiti dalla contrattazione collettiva nazionale e/o di secondo livello debbano beneficiare di un regime fiscale e contributivo di vantaggio, a partire dalla previdenza complementare.

Le Parti ritengono, infine, utile avviare un confronto sul quadro di riferimento normativo per favorire l'incentivazione dell'azionariato volontario dei dipendenti, anche in forme collettive.

5. Formazione e occupabilità delle persone

Per il miglioramento della produttività occorre un sistema scolastico e formativo che punti concretamente all'occupabilità delle persone, rilanci e valorizzi, arricchendola anche di contenuti nuovi, l'istruzione tecnico-professionale, esaltando maggiormente le competenze e le capacità di apprendimento delle persone, valorizzando la capacità formativa dell'impresa e del lavoro.

Le Parti ritengono necessario realizzare un miglior coordinamento tra il sistema della formazione pubblica e privata non solo per ottenere, attraverso collaborazioni e sinergie, maggiori benefici e migliori risultati, ma anche per favorire, ai diversi livelli, processi di coordinamento e indirizzo con le politiche attive.

Le Parti Sociali considerano che dal sistema della formazione possa, infatti,

derivare un contributo anche nelle attività volte alla ricollocazione delle persone. Pertanto, chiedono al Governo di adottare misure dirette ad agevolare l'attività formativa, anche nell'ambito di procedure di sospensione collettiva, cassa integrazione guadagni o di mobilità, in applicazione di accordi collettivi aziendali o territoriali volti a favorire, attraverso tutte le sinergie possibili, la ricollocazione delle persone. In questa prospettiva le Parti sono convinte che un ruolo fondamentale possa essere svolto anche dai fondi interprofessionali per la formazione continua che, pur nelle specificità dei differenti settori, hanno dimostrato di operare efficacemente non solo per l'aggiornamento delle competenze dei lavoratori occupati ma anche per lavoratori coinvolti in procedure di cassa integrazione, di mobilità o sospensioni collettive dal lavoro. Le parti sociali, al fine di rendere più agevole ed efficace l'azione dei Fondi Interprofessionali per la formazione, anche nella prospettiva del potenziamento delle politiche attive, auspicano la chiara affermazione per legge della loro natura privatistica.

In questo ambito le parti ritengono auspicabile una verifica e una riorganizzazione del sistema della formazione professionale.

6. Mercato del lavoro e misure di solidarietà intergenerazionale

È intenzione delle Parti chiedere al Governo un confronto sui temi del mercato del lavoro con particolare riferimento alla verifica sugli effetti della applicazione della recente riforma sull'occupazione. È, altresì, intendimento delle Parti Sociali convenire iniziative di tipo sperimentale sul territorio coinvolgendo gli enti locali, i soggetti pubblici e privati operanti nell'ambito delle attività tipiche del mercato del lavoro per avviare un sistema più efficace di politiche attive del lavoro. Le Parti ritengono, inoltre, opportuno definire "linee guida operative" per affrontare con il Governo, di concerto con gli enti pubblici del territorio, i processi di ristrutturazione e le situazioni di crisi, individuando procedure e strumenti per attenuarne le ricadute occupazionali e favorire la ricollocazione delle persone e la tutela della capacità produttiva dei territori.

È volontà delle Parti firmatarie proporre al Governo l'istituzione di un osservatorio permanente sul sistema produttivo, con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro, allo scopo di individuare e condividere politiche per lo sviluppo della struttura produttiva e dei livelli occupazionali.

È volontà delle Parti individuare soluzioni utili a conciliare le esigenze delle imprese e quelle dei lavoratori più anziani, favorendo percorsi che agevolino la transizione dal lavoro alla pensione, creando nello stesso tempo nuova occupazione anche in una logica di "solidarietà intergenerazionale". In questa

prospettiva le Parti chiedono la definizione di una cornice normativa che agevoli queste soluzioni, definendo misure per garantire una adeguata e certa copertura contributiva.

7. Contrattazione collettiva per la produttività

Le parti ritengono necessario che la contrattazione collettiva fra le organizzazioni comparativamente più rappresentative, nei singoli settori, su base nazionale, si eserciti, con piena autonomia, su materie oggi regolate in maniera prevalente o esclusiva dalla legge che, direttamente o indirettamente, incidono sul tema della produttività del lavoro. Le Parti s'impegnano ad affrontare, pertanto, in sede di contrattazione collettiva le questioni ritenute più urgenti quali in via esemplificativa:

- l'affidamento alla contrattazione collettiva di una piena autonomia negoziale rispetto alle tematiche relative all'equivalenza delle mansioni, alla integrazione delle competenze, presupposto necessario per consentire l'introduzione di modelli organizzativi più adatti a cogliere e promuovere l'innovazione tecnologica e la professionalità necessarie alla crescita della produttività e della competitività aziendale;
- la ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione anche con modelli flessibili, in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati al pieno utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti.
- l'affidamento alla contrattazione collettiva delle modalità attraverso cui rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici ordinari, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative.

Le Parti chiedono che, in conseguenza di quanto sopra convenuto per affrontare i temi legati all'incremento della produttività delle imprese e del lavoro, vengano assunti a livello legislativo, anche sulla base di avvisi comuni, provvedimenti coerenti con le intese intercorse e con la presente intesa.

21 novembre 2012

6. Euro-Plus Pact

Bruxelles, 11 marzo 2011
(OR. en)

Conclusioni dei capi di stato o di governo della zona euro dell'11 marzo 2011

I capi di Stato o di governo della zona euro hanno adottato le seguenti conclusioni:

- 1.** Il Patto per l'euro che istituisce un coordinamento più stretto delle politiche economiche per la competitività e la convergenza (allegato) è stato approvato. Il Patto sarà presentato al Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011 affinché gli Stati membri che non fanno parte della zona euro comunichino l'eventuale intenzione di partecipare al Patto stesso. Parallelamente gli Stati membri della zona euro segnaleranno le prime misure che si impegnano a porre in atto nell'ambito del Patto per l'anno prossimo.
- 2.** I capi di Stato o di governo della zona euro hanno valutato i progressi realizzati successivamente alla riunione del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 riguardo ad una risposta globale alla crisi, al fine di completare questo pacchetto in tempo per il Consiglio europeo del 24-25 marzo.
- 3.** Accolgono con favore i progressi realizzati nell'attuazione dei programmi FMI-UE in corso in Grecia e in Irlanda, e il forte impegno assunto - dalla Grecia di proseguire rigorosamente le riforme strutturali, accrescere lo sviluppo di capacità per la loro attuazione, portare a termine completamente e in tempi brevi il piano di privatizzazione e di sviluppo immobiliare di 50 miliardi di EUR annunciato e introdurre un quadro di bilancio rigoroso e stabile che abbia un fondamento giuridico quanto più solido possibile deciso dal governo greco;
- dall'Irlanda di introdurre un quadro di bilancio rigoroso e stabile, con la più forte base giuridica possibile e per rispettare gli obiettivi di bilancio attraverso riduzioni della spesa e aumenti delle entrate secondo quanto previsto dal programma.
- 4.** In seguito alla dichiarazione del 4 febbraio sulla valutazione della Commissione, in consultazione con la BCE, dell'attuazione delle misure adottate per rafforzare le posizioni di bilancio e le prospettive di crescita, i capi di Stato o di governo accolgono con favore i progressi compiuti in vari paesi. In particolare, insieme al presidente della Commissione e al presidente della BCE,

accolgono favorevolmente e sostengono il pacchetto di misure di ampia portata annunciato oggi dal Portogallo riguardante riforme di bilancio, finanziarie e strutturali.

5. I capi di Stato o di governo della zona euro invitano i ministri delle Finanze a portare a termine i lavori sul meccanismo europeo di stabilità e sul fondo europeo di stabilità finanziaria in tempo utile per il Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011. I lavori dovrebbero attenersi rigorosamente e dare piena attuazione alle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2010 e alla dichiarazione dell'Eurogruppo del 28 novembre 2010, che definiscono le caratteristiche essenziali del meccanismo europeo di stabilità (cfr. allegato II). Dalle discussioni sono emerse le seguenti conclusioni:

- **Capacità di finanziamento**

Il meccanismo europeo di stabilità avrà una capacità globale effettiva di prestito pari a 500 miliardi di EUR. Nel corso della transizione dal fondo europeo di stabilità finanziaria al meccanismo europeo di stabilità, la capacità di prestito consolidata non supererà tale importo. L'effettiva capacità di prestito del meccanismo europeo di stabilità risulterà combinando adeguatamente il capitale versato con il capitale richiamabile e le garanzie. Sarà stabilito un calendario per il versamento graduale del capitale, nel pieno rispetto delle procedure parlamentari nazionali.

Fino all'entrata in vigore del meccanismo, la capacità di prestito convenuta di 440 miliardi di EUR del fondo europeo di stabilità finanziaria sarà resa pienamente effettiva.

- **Strumenti**

I capi di Stato o di governo ricordano che il meccanismo europeo di stabilità fornirà assistenza finanziaria quando un membro della zona euro lo richiederà e quando tale assistenza sarà ritenuta indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. Qualsiasi decisione al riguardo sarà presa all'unanimità in base ad un'analisi della sostenibilità del debito dello Stato membro interessato effettuata dalla Commissione e dal Fondo monetario internazionale, in consultazione con la Banca centrale europea. L'assistenza finanziaria sarà soggetta a una rigorosa condizionalità nell'ambito di un programma di aggiustamento macroeconomico.

L'assistenza finanziaria da parte del meccanismo europeo di stabilità e del fondo europeo di stabilità finanziaria assumerà la forma di prestiti. Tuttavia, per ottimizzare l'efficienza in termini di costi del sostegno, il meccanismo europeo di stabilità e il fondo europeo di stabilità finanziaria possono intervenire anche, eccezionalmente, nel mercato primario del debito nel contesto di un programma soggetto a rigorosa condizionalità.

- **Condizioni finanziarie**

La fissazione del prezzo del fondo europeo di stabilità finanziaria dovrà essere riveduta al ribasso per tenere meglio conto della sostenibilità del debito dei paesi beneficiari, pur restando al di sopra dei costi di finanziamento dello strumento, con un adeguato aumento per il rischio e in linea con i principi di fissazione del prezzo dell'FMI. Gli stessi principi si applicheranno al meccanismo europeo di stabilità. Tenuto conto di quanto precede e degli impegni assunti dalla Grecia nel contesto del programma di aggiustamento, i tassi d'interesse sui prestiti saranno adeguati di 100 punti base. Inoltre la scadenza per tutti i prestiti del programma alla Grecia sarà portata a 7,5 anni in linea con l'FMI.

I ministri delle Finanze specificheranno le modalità di attuazione di tali decisioni.

6. Tutti gli Stati membri assicureranno l'introduzione di piani concreti, conformi alle regole dell'UE sugli aiuti di Stato, nei confronti delle banche che mostrino vulnerabilità negli stress test che saranno completati entro l'estate.

7. I capi di Stato o di governo invitano i ministri delle Finanze a ultimare i lavori sulle sei proposte legislative sulla governance economica presentate dalla Commissione e a pervenire, entro marzo, a un orientamento generale che assicuri la piena attuazione delle raccomandazioni della task force. In tale contesto convengono che la fissazione di un termine di riferimento numerico di 1/20 per la riduzione del debito, da valutare tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, come indicato nella proposta della Commissione, dovrebbe fare pienamente parte di questo pacchetto.

Tutti sostengono l'adozione del progetto di direttiva sul quadro di bilancio nazionale. Nel decidere le iniziative nell'ambito del patto di stabilità e crescita il Consiglio dovrebbe, di norma, seguire le raccomandazioni della Commissione o spiegare la sua posizione per iscritto.

8. I capi di Stato o di governo convengono che l'introduzione di una tassa sulle operazioni finanziarie debba essere esaminata e sviluppata ulteriormente a livello di zona euro, di UE e internazionale.

ALLEGATO I
PATTO PER L'EURO
UN COORDINAMENTO PIÙ STRETTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE
PER LA COMPETITIVITÀ E LA CONVERGENZA

I capi di Stato o di governo della zona euro hanno deciso di adottare un Patto per l'euro al fine di consolidare il pilastro economico dell'unione monetaria,

fare un salto di qualità nel coordinamento delle politiche economiche nella zona euro, migliorare la competitività e, quindi, aumentare il livello di convergenza. Il Patto verde principalmente su settori che rientrano nella sfera di competenza nazionale e che sono essenziali per migliorare la competitività e scongiurare squilibri dannosi. La competitività è fondamentale ai fini di una crescita più rapida e più sostenibile dell'UE nel medio-lungo periodo, di livelli più elevati di reddito per i cittadini e della salvaguardia dei nostri modelli sociali. Gli Stati membri che non fanno parte della zona euro sono invitati a partecipare su base volontaria.

Lo sforzo rinnovato di più stretto coordinamento delle politiche economiche per la competitività e la convergenza s'ispira alle **quattro linee guida** seguenti.

a. S'iscriverà ***nella linea dell'attuale governance economica*** dell'UE e ***la irrobustirà***, apportandole un valore aggiunto. Sarà all'insegna della coerenza con gli strumenti vigenti (UE 2020, semestre europeo, orientamenti integrati, patto di stabilità e di crescita, nuovo quadro di sorveglianza macroeconomica), dai quali muoverà. Comporterà uno sforzo particolare, più intenso rispetto all'esistente, e si articolerà in impegni ed interventi concreti più ambiziosi di quelli concordati in passato e corredati di un calendario di attuazione. Questi impegni nuovi saranno successivamente integrati nei programmi nazionali di riforma e nei programmi di stabilità e saranno inseriti nel quadro della sorveglianza periodica: la Commissione avrà una funzione centrale forte di controllo dell'attuazione degli impegni ed è previsto il coinvolgimento di tutte le formazioni pertinenti del Consiglio e dell'Eurogruppo. Il Parlamento europeo svolgerà pienamente il ruolo che gli spetta nell'ambito delle sue competenze. Il pieno coinvolgimento delle parti sociali a livello UE sarà assicurato dal vertice sociale trilaterale.

b. Si concentrerà sull'obiettivo, sarà orientato all'azione e verterà sui ***settori d'intervento prioritari essenziali per stimolare la competitività e la convergenza***. S'incentrerà sugli interventi che rientrano nella sfera di competenza degli Stati membri. Nei settori d'intervento prescelti i ***capi di Stato o di governo firseranno obiettivi comuni, che gli Stati membri partecipanti perseguiranno attuando combinazioni proprie di politiche in considerazione delle sfide specifiche cui sono confrontati***. **c.** ***Ogni anno ciascun capo di Stato o di governo assumerà impegni nazionali concreti***. In questo contesto gli Stati membri terranno conto delle migliori prassi e dei parametri rappresentati dalle prestazioni migliori, sia all'interno dell'Europa sia rispetto ad altri partner strategici.

Il ***controllo politico*** sull'attuazione degli impegni e sui progressi verso la realizzazione degli obiettivi politici comuni competerà ***ai capi di Stato o di***

governo della zona euro e dei paesi partecipanti, che lo eserciteranno a cadenza annuale sulla scorta di una relazione della Commissione. Gli Stati membri s'impegnano inoltre a consultare i partner prima di adottare qualsiasi grande riforma economica che possa avere effetti di ricaduta.

d. Gli Stati della zona euro sono pienamente impegnati a favore del completamento del mercato unico, che è un elemento determinante per il miglioramento della competitività nell'UE e nella stessa zona euro. ***Il processo qui descritto sarà perfettamente in linea con il trattato. Il Patto rispetterà pienamente il mercato unico nella sua integralità.***

I nostri obiettivi

Gli Stati membri della zona euro s'impegnano a adottare tutte le misure necessarie per realizzare gli

obiettivi seguenti:

- stimolare la competitività
- stimolare l'occupazione
- concorrere ulteriormente alla sostenibilità delle finanze pubbliche
- rafforzare la stabilità finanziaria.

Ciascuno Stato membro partecipante presenterà le misure specifiche che intende adottare per conseguire tali obiettivi. Saranno esclusi il o i settori per i quali lo Stato membro è in grado di dimostrare che nessun intervento è necessario. ***Ciascun paese conserverà la competenza*** di scegliere gli interventi politici specifici che si riveleranno necessari per conseguire gli obiettivi comuni, ***ma si presterà particolare attenzione alle possibili misure elencate qui di seguito.***

Impegni concreti e controllo a livello politico

I capi di Stato o di governo eserciteranno il controllo politico sui progressi verso la realizzazione degli obiettivi comuni basandosi su una serie d'indicatori inerenti a competitività, occupazione, sostenibilità di bilancio e stabilità finanziaria. Saranno individuati i paesi su cui incombono grandi sfide in questi settori, ed essi dovranno assumersi l'impegno di affrontarle secondo una tempistica precisa.

a. Stimolare la competitività

I progressi saranno valutati in funzione dell'evoluzione delle retribuzioni e della produttività e delle

esigenze di adeguamento della competitività. Per stabilire se l'evoluzione delle retribuzioni sia in linea con quella della produttività, si monitoreranno in un dato lasso di tempo i costi unitari del lavoro raffrontandoli con l'evoluzione in

altri paesi della zona euro e nei principali partner commerciali con economie simili. Relativamente a ciascun paese i costi unitari del lavoro saranno valutati per l'economia nel suo complesso e per ciascun grande comparto (produzione e servizi, così come settori commerciabili e settori non commerciabili). Aumenti ingenti e mantenuti nel tempo possono erodere la competitività, soprattutto se associati ad un disavanzo corrente in aumento e a quote di mercato in calo per le esportazioni. Interventi per migliorare la competitività sono necessari in tutti i paesi, ma ci si concentrerà in particolare su quelli confrontati a grandi sfide sotto quest'aspetto. Per assicurare la diffusione di una crescita equilibrata in tutta la zona euro, saranno previsti strumenti specifici e iniziative comuni ai fini della promozione della produttività nelle regioni in ritardo di sviluppo.

Ciascun paese sarà responsabile degli interventi specifici che sceglie per promuovere la competitività, ma particolare attenzione sarà dedicata alle riforme seguenti:

(i) nel rispetto delle tradizioni nazionali di dialogo sociale e relazioni industriali, misure volte ad assicurare un'evoluzione dei costi in linea con la produttività, ad es.:

- riesaminare gli accordi salariali e laddove necessario, il grado di accentramento del processo negoziale e i meccanismi d'indicizzazione, nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali nella negoziazione dei contratti collettivi;
- assicurare che gli accordi salariali del comparto pubblico corrispondano allo sforzo di competitività del settore privato (tenendo presente l'importanza del segnale dato dalle retribuzioni del settore pubblico).

(ii) misure intese a incrementare la produttività, ad es:

- ulteriore apertura dei settori protetti grazie a misure adottate a livello nazionale per eliminare restrizioni ingiustificate ai servizi professionali e al settore del commercio al dettaglio, nell'intento di stimolare la concorrenza e l'efficienza nel pieno rispetto dell'acquis comunitario;
- sforzi specifici per migliorare i sistemi di istruzione e promuovere la ricerca e lo sviluppo, l'innovazione e le infrastrutture;
- misure volte a migliorare il contesto imprenditoriale, in particolare per le PMI, segnatamente eliminando gli oneri amministrativi e migliorando il quadro normativo (ad es. leggi sui fallimenti, codice commerciale).

b. Stimolare l'occupazione

Un mercato del lavoro che funziona è essenziale per la competitività della zona euro. Si valuteranno i progressi in base agli indicatori seguenti: tassi di disoccupazione giovanile e di lungo periodo, tassi di attività.

Ogni paese sarà responsabile degli interventi specifici che sceglie per stimolare l'occupazione, ma particolare attenzione sarà dedicata alle riforme seguenti:

- riforme del mercato del lavoro per promuovere la “flessicurezza”, ridurre il lavoro sommerso e aumentare la partecipazione al mercato del lavoro;
- apprendimento permanente;
- riforme fiscali, quali la riduzione dell’imposizione sul lavoro per rendere conveniente lavorare, mantenendo il gettito fiscale globale e l’adozione di misure volte a semplificare la partecipazione al mercato del lavoro delle persone che costituiscono la seconda fonte di reddito familiare.

c. Rafforzare la sostenibilità delle finanze pubbliche

Ai fine dell’attuazione piena del Patto di stabilità e crescita, si accorderà la massima attenzione ai punti seguenti:

- sostenibilità di pensioni, assistenza sanitaria e prestazioni sociali

Si procederà ad una valutazione soprattutto in base agli indicatori del divario di sostenibilità. Tali indicatori valutano se i livelli di debito sono sostenibili sulla base delle politiche in corso, in particolare i regimi pensionistici, di assistenza sanitaria e previdenza sociale, tenendo conto dei fattori demografici.

Le riforme necessarie per assicurare la sostenibilità e l’adeguatezza delle pensioni e delle prestazioni sociali potrebbero comprendere:

- allineare il sistema pensionistico alla situazione demografica nazionale, ad esempio allineando l’età pensionabile effettiva alla speranza di vita o aumentando i tassi di attività;
- limitare i regimi di pensionamento anticipato e ricorrere ad incentivi mirati per assumere lavoratori anziani (fascia superiore ai 55 anni).

1 Il divario di sostenibilità è costituito da indicatori approvati dalla Commissione e dagli Stati membri per valutare la sostenibilità di bilancio.

Regole di bilancio nazionali

Gli Stati membri della zona euro si impegnano a recepire nella legislazione nazionale le regole di bilancio dell’UE fissate nel patto di stabilità e crescita. Gli Stati membri manterranno la facoltà di scegliere lo specifico strumento giuridico nazionale cui ricorrere ma faranno sì che abbia una natura vincolante e sostenibile sufficientemente forte (ad esempio costituzione o normativa quadro). Anche l’esatta forma della regola sarà decisa da ciascun paese (ad esempio potrebbe assumere la formula di “freno all’indebitamento”, regola collegata al saldo primario o regola di spesa), ma dovrebbe garantire la disciplina di bilancio a livello sia nazionale che subnazionale. La Commissione avrà la possibilità, nel pieno rispetto delle prerogative dei parlamenti nazionali, di essere consultata in merito alla precisa regola di bilancio prima dell’adozione in modo da assicurare che sia compatibile e sinergica con le regole dell’UE.

d. Rafforzare la stabilità finanziaria

Per la stabilità globale della zona euro un forte settore finanziario è

fondamentale. È stata avviata una riforma generale del quadro dell'UE per la vigilanza e la regolamentazione del settore finanziario.

In tale contesto gli Stati membri si impegnano a introdurre una legislazione nazionale per la risoluzione nel settore bancario, nel pieno rispetto dell'acquis comunitario. Saranno effettuati su base regolare stress test rigorosi sulle banche, coordinati a livello di UE. Inoltre il presidente del CERS e il presidente dell'Eurogruppo saranno invitati a riferire periodicamente ai capi di Stato o di governo sulle questioni connesse alla stabilità macrofinanziaria e agli sviluppi macroeconomici della zona euro che richiedono interventi specifici. Sarà in particolare attentamente monitorato, per ogni Stato membro, il livello del debito privato di banche, famiglie e imprese non finanziarie.

Oltre alle questioni sopraindicate, si presterà attenzione al **coordinamento delle politiche fiscali**.

L'imposizione diretta resta di competenza nazionale. Il coordinamento pragmatico delle politiche fiscali è un elemento necessario di un più stretto coordinamento delle politiche economiche della zona euro a sostegno del risanamento di bilancio e della crescita economica. In tale contesto gli Stati membri si impegnano ad avviare discussioni strutturate sulle questioni di politica fiscale, segnatamente per assicurare che si scambino migliori prassi, si evitino prassi dannose e si presentino proposte di lotta contro la frode e l'evasione fiscale.

Lo sviluppo di un base imponibile comune per le società potrebbe essere una via da seguire – neutra sotto il profilo delle entrate - per assicurare la coerenza dei regimi fiscali nazionali, nel rispetto delle strategie fiscali nazionali, e per contribuire alla sostenibilità di bilancio e alla competitività delle imprese europee.

Nelle prossime settimane la Commissione intende presentare una proposta legislativa su una base imponibile consolidata comune per le società.

Impegni annuali concreti

Per dimostrare un reale impegno a favore del cambiamento ed assicurare lo slancio politico necessario per raggiungere gli obiettivi comuni, ogni anno gli Stati membri della zona euro converranno al massimo livello una serie di azioni concrete da realizzare nei dodici mesi. La scelta delle misure specifiche da attuare resterà di competenza di ciascun paese ma sarà orientata in particolare dall'esame delle questioni sopraindicate. Questi impegni si rispecchieranno anche nei programmi nazionali di riforma e nei programmi di stabilità presentati ogni anno, che la Commissione, il Consiglio e l'Eurogruppo valuteranno nell'ambito del semestre europeo.

Prossime fasi

Il Patto sarà formalmente adottato in sede di Consiglio europeo il 24 marzo dagli Stati membri della zona euro e dagli Stati membri non partecipanti all'euro che lo desiderino. Gli Stati membri in grado di farlo dovrebbero annunciare già il 24 marzo gli impegni concreti da realizzare nei prossimi 12 mesi. In ogni caso gli impegni concreti dovrebbero essere inseriti nei programmi nazionali di riforma e nei programmi di stabilità che saranno trasmessi ad aprile e presentati al Consiglio europeo di giugno.

ALLEGATO II
**CARATTERISTICHE GENERALI DEL FUTURO MECCANISMO
DICHIARAZIONE DELL'EUROGRUPPO DEL 28 NOVEMBRE 2010**

“Gli eventi recenti hanno dimostrato che una situazione di difficoltà finanziaria in uno Stato membro può rapidamente minacciare la stabilità macrofinanziaria dell'insieme dell'UE mediante vari canali di contagio. Ciò è vero soprattutto per la zona euro in cui le economie e in particolare i settori finanziari sono strettamente interconnessi.

Durante l'intera crisi attuale gli Stati membri della zona euro hanno dato prova di determinazione nel prendere misure decisive e coordinate per salvaguardare la stabilità finanziaria dell'insieme della zona euro se necessario e riportare la crescita su una carreggiata sostenibile. In particolare, il fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) è stato istituito per fornire un'assistenza rapida ed efficace in termini di liquidità, insieme al meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria e al Fondo monetario internazionale, sulla base di programmi rigorosi di aggiustamento delle politiche economiche e di bilancio che lo Stato membro interessato dovrà attuare per assicurare la sostenibilità del debito.

Il 28-29 ottobre il Consiglio europeo ha convenuto della necessità di istituire un meccanismo permanente di gestione delle crisi per salvaguardare la stabilità finanziaria dell'intera zona euro. I ministri dell'Eurogruppo hanno convenuto che il meccanismo europeo di stabilità sia basato sul fondo europeo di stabilità finanziaria e sia in grado di fornire pacchetti di assistenza finanziaria agli Stati membri della zona euro secondo criteri di rigorosa condizionalità, conformemente alle regole dell'attuale FESF.

Il meccanismo europeo di stabilità integrerà il nuovo quadro di governance economica rafforzata che si prefigge una sorveglianza economica efficace e severa, incentrata sulla prevenzione in modo da ridurre sensibilmente il rischio

di una nuova crisi in futuro.

Si adegueranno le regole per prevedere la partecipazione dei creditori del settore privato in base valutazioni caso per caso, in linea con le politiche dell'FMI. In tutti i casi, per proteggere il denaro dei contribuenti e segnalare inequivocabilmente ai creditori del settore privato che le loro pretese sono subordinate a quelle del settore pubblico, il prestito del meccanismo europeo di stabilità fruirà di uno status di creditore privilegiato, secondo solo a quello dell'FMI.

L'assistenza ad uno Stato membro della zona euro poggerà su un programma rigoroso di aggiustamento economico e di bilancio e su un'analisi scrupolosa della sostenibilità del debito a cura della Commissione europea e dell'FMI di concerto con la BCE.

Su queste basi i ministri dell'Eurogruppo decideranno all'unanimità in merito all'assistenza.

Per i paesi considerati solvibili in seguito all'analisi di sostenibilità del debito condotta dalla Commissione e dall'FMI di concerto con la BCE, i creditori del settore privato saranno incoraggiati a mantenere le rispettive esposizioni secondo le norme internazionali e pienamente in linea con le prassi dell'FMI. Nell'eventualità inattesa che un paese risulti insolvente, lo Stato membro deve negoziare un piano globale di ristrutturazione con i propri creditori privati, in linea con le prassi dell'FMI al fine di ripristinare la sostenibilità del debito. Se è possibile pervenire alla sostenibilità del debito grazie a queste misure, il meccanismo europeo di stabilità può fornire un sostegno di liquidità.

Per agevolare questo processo, clausole di azione collettiva (CAC) standardizzate e identiche, in modo da tutelare la liquidità dei mercati, saranno inserite tra le modalità e condizioni di emissione di tutte le nuove obbligazioni di Stato della zona euro a partire dal giugno 2013. Le suddette clausole saranno coerenti con quelle comuni nel diritto del Regno Unito e degli Stati Uniti conformemente alla relazione del G10 sulle CAC, comprese clausole di aggregazione che consentano a tutti i titoli di debito emessi da uno Stato membro di essere considerati insieme nelle negoziazioni. Ciò consentirà ai creditori di prendere una decisione a maggioranza qualificata su una modifica giuridicamente vincolante dei termini di pagamento (sospensione, proroga della maturità, riduzione del tasso di interesse e/o haircut) nell'eventualità d'inadempienza del debitore.

Gli Stati membri si adopereranno per prorogare i termini di scadenza delle loro nuove emissioni di obbligazioni a medio termine per evitare picchi di rifinanziamento.

L'efficacia globale di questo quadro sarà valutata nel 2016 dalla Commissione di concerto con la BCE.

Ribadiamo che la partecipazione del settore privato a queste modalità e

condizioni non sarà effettiva prima del secondo semestre 2013.

Il presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy ha comunicato che la proposta relativa ad una modifica limitata del trattato che presenterà alla prossima riunione del Consiglio europeo rifletterà la decisione di oggi.”

7.

**Istituto di studi e analisi economica
Comunicazione**

Il Direttore Generale

Ai firmatari della lettera di incarico all'ISAE
per la raccolta, elaborazione e previsione di dati
riguardanti la dinamica dell'inflazione
LORO SEDI

Ai sensi della lettera di incarico sottoscritta dalle parti sociali e sulla base della metodologia concordata, l'ISAE comunica l'indice previsionale di inflazione IPCA depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati per gli anni 2009-2012.

INFLAZIONE IPCA AL NETTO DEGLI ENERGETICI IMPORTATI, var. %4

	2009	2010	2011	2012
IPCA netto energetici importati	1,5	1,8	2,2	1,9

Previsione effettuata sulla base delle informazioni disponibili al 30 maggio 2009

In accordo con il Presidente
Il Direttore Generale
Giuseppe Ghezzi

Roma, 30 maggio 2009

8.
Istituto di studi e analisi economica
Comunicato stampa

Roma, 21 maggio 2010

Ai sensi della lettera di incarico sottoscritta dalle parti sociali nel maggio 2009 e sulla base della metodologia concordata, l'ISAE comunica per l'anno 2009 lo scostamento tra realizzazione e previsione dell'inflazione misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, nonché la previsione di questo stesso indicatore per gli anni 2010-2013.

INFLAZIONE IPCA AL NETTO DEGLI ENERGETICI IMPORTATI NEL 2009:
SCOSTAMENTO TRA REALIZZAZIONE E PREVISIONE (var. %)

	2009
A. Realizzazione	1,2
B. Previsione, effettuata il 30 maggio 2009	1,5
C. Scostamento (C=A-B)	-0,3

INFLAZIONE IPCA AL NETTO DEGLI ENERGETICI IMPORTATI:
PREVISIONE 2010-2013 (var. %)*

	2010	2011	2012	2013
IPCA netto energetici importati	1,3	2,0	1,8	1,7

*Tenuto conto della media dei pesi dei beni energetici nel paniere IPCA nel decennio 2001-2010, il peso applicato per depurare la dinamica del prezzo degli energetici importati è pari a 1,28%.

La previsione è stata effettuata con le informazioni disponibili al 21 maggio 2010.

Roma, 21 maggio 2010

9. Istat Comunicazione

30 maggio 2011

A seguito dell'emanazione del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, e del successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 23 dicembre 2010, è stata disposta la soppressione dell'Isae-Istituto di Studi e Analisi Economica e il conseguente trasferimento delle relative funzioni, del personale e delle risorse al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Istat.

Per effetto delle normative sopra citate l'Istat è pertanto subentrato a tutti gli effetti nella *"Lettera di incarico all'Istituto di Studi e Analisi Economica (Isae) per la raccolta, elaborazione e previsione di dati riguardanti la dinamica dell'inflazione"*, sottoscritta in data 21 maggio 2009 tra parti sociali e il cessato Isae.

L'Istat ha conseguentemente proceduto alla verifica, sotto il profilo tecnico-scientifico, della metodologia per la redazione dell'indice IPCA adottata dall'Isae (e allegata quale parte integrante e sostanziale della citata Lettera di incarico), ritenendola confacente agli scopi specifici.

L'Istat comunica dunque per gli anni 2009 e 2010 gli scostamenti tra realizzazione e previsione dell'inflazione misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, nonché la previsione di questo stesso indicatore per gli anni 2011-2014.

**INFLAZIONE IPCA AL NETTO DEGLI ENERGETICI IMPORTATI NEL 2009 e 2010
SCOSTAMENTI TRA REALIZZAZIONE E PREVISIONE, variazioni %**

	2009	2010
A. Realizzazione	1,2	1,1
B. Previsione, effettuata il 30 maggio 2009	1,5	1,8
C. Scostamento (C=A-B)	-0,3	-0,7
<hr/>		
A. Realizzazione		1,1
B. Previsione, effettuata il 21 maggio 2010		1,3
C. Scostamento (C=A-B)		-0,2

**INFLAZIONE IPCA AL NETTO DEGLI ENERGETICI IMPORTATI
PREVISIONE 2011-2014, variazioni %***

	2011	2012	2013	2014
Ipca al netto degli energetici importati	2,3	2,0	1,9	1,9

*Tenuto conto della media dei pesi dei beni energetici nel paniere IPCA nel decennio 2002-2011, il peso applicato per depurare la dinamica del prezzo degli energetici importati è pari a 1,30%.

La previsione è stata effettuata con le informazioni disponibili al 30 maggio 2011.

10. Istat Comunicazione

30 maggio 2012

Nel 2011 l'Istat è subentrato nella "Lettera di incarico all'Istituto di Studi e Analisi Economica (Isae) per la raccolta, elaborazione e previsione di dati riguardanti la dinamica dell'inflazione", sottoscritta in data 21 maggio 2009 tra parti sociali e il cessato Isae.

L'Istat comunica dunque per gli anni 2009-2011 gli scostamenti tra realizzazione e previsione dell'inflazione misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, nonché la previsione di questo stesso indicatore per gli anni 2012-2015.

INFLAZIONE IPCA AL NETTO DEGLI ENERGETICI IMPORTATI NEL 2009-2011: SCOSTAMENTI TRA REALIZZAZIONE E PREVISIONE (var %)

	2009	2010	2011
A. Realizzazione	1,2	1,1	2,6
B. Previsione, effettuata il 30 maggio 2009	1,5	1,8	2,2
C. Scostamento (C=A-B)	-0,3	-0,7	0,4
A. Realizzazione		1,1	2,6
B. Previsione, effettuata il 21 maggio 2010		1,3	2,0
C. Scostamento (C=A-B)		-0,2	0,6
A. Realizzazione			2,6
B. Previsione, effettuata il 30 maggio 2011			2,3
C. Scostamento (C=A-B)			0,3

INFLAZIONE IPCA AL NETTO DEGLI ENERGETICI IMPORTATI: PREVISIONE 2012-2015 (var %)*

	2012	2013	2014	2015
IpcA al netto energetici importati	3,1	2,3	2,1	2,1

*Tenuto conto della media dei pesi dei beni energetici nel paniere IPCA nel decennio 2003-2012, il peso applicato per depurare la dinamica del prezzo degli energetici importati è pari a 1,35%. Per le ipotesi alla base della previsione si rinvia al comunicato stampa "Le prospettive per l'economia italiana nel 2012-2013", del 22 maggio 2012. In particolare, si è tenuto conto dell'aumento di due punti dell'aliquota ordinaria IVA (dal 21 al 23%) e di quella ridotta (dal 10 al 12%), stabilito per il prossimo ottobre, e dell'ulteriore aumento di 0,5 punti percentuali a partire dal 1° gennaio 2014, in assenza di misure alternative che determinino risparmi equivalenti per il bilancio pubblico.

La previsione è stata effettuata con le informazioni disponibili al 30 maggio 2012.

11. Istat Comunicazione

L'Istat ha comunicato il 30 maggio scorso gli scostamenti tra realizzazione e previsione dell'inflazione misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati per gli anni 2009-2011, nonché la previsione di questo stesso indicatore per gli anni 2012-2015.

Tale stima teneva conto dell'aumento delle aliquote IVA del 10% e del 21% nella misura di due punti percentuali a partire dal mese di ottobre 2012 e di un ulteriore mezzo punto nel 2014, come previsto nel decreto legge n.98/2011 e rimodulato dal decreto legge n.201/2011.

In effetti, il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 ha disposto l'applicazione dell'incremento di due punti delle aliquote IVA del 10% e del 21% dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le aliquote sono rideterminate nella misura dell'11% e del 22%.

A seguito di tali modifiche normative, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiesto all'Istat di effettuare una nuova previsione dell'inflazione misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati per gli anni 2012-2015. I risultati sono riportati nella tavola seguente.

INFLAZIONE IPCA AL NETTO DEGLI ENERGETICI IMPORTATI: PREVISIONE 2012-2015 (VAR. %)*

	2012	2013	2014	2015
Ipca al netto energetici Importati	3,0	2,0	1,8	2,1

Tenuto conto della media dei pesi dei beni energetici nel paniere IPCA nel decennio 2003-2012, il peso applicato per depurare la dinamica del prezzo degli energetici importati è pari a 1,35%. Per le ipotesi alla base della previsione si rinvia al comunicato stampa "Le prospettive per l'economia italiana nel 2012-2013" del 22 maggio 2012.

Roma, 1 agosto 2012

NOTIZIE SUGLI AUTORI

Francesca Fazio

ADAPT Research Fellow

Emmanuele Massagli

Presidente ADAPT

Michele Tiraboschi

Professore ordinario di diritto del lavoro, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

SOCI ADAPT

ABI	Confesercenti	FLAEI-CISL
Adecco Italia	Confimi Impresa	Fondazione studi consulenti del lavoro
ADHR Group	Confindustria	Fondirigenti
Agens	Confindustria Bergamo	GE Oil & Gas – Nuovo Pignone
AgustaWestland	Confindustria Verona	Generazione vincente
Aifos	Confprofessioni	Gi Group
Ailog	Conserven Italia	Gruppo Manutencoop
ANCC-Coop	Consorzio formazione&lavoro	IKEA Italia Retail
ANCE	Coopfond-Legacoop nazionale	INAIL
Angem	Cremonini	Inforgroup
ANINSEI	CSQA Certificazioni	Isfol
Anmil Onlus	Dussmann Service	Italia lavoro
Associazione Industriali della Provincia di Vicenza	Ebinter	LVH-APA
Assolavoro	Ebiter Taranto	Manpower
Assomea	Electrolux Italia	Marelli motori
Assosistema	Elior Ristorazione	MCL
Bachelor	Enel	Micron Technology
Banca Popolare dell'Emilia Romagna	Eni	Obiettivo lavoro
Chiesi Farmaceutici	Esselunga	Poste italiane
CIA	Farmindustria	Provincia di Verona
Cimolai	Federalberghi	Quanta
CISL	Federdistribuzione	Randstad Italia
CISL FP	Federmeccanica	Sodexo Italia
CNA	Federtrasporto	Synergie Italia agenzia per il lavoro
CNA pensionati	Fedit	Telecom Italia
Coldiretti	Ferrovie dello Stato italiane	UGL
Confagricoltura	FILCA-CISL	UIL
Confapi	Fincantieri	Umana
Confartigianato	FIPE	Unindustria Bologna
Confcommercio	FISASCAT-CISL	Unindustria Treviso
Confcooperative	FIT-CISL	Union Labor

ADAPT LABOUR STUDIES E-BOOK SERIES

ADAPT – Scuola di alta formazione in relazioni industriali e di lavoro

